

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XIV legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 3613**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2006)

**Volume II**  
**Artt. 41-68**

ottobre 2005  
n. 809/II

## INDICE VOLUME II

### Capo VII - ENTRATE

Articolo 41 (*Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati*)

Articolo 42 (*Grandi reti di trasmissione di energia*)

Articolo 43 (*Aggiornamento sanzioni*)

### TITOLO II

#### Capo I - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO

Articolo 44 (*Fondo famiglia e solidarietà*)

Articolo 45 (*5 per mille per volontariato e ricerca*)

Articolo 46 (*Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*)

Articolo 47 (*Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori*)

#### Capo II - SVILUPPO E RICERCA

Articolo 48 (*Eliminazione della tassa sui brevetti*)

Articolo 49 (*Detassazione della ricerca*)

Articolo 50 (*Fondo innovazione*)

Articolo 51 (*Riduzione del costo del lavoro*)

Articolo 52 (*Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL*)

Articolo 53 (*Distretti*)

commi 1-2 (*Definizione di distretti*)

comma 3 (*Disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie per i distretti produttivi*)

commi 4-7 (*Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione*)

commi 8-10 (*Ambito di applicazione e regime transitorio. Oneri finanziari*)

Articolo 54 (*Banca del Sud*)

Articolo 55 (*Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi*)

#### Capo III - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 56 (*Trasferimento di autoveicoli*)

Articolo 57 (*Credito di imposta per il Sud*)

Articolo 58 (*Interventi in materia di agricoltura*)

Articolo 59 (*Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa*)

Articolo 60 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente*)

Articolo 61 (*Disposizioni in materia di carta di identità elettronica*) **Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento**

Articolo 62 (*Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica*) **Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento**

Articolo 63 (*Contributi per l'editoria*)

#### Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 64 (*Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili*)

Articolo 65 (*Demanio*)

Articolo 66 (*Giochi*)

#### TITOLO III -NORME FINALI

Articolo 67 (*Fondi speciali e tabelle*)

comma 1 (*Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B*)

comma 2 (*Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente*)

comma 3 (*Tabella D - Rifinanziamento di spese di conto capitale*)

comma 4 (*Tabella E - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa*)

commi 5-6 (*Modulazione delle leggi pluriennali di spesa. Tabella F*)

comma 7 (*Eccedenze di spesa. Allegato 1*)

comma 8 (*Fondi unici per gli investimenti. Allegato 2*)

Articolo 68 (*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

## **Articolo 41**

### *(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)*

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c*) e *d*), e i relativi costi.

3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 87, le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma 3-*bis*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

**L'articolo 41** in esame modifica, al **comma 1**, la disciplina relativa ai componenti del reddito d'impresa agli effetti dell'imposta sui redditi delle società, introducendo nell'articolo 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - di seguito: TUIR) i nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.

Si ricorda che l'articolo 109 del TUIR, concernente "norme generali sui componenti del reddito d'impresa", è stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dal D.Lgs. n. 344/2003<sup>1</sup>. L'articolo 109, riformulando il precedente articolo 75, ha confermato, in linea generale, l'applicazione dei principi della competenza e dell'oggettiva certezza dei componenti economici ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d'esercizio. Per quanto concerne, invece, il principio dell'inerenza dei costi, il comma 5 dispone che "le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi". In riferimento ai redditi di natura finanziaria, pertanto, sono da ritenersi deducibili, in linea generale, i costi relativi alla gestione della partecipazione (in quanto i dividendi sono "esclusi"), mentre non sono deducibili i costi correlati alle plusvalenze "esenti" realizzate dalla cessione di partecipazioni<sup>2</sup>.

Lo stesso articolo, tenendo conto delle nuove disposizioni civilistiche sul bilancio (articolo 2426 del codice civile) disciplinate dal D.Lgs. n. 6/2003<sup>3</sup> e relative alla eliminazione delle "interferenze" fiscali, ha introdotto uno specifico prospetto extracontabile, che consente la deducibilità, a fini fiscali, di determinati costi<sup>4</sup> anche se non imputati nel conto economico (c.d. "disinquinamento fiscale"). In questo modo, il patrimonio netto risultante dal bilancio civilistico include una quota di utili in sospensione d'imposta (corrispondente ai costi dedotti fiscalmente e non imputati ai fini civilistici) i quali, in caso di distribuzione, dovranno essere soggetti a tassazione.

Il comma *3-bis* reca disposizioni dirette a rendere indeducibili le minusvalenze e le differenze negative derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie o di strumenti finanziari simili alle azioni fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 24 mesi precedenti il realizzo.

Si segnala che la proposta di inserire all'articolo 109 del TUIR il comma *3-bis* è già contenuta nello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante riforma dell'imposizione del reddito sulle società" (c.d. correttivo IRES)<sup>5</sup>. Una norma analoga è altresì prevista dall'articolo 5 dell'AS 3533, recante "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e di cui il Senato non ha ancora avviato l'esame.

L'ambito oggettivo interessato dalla norma qui commentata riguarda sia le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 del TUIR sulle partecipazioni e sugli strumenti finanziari simili alle azioni iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sia le differenze negative tra i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c*) e *d*), del TUIR e i relativi costi, per quanto riguarda le

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo n. 344 del 2003 è stato emanato in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80 concernente "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale".

<sup>2</sup> La riforma del sistema fiscale statale ha introdotto un criterio di tassazione dei redditi finanziari al momento della produzione (e quindi in capo alla società partecipata) in luogo del precedente che si riferiva, invece, al momento della distribuzione (ossia in capo ai soci). E' stata, pertanto, disposta una nuova disciplina in merito alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, nonché alla deducibilità delle minusvalenze.

<sup>3</sup> Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

<sup>4</sup> Si tratta, in particolare, di maggiori accantonamenti, ammortamenti e rettifiche di valori specificatamente individuati.

<sup>5</sup> Atto n. 482.

partecipazioni e gli strumenti finanziari simili alle azioni non iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

L'articolo 101 del TUIR reca disposizioni concernenti "minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, e perdite". In particolare sono deducibili le minusvalenze relative a beni diversi da quelli indicati nell'articolo 85, comma 1 (che determinano ricavi di esercizio) e nell'articolo 87 (che determinano plusvalenze esenti), purché realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento dei beni, assegnazione ai soci o destinazione dei beni a finalità estranee all'attività di impresa ovvero avviamento per cessione di azienda (comma 1). Sono inoltre deducibili le minusvalenze relative ai beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *e*), del TUIR (obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi da azioni, partecipazioni o strumenti finanziari simili alle azioni) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in misura non superiore alla differenza tra il valore fiscale e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (comma 2).

L'articolo 85 del TUIR individua l'elenco dei componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito in quanto ricavi di esercizio. In particolare, ai sensi del comma 1, lettere *c*) e *d*), sono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari simili alle azioni, ovvero quote di partecipazioni al capitale relative a società ed enti assoggettati al regime IRES che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, e che non sono considerate esenti ai sensi dell'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Per quanto riguarda gli strumenti simili alle azioni, si ricorda che ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera *a*) del TUIR "si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi". La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 2004 ha precisato, inoltre, che l'assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati e non interessa, invece, i contratti (non cartolarizzati), quali, ad esempio, quelli di associazione in partecipazione e di cointeressenza.

In applicazione alla nuova disciplina proposta, le minusvalenze e le differenze negative saranno quindi indeducibili fino a concorrenza dell'importo dei dividendi, esclusi da imposizione fiscale, percepiti nei 24 mesi precedenti il realizzo.

L'esclusione parziale dall'imposizione dei dividendi distribuiti ai soci è stata introdotta con la riforma del sistema fiscale disciplinata dal già richiamato D.Lgs. n. 344/2003, emanato in attuazione della legge n. 80/2003, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004<sup>6</sup>.

La misura della esclusione dipende, tra l'altro, dalla natura del soggetto percipiente. In particolare, ai sensi dell'articolo 89 del TUIR, l'esclusione è fissata nella misura del 95% per i dividendi percepiti da soggetti IRES, mentre l'articolo 47 fissa al 60% l'esclusione per i dividendi percepiti da altri soggetti<sup>7</sup>.

In altre parole, nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (relative alle immobilizzazioni finanziarie) o delle differenze negative (relative ai beni non iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie) sia maggiore di quello dei dividendi percepiti e non assoggettati a tassazione, la parte eccedente è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

<sup>6</sup> L'esclusione parziale è stata introdotta al fine di evitare la doppia tassazione (a carico della società e a carico del socio) e ha sostituito il precedente meccanismo del credito d'imposta sui dividendi.

<sup>7</sup> Le disposizioni in merito all'esclusione parziale non si applicano nei casi in cui il dividendo non sia assoggettato ad altro regime di imposizione quale, in particolare, quello dell'imposta sostitutiva.

Il valore iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie evidenzia, in linea generale, il costo sostenuto per l'acquisto del titolo. Tale importo subisce variazioni esclusivamente in presenza di particolari operazioni straordinarie di rivalutazione o svalutazione.

Per quanto riguarda, invece, le partecipazioni e gli strumenti non iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, il costo di acquisto viene imputato nel conto economico quale componente negativo. Se la cessione avviene nello stesso esercizio in cui il titolo è stato acquistato, il saldo economico (positivo o negativo) sarà determinato dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, gli oneri in favore di intermediari. Nel caso in cui la cessione avvenga in un esercizio successivo, il costo di acquisto sostenuto deve essere aggiornato alla fine di ciascun periodo d'imposta attraverso i criteri di valutazione indicati nell'articolo 94 del TUIR e le variazioni di valore del titolo, sia in positivo che in negativo, concorrono a formare il reddito di ciascun esercizio. Pertanto, al momento della cessione il saldo economico effettivamente realizzato è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori. Tuttavia, sul piano contabile, il componente negativo è rappresentato dal valore della rimanenza alla fine dell'esercizio precedente mentre le differenze tra il costo originario e il valore delle rimanenze hanno concorso, in ciascun esercizio, alla formazione del reddito.

Gli effetti complessivi sono differenti a seconda che la valutazione delle rimanenze effettuata alla fine di ciascun esercizio evidenzia un incremento di valore o un decremento dello stesso.

Nel primo caso, ipotizzando un costo di acquisto pari a 100 e un valore di rimanenza pari a 102, l'incremento di valore concorre alla formazione del reddito ed è pertanto soggetto a tassazione. Se la vendita nell'esercizio successivo è effettuata ad un prezzo di cessione pari a 97, si avrà una perdita effettiva pari a 3, tuttavia in bilancio appare una perdita pari a 5 e sono state pagate imposte su 2.

Nel secondo caso, si suppone una valutazione finale della rimanenza pari a 98. Il minor valore concorre alla formazione del reddito quale componente negativo e comporta un risparmio d'imposta. Se nell'esercizio successivo si percepisce dalla cessione un corrispettivo pari a 97, si avrà una perdita effettiva uguale a 3, tuttavia in bilancio appare una perdita pari a 1, e, inoltre, sono state risparmiate imposte su 2.

*In merito, sembrerebbe opportuno chiarire, al fine di evitare dubbi interpretativi, se il riferimento ai "relativi costi" include gli eventuali oneri accessori.*

Ai fini della determinazione dell'importo indeducibile, il comma 3-bis fa riferimento ai dividendi esclusi dalla tassazione percepiti nei 24 mesi precedenti il realizzo. La predetta limitazione potrebbe influenzare le scelte dei gruppi di impresa in merito alla distribuzione dei dividendi incentivandone la distribuzione entro la data di chiusura dell'esercizio.

Il comma 3-ter prevede il caso di azioni, quote e strumenti finanziari che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87 del TUIR.

Le lettere c) e d) dell'articolo 87 individuano alcuni dei requisiti necessari affinché le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 non concorrano alla formazione del reddito imponibile, ed in particolare:

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al DM emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

Per effetto del comma 3-ter, alle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni in società non residenti in paesi a fiscalità privilegiata e dotate dei requisiti di commercialità le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano limitatamente alle acquisizioni nei ventiquattro mesi prima del realizzo. In altri termini, per tali operazioni l'indeducibilità delle minusvalenze si applica soltanto relativamente ai titoli acquistati nei 24 mesi precedenti il realizzo.

Secondo la Relazione illustrativa, si è voluto escludere dall'applicazione della norma antielusiva i casi in cui le partecipazioni non posseggono i requisiti di cui all'articolo 87 a causa della mancanza di commercialità della partecipata o della sua residenza in un paradiso fiscale, in quanto condizioni "oggettive" che attengono alla società partecipata e non ai comportamenti del socio. Se le partecipazioni non rispondono a tali requisiti presso il cedente dopo che ne ha incassato i dividendi, è possibile ritenere che le medesime partecipazioni non abbiano fruito (presso il precedente titolare) e non potranno fruire (presso l'acquirente) del regime di *participation exemption*. In questi casi, l'indeducibilità, nei limiti dei dividendi esclusi da imposizione, della minusvalenza derivante dal realizzo di tali partecipazioni darebbe luogo a non congrui fenomeni di doppia imposizione.

Il comma 3-quater prevede infine l'applicazione dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

Il comma 3-quater conferma quindi, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni antielusive contenute nell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che l'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", dispone una disciplina antielusiva di carattere generale la quale prevede l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi previsti dall'ordinamento tributario allo scopo di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi.

Il **comma 2** dell'articolo 41 fissa la decorrenza delle predette disposizioni al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

## **Articolo 42**

### *(Grandi reti di trasmissione di energia)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per la tutela ambientale e per la salvaguardia dell'ecosistema, è istituita l'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell'energia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinati l'importo dell'addizionale, commisurato

anche all'estensione della rete, dovuto dai proprietari delle condotte di cui al comma 1, le modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

3. L'addizionale è a carico dei proprietari delle condotte di cui al presente articolo e ne sono vietate la rivalsa e la traslazione sugli utenti nonché la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

4. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

L'**articolo 42** in esame introduce, al **comma 1**, a partire dal 1 gennaio 2006 una addizionale erariale al canone ed alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di energia, al fine della tutela ambientale e della salvaguardia dell'ecosistema.

La norma viene quindi concepita come un'addizionale erariale ad una tassa preesistente, con finalità di tutela ambientale.

*In proposito, è da valutare se una addizionale come quella prevista dall'articolo in esame possieda le caratteristiche di un tributo ambientale che è caratterizzato, in genere, da una relazione specifica fra base imponibile (riferita ad unità fisiche di una sostanza che produce inquinamento) e danno derivato all'ambiente. Inoltre la rubrica dell'articolo appare elusiva.*

Si ricorda che la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stata introdotta, a livello regionale, dall'articolo 5 della legge n. 281/1970, secondo il quale sono soggette all'applicazione di questo tributo le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura. L'articolo 51 del D. Lgs. n. 446/1997 aveva abolito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; queste, tuttavia, sono state successivamente reintrodotte attraverso l'abrogazione della norma abolitrice, avvenuta con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 14, della legge n. 448/1998.

Per quanto concerne Province e Comuni, sono soggette alla tassa (articolo 38, D. Lgs. n. 507/1993) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi del **comma 2**, soggetti passivi d'imposta saranno i proprietari delle condotte di cui al comma 1.

Per quanto concerne l'importo dell'addizionale, questo verrà stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; con lo stesso decreto verranno stabilite le modalità di versamento dell'addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione dell'articolo.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'addizionale si terrà conto anche dell'estensione della rete (nonché di quanto previsto dal successivo comma 4 che quantifica le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame).

Il **comma 3**, ribadendo che l'addizionale è a carico dei proprietari delle condotte di cui al presente articolo, ne vieta la rivalsa e la traslazione sugli utenti, nonché la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

*Per effetto del divieto di traslazione l'addizionale sembrerebbe configurarsi come una tassa che finisce per gravare sui profitti delle aziende proprietarie delle grandi reti di trasmissione dell'energia (segnatamente Terna per la trasmissione dell'elettricità e Snam Rete Gas relativamente ai gasdotti).*

Infine il **comma 4** statuisce che dall'attuazione dell'articolo in esame debbano derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori ad 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Si segnala che un'imposta in somma fissa di tipo patrimoniale avente come base imponibile il volume delle condotte della rete di trasmissione nazionale e regionale del gas naturale situate in Sicilia è stata introdotta nel 2002 dalla Regione Sicilia.

Più in dettaglio, l'originario articolo 5 della legge reg. Sicilia n. 6/2001, allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, ha istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.

Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.

I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.

La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie. Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto. Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui sopra è ridotta del 10 per cento.

Il suddetto tributo è stato dichiarato non dovuto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo (1203/2003), che ha disposto la restituzione da parte della Regione di un acconto versato da un'azienda.

Il Tar Lombardia, chiamato in causa da Snam Rete Gas per ottenere il riconoscimento della tassa nelle tariffe di trasporto da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), riconobbe tale diritto esprimendosi altresì contro la tassa, sostenendo che aveva effetti equiparabili a quelli di un dazio e quindi era contraria alle normative in vigore sul libero scambio.

Anche la Commissione europea ha chiesto la soppressione del tributo e, in assenza di notizie su di una sua revoca, ha deferito l'Italia di fronte alla Corte di Giustizia UE nel dicembre 2004, valutando il tributo come potenzialmente in contrasto con la tariffazione doganale di competenza comunitaria, con il principio della libera circolazione delle merci e con un accordo di cooperazione siglato con l'Algeria.

### **Articolo 43**

#### *(Aggiornamento sanzioni)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente articolo assicura entrate non inferiori a</p> | <p>100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.</p> |
|--|--|

L'**articolo 43** in esame prevede l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006.

Si prevede, inoltre, che dall'attuazione della norma siano assicurate entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

*Si evidenzia che, alla luce del dato testuale (che parla semplicemente di "importi fissi"), la disposizione sembrerebbe riferirsi soltanto agli importi delle sanzioni che siano fissati in un'unica cifra e non a quelli che prevedono un minimo ed un massimo nell'ambito dei quali l'autorità che accerta la violazione individua e infligge la sanzione più adeguata al caso specifico.*

Le sanzioni sono la risposta dell'ordinamento al verificarsi di un fatto che si assume essere stato lesivo per un singolo o per più persone.

In particolare, le sanzioni pecuniarie consistono nell'inflizione, al soggetto che ha violato una norma, di una pena costituita da una somma di denaro. Di solito sono previste entro un minimo ed un massimo proporzionali al fatto lesivo commesso: la sanzione in concreto inflitta è stabilita in base alla gravità della violazione. Sanzioni pecuniarie sono previste nella gran parte delle branche del diritto.

Riguardo alle sanzioni penali il sistema sanzionatorio segue il principio di personalità, che si ritrova in materia di elemento soggettivo (errore, cause di esclusione della responsabilità, ecc.). Sanzioni penali pecuniarie sono l'ammenda e la multa; nel diritto penale le sanzioni pecuniarie possono costituire anche pene accessorie, comminate insieme alla pena principale.

Un aggiornamento in aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie comporta, di norma, il duplice obiettivo di ottenere un maggiore introito e di aumentare la funzione deterrente che la minaccia della comminatoria di una pena esplica.

Nel valutare gli effetti in termini di maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame andrebbe considerato che, per quanto concerne, ad esempio, il sistema delle sanzioni tributarie, vale il principio secondo cui, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole ossia la sanzione più bassa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Ciò comporta che, aumentando nel 2006 gli importi delle sanzioni tributarie, le nuove sanzioni di importo superiore si potranno applicare soltanto a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del provvedimento che le prevede e, dal momento che, generalmente, le violazioni delle norme tributarie (ed in particolare quelle per le imposte sui redditi e per l'IVA) vengono accertate diversi anni dopo la commissione dell'illecito, ciò potrebbe provocare uno sfasamento temporale dell'incremento degli introiti relativi.

## **Articolo 44**

*(Fondo famiglia e solidarietà)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006.

Il **presente articolo** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione finanziaria pari a 1.140 milioni di euro per il 2006, al fine di assicurare l'adozione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà sociale ed economica.

Si rileva che tale Fondo si aggiunge al Fondo nazionale per le politiche sociali (di cui all'articolo 59, comma 44, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ed iscritto nella Tabella C del presente disegno di legge finanziaria).

*L'articolo non reca indicazioni circa competenze e procedure per l'utilizzo del fondo.*

## **Articolo 45**

*(5 per mille per volontariato e ricerca)*

1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato;
- b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
- c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Il **comma 1** dell'articolo 45 prevede l'istituzione, per l'anno finanziario 2006 - a titolo iniziale e sperimentale - di un apposito Fondo in cui far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da destinare al perseguimento delle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato;
- finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Il **comma 2** precisa che resta fermo il meccanismo dell'8 per mille, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, cioè che il fondo istituito ai sensi del comma 1 è aggiuntivo a quello già vigente.

A decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali - viene destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica; tali quote vengono stabilite in base alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Gli ambiti di attività a cui devono essere riferiti gli interventi finanziati con l'otto per mille, per quanto concerne la quota di spettanza statale, sono individuati in interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali (articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985).

Ai fini dell'attuazione all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 è successivamente intervenuto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, che ha previsto l'emanazione di un apposito regolamento per l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'utilizzo dello stanziamento dell'otto per mille di competenza statale. In attuazione di quest'ultima norma si è infine provveduto con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

Il **comma 3** stabilisce che la determinazione dell'importo del Fondo si provvede sulla base degli incassi in conto competenza, relativi alla medesima imposta, risultanti dal rendiconto generale dello Stato e sulla base delle scelte espresse dai contribuenti.

La relazione tecnica stima una maggiore spesa pari a circa 270 mln., nell'ipotesi si una percentuale di contribuenti che presumibilmente effettueranno la scelta, in misura pari al 41%.

*Si segnala che la disposizione in esame richiama esplicitamente la scelta dei contribuenti tra i criteri considerati per la determinazione dell'entità del Fondo di cui al comma 1.*

*Sembrerebbe quindi trattarsi di un criterio diverso di quello utilizzato per la quota dell'8 per mille; come noto, in tal caso, la quota di coloro che non hanno fatto alcuna opzione viene assegnata comunque, integralmente, ai destinatari, mantenendo come criterio di riparto la percentuale di gradimento di coloro che hanno espresso la propria scelta.*

Il **comma 4** demanda ad un decreto, avente natura non regolamentare, il compito di stabilire modalità di richiesta, liste dei soggetti ammessi al riparto e modalità del riparto stesso.

*Il rinvio ad un decreto sembra prefigurare un percorso di attuazione della disposizione in esame simile a quello seguito per la ripartizione dell'8 per mille.*

## **Articolo 46**

### *(Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie)*

1. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

2. Ai benefici di cui al comma 1 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

3. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

L'**articolo 46** in esame prevede la costituzione, a decorrere dall'anno 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze diretto ad indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie.

Il fondo è destinato a coloro che investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie (**comma 1**), nonché ai risparmiatori che sono rimasti vittime del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (**comma 2**).

Condizione per poter accedere al fondo è l'aver sofferto un danno ingiusto che non sia stato altrimenti risarcito.

*Stante la genericità dei requisiti richiesti dalla disposizione in esame per accedere alle risorse del fondo, nonché la mancanza di indicazioni circa le modalità della sua gestione, è da ritenere che - nel silenzio dell'articolo - le necessarie disposizioni attuative possano essere emanate mediante l'esercizio, da parte del Governo, del generale potere di emanare regolamenti di attuazione della legge.*

Ai sensi del **comma 3**, il fondo predetto è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

Viene quindi demandata ad un successivo regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

- a) la definizione dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti;
- b) la definizione delle modalità di rilevazione dei conti e dei rapporti di cui sopra.

*Sembrerebbe più opportuno, alla luce della delicatezza della materia trattata, non lasciare totalmente alla fonte regolamentare l'individuazione delle caratteristiche dei fondi dormienti.*

*Si evidenzia, inoltre, che la Relazione illustrativa, nell'illustrare la disposizione, fa riferimento ad una serie di caratteristiche del fondo che non trovano riscontro nell'articolato in esame.*

*In particolare, si tratterebbe di un fondo alimentato con risorse - valori, denaro e altri beni mobili - depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito. Inoltre, a partire dal 2006, verrebbe fatto obbligo a banche di comunicare annualmente entro marzo l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci. Ancora, secondo la Relazione alla Banca d'Italia sarebbero riservati i poteri di verifica e di controllo per garantire l'adempimento degli obblighi.*

Si ricorda che la tematica dei cosiddetti conti dormienti è stata oggetto di lungo dibattito nell'ambito della discussione del disegno di legge AS N. 3328, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'articolo 14 di tale provvedimento, infatti, disponeva in materia di depositi giacenti presso le banche attraverso l'inserimento di un nuovo Capo I-bis al Titolo VI del Testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; l'articolo è stato tuttavia soppresso, nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, lo scorso 5 ottobre 2005, in quanto si è preferito rimandare proprio all'articolo del disegno di legge finanziaria 2006 in esame la regolamentazione della materia.

In sintesi, la norma suddetta mirava ad affrontare il problema dell'individuazione dei soggetti aventi diritti sui depositi giacenti, nel caso in cui l'assenza di movimentazione dei medesimi facesse ritenere che il titolare del deposito (per assenza o morte sopravvenuta) non fosse in grado di rivendicarlo.

La norma tendeva in primo luogo ad accertare l'eventualità che il titolare del contratto fosse deceduto, e, in caso affermativo, a rendere conoscibile agli eventuali eredi l'esistenza del diritto,

prevedendo, in mancanza di rivendicazioni, il temporaneo deposito della somma presso la Banca d'Italia e - decorso un termine di prescrizione fissato in dieci anni (cui andavano per altro aggiunti il precedente quinquennio di mancata movimentazione e i due anni nei quali si sviluppava il procedimento di ricerca dell'avente diritto) - la definitiva devoluzione al bilancio dello Stato, con vincolo di destinazione delle somme, in parte, al fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per il rimanente, alla riduzione del debito pubblico mediante assegnazione all'apposito fondo.

La stessa disciplina era estesa ai depositi e conti correnti postali, mentre un procedimento analogo a quello sopra descritto era previsto per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza: dopo la loro apertura, era previsto il compimento delle medesime ricerche e pubblicazioni, previste per i depositi, nel corso di due anni, durante i quali gli oggetti rinvenuti rimanevano depositati presso la banca. Decorso tale periodo senza che fosse stato reperito chi avesse diritto su di essi, il tribunale ne ordinava la vendita, assegnando alla banca quanto le spettava del ricavato. Il rimanente era depositato presso la Banca d'Italia e poteva essere parimenti rivendicato dagli aventi diritto entro dieci anni, decorsi i quali era devoluto al bilancio dello Stato.

### **Articolo 47**

*(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori)*

1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

**L'articolo 47, comma 1**, reca disposizioni relative al finanziamento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Il Fondo è stato istituito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) al fine di garantire i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri prevista ai sensi del capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia". Il richiamato articolo della finanziaria 2005 ha disposto il finanziamento del Fondo per il solo 2005 per un ammontare complessivo non superiore ai 10 milioni di euro; il successivo D.P.C.M. 28 giugno 2005, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato entità, criteri e modalità di presentazione delle istanze per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004.

Il comma in esame rifinanzia il Fondo in oggetto per il triennio 2006-2008, confermando l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati e stabilendo, analogamente alla previsione normativa della finanziaria 2005, che un successivo decreto di natura non regolamentare disponga in ordine all'entità, ai criteri ed alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.

Il **comma 2** dell'articolo in titolo dispone il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei minori - di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, confermando l'impegno di spesa già previsto in precedenza.

La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", all'articolo 17 stabilisce che le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per l'assistenza e la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale - fatte salve le previsioni di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - siano attribuite alla Presidenza del Consiglio; l'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha provveduto a disporre il rifinanziamento di dette funzioni per una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

## **Articolo 48**

### *(Eliminazione della tassa sui brevetti)*

1. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli

atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

L'**articolo 48** in esame prevede, al **comma 1**, l'abrogazione degli articoli 9 e 10, riguardanti gli atti soggetti alla tassa sui brevetti, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9 della tariffa citato di cui si propone l'abrogazione, sono sottoposti a tassa di concessione governativa i seguenti atti:

- brevetto per invenzioni industriali;
- licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali;
- trascrizione di atti relativi ai brevetti.

Ai sensi dell'articolo 10 della tariffa sono invece sottoposti a tassa di concessione governativa:

- brevetto per modelli di utilità;
- brevetto per modelli e disegni ornamentali.

*Si segnala che la norma in esame, nell'abrogare i citati articoli 9 e 10 della tariffa sulle concessioni governative, non tocca l'articolo 9-bis della stessa tariffa, concernente gli importi che devono essere versati all'atto dell'ottenimento della privativa per nuove varietà vegetali.*

L'invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale.

Il modello di utilità consiste in un ritrovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti.

Per disegno o modello s'intende, invece, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Si evidenzia che recentemente l'allegato 2-ter alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto, ha disposto l'aumento dell'importo della tassa di concessione governativa sui brevetti.

*Come si legge nella Relazione illustrativa, l'articolo 48 mira ad incentivare la registrazione di brevetti attraverso l'eliminazione di un onere che può influire negativamente sulla quantità delle registrazioni.*

*Va tuttavia considerato che una parte del gettito delle tasse sui brevetti deriva dalle cosiddette "annualità", cioè dagli importi corrisposti per il mantenimento dell'esclusiva: tali importi aumentano con il passare del tempo, al fine di evitare la conservazione dell'esclusiva su tecnologie che non vengono più sfruttate e che impediscono le iniziative da parte di altri soggetti.*

*Per quanto concerne i brevetti appartenenti a stranieri, poiché il meccanismo delle annualità incentiva operazioni di abbandono di brevetti non più attuali o non sufficientemente remunerativi, esso finisce per agevolare le imprese nazionali che traggono profitto dalla decadenza di quei diritti d'esclusiva avviando proprie ricerche. Limitatamente a questo aspetto, l'eliminazione delle annualità potrebbe quindi tradursi in un vantaggio in favore delle imprese straniere cui non corrisponderebbe un vantaggio analogo per quelle italiane, tenute comunque al pagamento dei diritti d'esclusiva all'estero.*

Il **comma 2** prevede l'aggiunta dell'articolo 27-*quater* alla tabella di cui all'allegato B annessa al DPR. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

In particolare, per effetto dell'inserimento dell'articolo 27-*quater* nella tabella riferita ad "atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", vengono esentate dall'imposta di

bollo tutte le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

L'introduzione dell'esenzione dall'imposta di bollo appare anch'essa finalizzata ad eliminare un ulteriore possibile disincentivo alla registrazione di nuovi brevetti.

## **Articolo 49**

### *(Detassazione della ricerca)*

1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

3. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

L'articolo in esame è volto a incentivare le erogazioni liberali nel campo della ricerca da parte delle società e di altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ridisciplinando parte della materia trattata nel vigente articolo 100 del TUIR e disponendo, al **comma 1**, che sono totalmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca a:

- università;
- fondazioni universitarie di cui alla legge n. 388 del 2000<sup>8</sup>;

si ricorda che l'art. 59, comma 3, della citata legge prevede che una o più università possano costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università, sono stati stabiliti con il regolamento di cui al DPR 24 maggio 2001, n. 254<sup>9</sup>;

- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici;
- fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM;
- il regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000 reca norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, stabilendo all'articolo 1 che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture;
- enti di ricerca vigilati dal MIUR, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'ISPELS;
- enti parco regionali e nazionali.

Viene contestualmente prevista l'abrogazione (dal successivo comma 3) della disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 100 del DPR n. 917/1986, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle università ed istituzioni ad esse assimilate. In proposito, la disposizione abrogata non appare del tutto sovrapponibile a quella introdotta dal comma 1 dell'articolo 49 in esame, che dispone la deducibilità relativamente ai soli "fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca".

Il **comma 2** esenta da tasse, imposte indirette, ad eccezione dell'IVA - per cui la relazione introduttiva specifica che esiste un vincolo comunitario - e da diritti dovuti a qualunque titolo, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1, riducendo anche del 90 per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione in parola. Tale previsione agevolativa sostituisce quella dell'art. 14, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005<sup>10</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, che viene pertanto abrogato dal successivo **comma 3**. Il medesimo comma abroga inoltre, come già ricordato, la lettera c) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR.

Anche la disposizione introdotta dal comma 2 in esame non appare del tutto sovrapponibile a quella del comma 3 di cui si dispone la contestuale abrogazione, in quanto il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 35/2005 non riporta le fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,

---

<sup>8</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

<sup>9</sup> Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

<sup>10</sup> Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

individuare con DPCM, tra i soggetti i cui atti di trasferimento a titolo gratuito sono esenti da tasse, imposte indirette ad eccezione dell'IVA e diritti.

La relazione tecnica indica che l'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di una riscrittura di norme già contenute nell'ordinamento tributario.

*Con riferimento alle vigenti Regole sulla redazione tecnica dei testi legislativi, desta perplessità la scelta di modificare una normativa contenuta in un Testo Unico senza modificare espressamente quest'ultimo, bensì ricorrendo ad una disposizione estranea ad esso.*

## **Articolo 50** *(Fondo innovazione)*

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

2. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il **comma 1** è diretto ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

Si riportano qui di seguito i principali progetti inclusi nel Piano in questione (cosiddetto PICO):

- il completamento del progetto Galileo per la creazione di una rete satellitare europea;
- la partecipazione alla realizzazione dei progetti europei Egnos e Sesame per la gestione del traffico aereo;
- la realizzazione di piattaforme informatiche per la tutela della salute, lo sviluppo del turismo, l'infomobilità, la gestione delle banche dati pubbliche e territoriali;
- l'attuazione di 12 programmi strategici di ricerca nei settori della salute, farmaceutico e biomedicale, dei sistemi di manifattura, della motoristica, della cantieristica navale e aeronautica, della ceramica, delle telecomunicazioni, dell'agroalimentare, dei trasporti e della logistica avanzata, dell'ICT e componentistica elettronica e della microgenerazione energetica;
- la creazione di 12 laboratori di collaborazione pubblico-privata per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno nei settori della diagnostica medica, dell'energia solare, dei sistemi avanzati di produzione, dell'e-business, delle bio-tecnologie, della genomica, dei materiali per usi elettronici, della bioinformatica applicata alla genomica, dei nuovi materiali per la mobilità, dell'efficacia dei farmaci, dell'*open source* del *software*, dell'analisi della crosta terrestre;
- lo sviluppo di 24 distretti tecnologici, che estendono l'esperienza dei distretti industriali italiani a settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo;
- l'ampliamento e l'uso razionale delle infrastrutture nel settore energetico e idrico;
- settori di rilevanza strategica aventi ricadute tecnologiche nei processi produttivi e nel benessere dei cittadini e in condizione di garantire una migliore tutela ambientale, con particolare attenzione alle fonti energetiche alternative.

Si ricorda che, nel marzo del 2000, si è tenuto a Lisbona un Consiglio Europeo straordinario dedicato ai temi economici e sociali dell'Unione Europea. In tale sede vennero introdotte importanti novità nella *guidance* delle politiche economiche degli Stati membri e dell'area nel suo insieme.

Innanzitutto venne istituzionalizzato il Consiglio Europeo di Primavera, un Vertice tra i Capi di Stato e di Governo da tenersi ogni anno a marzo e focalizzato interamente sui temi economici e sociali; venne inoltre evidenziato il ruolo cruciale del Consiglio Europeo nel definire le priorità di *policy* a livello comunitario.

In secondo luogo, venne definito un obiettivo strategico decennale e una strategia per attuarlo, denominata correntemente, appunto, "Strategia di Lisbona".

Infine, venne delineato un processo di coordinamento economico europeo in grado di rafforzare l'attuazione della strategia; tale processo prende avvio, ciascun anno, dal Consiglio Europeo di Primavera e si sviluppa nell'arco dell'intero anno tentando di conciliare i lavori delle diverse formazioni del Consiglio dell'Unione Europea.

L'obiettivo posto a Lisbona è quello di promuovere entro dieci anni l'affermazione di quella europea come "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale." (così, testualmente, recitano le [Conclusioni della Presidenza](#), par.5, marzo 2000).

Al fine di raggiungere tale obiettivo venne definita una strategia globale basata su tre pilastri fondamentali:

- un approccio microeconomico che predispone il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza, migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di ricerca e sviluppo, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno;
- una politica sociale attiva che mira a modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale;
- una visione macroeconomica coerente con il Trattato che si impegna a sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un adeguato *policy-mix*.

La Strategia mira alla piena occupazione e a un tasso medio annuo di crescita economica del 3 per cento.

La strategia di Lisbona prefigura una serie di interventi strutturali negli ambiti dell'occupazione, dell'innovazione, delle riforme economiche e della coesione sociale.

Il Consiglio Europeo di Göteborg, nel giugno del 2001, ha inoltre introdotto un quinto ambito di intervento: la sostenibilità ambientale. Vennero dunque stabiliti degli obiettivi settoriali necessari al soddisfacimento dell'obiettivo generale. Tra questi alcuni furono esplicitati in termini quantitativi (es. portare il tasso di occupazione al 70 per cento nel 2010), altri in termini qualitativi (es. ridurre tempi e costi delle *start-up*; aumentare l'investimento pro capite in risorse umane).

Gli Stati membri si impegnano a intraprendere le riforme strutturali essenziali al raggiungimento degli obiettivi.

Nei successivi Consigli Europei la strategia di Lisbona è stata monitorata e alcuni obiettivi sono stati specificati e/o cadenzati nell'arco del decennio, con l'intento di accrescere l'impegno verso le riforme.

In particolare, al Consiglio Europeo di Stoccolma (marzo 2001) vengono stabiliti degli obiettivi intermedi per il 2005 in termini di tassi di occupazione – generale e femminile – i cosiddetti *mid-term targets*.

Al fine di monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi settoriali, sia a livello comunitario che di singoli paesi, sono stati definiti una serie di indicatori strutturali. Gli indicatori forniscono una quantificazione del grado di sviluppo nelle cinque aree di riferimento menzionate. Sono inoltre stati inseriti alcuni indicatori "di background" per valutare il contesto economico generale.

Gli indicatori strutturali costituiscono il materiale di riferimento per l'elaborazione del *Synthesis Report* (il "Rapporto di Sintesi") preparato annualmente dalla Commissione Europea in vista del Consiglio Europeo di Primavera. Il Rapporto di Sintesi rappresenta il documento ufficiale per valutare l'evoluzione della Strategia di Lisbona. Nell'arco di questi quattro anni, gli indicatori sono stati raffinati e moltiplicati nell'intento di assicurare un'analisi sempre più accurata del processo in corso.

Il rischio era tuttavia che una continua evoluzione degli indicatori non permettesse un rigoroso confronto temporale rendendo meno leggibili i reali mutamenti in atto e, allo stesso tempo, che il proliferare degli indicatori fornisse un quadro sempre più frammentato dei risultati conseguiti. Per ovviare a questi inconvenienti, l'[ultimo Synthesis Report](#) (20/02/2004) concentra la sua analisi prevalentemente su una lista ristretta di 14 indicatori strutturali, il cui [elenco esaustivo](#) viene continuamente aggiornato e monitorato da Eurostat.

Nel Rapporto, oltre a riportare gli indubbi progressi fatti in questi 4 anni, viene messa in risalto l'urgenza di accelerare il passo delle riforme strutturali al fine di non mancare gli ambiziosi obiettivi posti per il 2010.

La Strategia di Lisbona riconosce al mercato il ruolo determinante nel promuovere la crescita economica, accrescere l'occupazione e rilanciare la competitività dell'Unione; tuttavia i Governi degli Stati membri hanno il compito fondamentale di guidare il mercato, creando favorevoli condizioni macroeconomiche e disegnando un appropriato sistema di incentivi. Ai *policy-makers* viene infatti affidato l'incarico di attuare politiche economiche improntate alla stabilità (dei prezzi, finanziaria, ecc.), che, allo stesso tempo, facilitino la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza e rafforzino il ruolo delle riforme strutturali, favorendo così la crescita e l'occupazione.

In particolare vengono individuate tre priorità che dovrebbero orientare l'intervento della finanza pubblica:

- ridurre la pressione fiscale sul lavoro, con particolare attenzione al lavoro poco qualificato, e migliorare gli incentivi impliciti nel sistema fiscale e di assistenza sociale al fine di sostenere elevati tassi di occupazione;
- ristrutturare la spesa pubblica per accrescere la componente di accumulazione di capitale, sia fisico che umano, e per stimolare la ricerca e sviluppo;
- garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo in particolare alla luce dell'evoluzione demografica della popolazione.
- L'intervento pubblico in queste direzioni viene rilevato da appropriati indicatori strutturali.

Il Consiglio Europeo di Lisbona ha infine rafforzato il processo di coordinamento delle politiche economiche all'interno dell'Unione, iniziando un'opera di sincronizzazione dei diversi processi settoriali esistenti, facenti capo a differenti formazioni del Consiglio. Nell'arco dell'anno, il processo prende avvio con la definizione delle priorità di politica economica per l'Unione Europea da parte dei Capi di Stato e di Governo riuniti al Consiglio Europeo di Primavera, e si sviluppa in accordo alle seguenti fasi principali:

- individuazione delle priorità di politica economica (marzo, Consiglio Europeo);
- definizione delle raccomandazioni (aprile-giugno, Consiglio dell'Unione Europea);
- preparazione dei programmi e piani di azione nazionali (ottobre-dicembre; Stati membri);
- valutazione dell'attuazione e del successo delle politiche economiche indicate (gennaio, Commissione Europea).

Preso atto del divario fra le aspettative che avevano accompagnato il varo della Strategia di Lisbona e i risultati ottenuti dal 2000 a oggi, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno deciso quest'anno di rilanciare la strategia di Lisbona centrandola su due obiettivi cardine: la crescita economica e l'occupazione.

Al Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 giugno 2005, essi hanno approvato gli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008. Dei 24 orientamenti, i primi 6 riguardano le politiche macroeconomiche da perseguire nel quadro dei vincoli imposti dall'Unione monetaria e dal Patto di stabilità, un secondo gruppo di 10 le misure microeconomiche di promozione della

competitività, dell'innovazione e dell'uso sostenibile delle risorse; un terzo gruppo di 8, misure volte a promuovere il pieno impiego<sup>11</sup>.

Sulla base di questi orientamenti generali, ciascuno Stato membro è stato chiamato a redigere entro il 15 ottobre 2005 un piano nazionale per la crescita e l'occupazione su base triennale (2005-2008), nel quale devono essere indicate le riforme e le altre misure di competenza nazionale necessarie ad avvicinarsi agli obiettivi della strategia di Lisbona.

La Commissione europea, dal canto suo, ha presentato il 20 luglio del 2005 il proprio piano comunitario per la crescita e l'occupazione, contenente le azioni di competenza dell'Unione, complementari a quelle contenute nei programmi nazionali e comunque convergenti verso i medesimi obiettivi della strategia di Lisbona.

A partire dal 2006, nell'autunno di ogni anno, gli Stati membri prepareranno un rapporto sullo stato di attuazione dei piani nazionali per la crescita e l'occupazione. La Commissione europea li analizzerà e li sintetizzerà in un rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona nell'Unione europea che verrà presentato dopo pochi mesi, a gennaio di ogni anno. Sulla base di questi rapporti, la Commissione potrà proporre al Consiglio eventuali emendamenti agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione.

A causa del poco tempo disponibile tra la presentazione dei piani nazionali a ottobre di quest'anno e il primo rapporto sulla strategia di Lisbona nell'Unione europea, a gennaio 2006 la Commissione si limiterà a commentare le riforme appena intraprese nei vari Stati membri. Il primo vero, sostanziale, rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona nell'Unione europea è previsto per il gennaio del 2007.

---

<sup>11</sup> Questo l'elenco degli orientamenti: "1. Garantire la stabilità economica per una crescita sostenibile; 2. Salvaguardare la sostenibilità economica e di bilancio, presupposto per la creazione di un maggior numero di posti di lavoro; 3. Promuovere un'allocazione efficiente delle risorse, orientata alla crescita e all'occupazione; 4. Far sì che l'evoluzione salariale contribuisca alla stabilità macroeconomica e alla crescita; 5. Favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche, politiche strutturali e politiche dell'occupazione; 6. Contribuire ad un'UEM dinamica e ben funzionante; 7. Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R & S, in particolare nel settore privato in vista della creazione di uno spazio europeo della conoscenza; 8. Favorire l'innovazione in tutte le sue forme; 9. Favorire la diffusione e l'utilizzo efficiente delle TIC e costruire una società dell'informazione pienamente inclusiva; 10. Rafforzare i vantaggi competitivi della base industriale; 11. Promuovere l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita; 12. Ampliare e rafforzare il mercato interno; 13. Garantire l'apertura e la competitività dei mercati all'interno e al di fuori dell'Europa, raccogliere i frutti della globalizzazione; 14. Creare un contesto imprenditoriale più competitivo e incoraggiare l'iniziativa privata grazie al miglioramento della regolamentazione; 15. Promuovere maggiormente la cultura imprenditoriale e creare un contesto più propizio alle PMI; 16. Sviluppare, migliorare e collegare le infrastrutture europee e portare a termine i progetti transfrontalieri prioritari; 17. Attuare strategie occasionali volte a conseguire la piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale; 18. Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita; 19. Creare mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento, rendere più attrattivo il lavoro e renderlo finanziariamente attraente per quanti sono in cerca di occupazione, come pure per le persone meno favorite e gli inattivi; 20. Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro; 21. Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali; 22. Garantire andamenti dei costi del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli all'occupazione; 23. Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano; 24. Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi bisogni in termini di competenze".

Nel 2008, il processo ricomincerà con la presentazione di nuovi orientamenti integrati, nuovi piani nazionali, nuovo piano comunitario, successivi rapporti nazionali e comunitari sullo stato di attuazione delle riforme - validi stavolta per il successivo triennio.

Gli orientamenti forniscono la struttura di base per la redazione dei piani nazionali per la crescita e l'occupazione. Tuttavia ciascuno stato membro ha piena libertà di fissare le priorità in coerenza con le singole situazioni nazionali.

La redazione dei piani nazionali deve comunque coinvolgere in un ampio giro di consultazioni, i Parlamenti, le parti sociali, le autonomie regionali e locali.

La Commissione europea ha inviato in ciascuno Stato membro una propria delegazione ad alto livello per facilitare sia il processo di redazione che quello di consultazione. Gli incontri in Italia si sono svolti tra il 19 e il 21 luglio.

Gli Stati membri sono stati invitati a nominare ciascuno un responsabile del proprio piano nazionale per la crescita e l'occupazione. Il governo italiano lo ha individuato nella figura del ministro per le politiche comunitarie, Giorgio La Malfa.

*In tale contesto, si colloca il Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione (PICO), adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 14 ottobre.*

Il Piano, dopo aver richiamato le peculiarità dell'economia italiana, ed in particolare la forte incidenza delle produzioni tradizionali realizzate da imprese di piccole dimensioni a conduzione familiare, vulnerabili nella competizione di prezzo, e l'importanza delle produzioni di elevata qualità (*made in Italy*), particolarmente esposte al rischio delle contraffazioni, enuncia gli obiettivi del PICO.

In proposito, il Piano italiano evidenzia come, a seguito delle consultazioni effettuate e dei lavori svolti, le 24 linee-guida indicate dal Consiglio europeo siano state raggruppate in cinque categorie operative prese come obiettivi prioritari del Piano in un quadro di stabilità monetaria e fiscale:

- l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;
- l'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano;
- l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
- la tutela ambientale.

Il Piano indica che cosa lo Stato intende fare per migliorare le condizioni di ambiente economico e sociale al fine di propiziare crescita e occupazione, ma soprattutto si prefigge di ampliare le libertà di scelta dei cittadini.

Il Piano, nel definire gli strumenti da attivare, comprende due categorie di interventi: provvedimenti aventi validità generale per il sistema economico e progetti specifici con ricadute positive sulla produttività e competitività dell'economia italiana.

I principali provvedimenti aventi validità generale consistono:

- in una più ampia liberalizzazione dell'offerta nel settore dei servizi in linea con gli orientamenti e le decisioni che sono in via di definizione in sede europea; una più libera espressione sia del mercato nei settori indicati dall'Autorità garante della concorrenza e dalle

Autorità di settore, sia dei prezzi per l'intera economia; una più efficace legislazione per prevenire le frodi in materia comunitaria e per contrastare le contraffazioni al fine di ridurre le distorsioni che esse generano nel funzionamento dei mercati;

- in un miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione e un contenimento dei suoi costi, prendendo come base di riferimento il Codice per l'amministrazione digitale già approvato e il Sistema pubblico di connettività in via di attuazione;
- nella creazione di un contesto normativo propizio agli investimenti, all'innovazione e allo sviluppo tramite una significativa riduzione della quantità di legislazione esistente ed un miglioramento della sua qualità (*bettero regulation*), per incidere sugli oneri regolatori e amministrativi che gravano sulle imprese e sui cittadini;
- in una migliore normativa concernente la vita delle piccole imprese e dei distretti produttivi, allo scopo sia di accrescere la consapevolezza dell'importanza delle tecnologie digitali e del loro uso a fini innovativi di processo e di prodotto, sia di promuovere un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza del lavoro, sia di proteggere i brevetti e la collocazione dei prodotti e degli investimenti all'estero;
- nella piena valorizzazione del capitale umano, attraverso una più efficace organizzazione del sistema di istruzione di base e superiore e della formazione professionale, anche per il personale delle pubbliche amministrazioni, che si estenda fino ad assicurare la formazione continua nell'intero ciclo di vita dei cittadini, crei un habitat favorevole al diffondersi della cultura digitale, stimoli e supporti l'attività di ricerca scientifica e, attraverso essa, l'innovazione tecnologica nei processi produttivi;
- nella creazione o il completamento di reti infrastrutturali per i collegamenti interni, intraeuropei e internazionali, con un particolare impegno nella realizzazione delle autostrade del mare;
- in un' incisiva attuazione della "politica di coesione europea" volta a ridurre le disparità economiche tra aree interne all'Unione, con particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia;
- in una più efficace incorporazione nei processi produttivi e nell'attività di consumo della domanda di protezione ambientale.

I principali progetti inclusi nel Piano riguardano, come anticipato nella parte iniziale della presente scheda:

- il completamento del progetto Galileo per la creazione di una rete satellitare europea;
- la partecipazione alla realizzazione dei progetti europei Egnos e Sesame per la gestione del traffico aereo;
- la realizzazione di piattaforme informatiche per la tutela della salute, lo sviluppo del turismo, l'infomobilità, la gestione delle banche dati pubbliche e territoriali;
- l'attuazione di 12 programmi strategici di ricerca nei settori della salute, farmaceutico e biomedicale, dei sistemi di manifattura, della motoristica, della cantieristica navale e aeronautica, della ceramica, delle telecomunicazioni, dell'agroalimentare, dei trasporti e della logistica avanzata, dell'ICT e componentistica elettronica e della microgenerazione energetica;
- la creazione di 12 laboratori di collaborazione pubblico-privata per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno nei settori della diagnostica medica, dell'energia solare, dei sistemi avanzati di produzione, dell'e-business, delle bio-tecnologie, della genomica, dei materiali per usi elettronici, della bioinformatica applicata alla genomica, dei nuovi materiali per la mobilità, dell'efficacia dei farmaci, dell'open source del software, dell'analisi della crosta terrestre;
- lo sviluppo di 24 distretti tecnologici, che estendono l'esperienza dei distretti industriali italiani a settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo;
- l'ampliamento e l'uso razionale delle infrastrutture nel settore energetico e idrico;

- settori di rilevanza strategica aventi ricadute tecnologiche nei processi produttivi e nel benessere dei cittadini e in condizione di garantire una migliore tutela ambientale, con particolare attenzione alle fonti energetiche alternative.

Le risorse finanziarie pubbliche messe al servizio del Piano sono in parte già incorporate negli stanziamenti di cassa previsti in bilancio fino al 2005 e in quelli di competenza previsti per il triennio 2006-2008, nonché nelle dotazioni aggiuntive per la politica di coesione comunitaria e, per la parte aggiuntiva, da fondi provenienti dalla cessione di attività reali dello Stato stimati nell'ordine dell'1% del PIL per il triennio di Piano (equivalenti a 13 mld di euro), di cui 3 mld, come si è visto, alla stregua del presente articolo del disegno di legge finanziaria, nel 2006. Complessivamente, nel triennio 2005-2008, il bilancio statale italiano mette a disposizione, per il rilancio della Strategia di Lisbona, complessivi 46 miliardi di euro, nel rispetto degli accordi raggiunti in sede europea, così suddivisi:

Obiettivo	Fino al 2005 *	Per il 2006-2008*	Nuovi Fondi PICO *	Totale parziale *
Area libera scelta	0,6	0,2	1,3	2,1
Ricerca & sviluppo	4,3	0,9	4,1	9,3
Capitale umano	0,9	0,2	0,4	1,6
Infrastrutture	23,6	2,5	5,2	31,3
Ambiente	0,4	--	1,7	2,1
<b>Totale</b>	<b>29,8</b>	<b>3,8</b>	<b>12,7</b>	<b>46,4</b>

\* Gli stanziamenti sono in miliardi di euro

L'insieme dei provvedimenti e progetti dovrebbero far avvicinare le spese in ricerca e sviluppo (R&S) all'obiettivo del 3 per cento del PIL suggerito dalla Commissione, anche se il PICO avanza riserve sulla significatività di questo parametro, in generale, e in particolare per una struttura economica come quella prevalente in Italia. Più significativa appare invece la stima effettuata sull'impatto macroeconomico derivante dall'attuazione del Piano: l'innalzamento del reddito potenziale attuale è valutato nell'ordine dell'1 per cento con effetti disinflazionistici strutturali stimati in 30 centesimi di punto e un parallelo rafforzamento del potere di acquisto salariale. Si valuta inoltre che esso induca un incremento dell'occupazione nell'ordine dei 200 mila posti di lavoro, con una significativa concentrazione tra i giovani.

Anche se non in misura quantificabile a priori, questi effetti aumenteranno per le sinergie create dalla simultanea attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona negli altri 24 paesi dell'Unione e dell'azione che la Commissione europea esplicherà nei contenuti dopo la presentazione dei Piani nazionali. Ne consegue che gli effetti del rilancio della Strategia di Lisbona potranno essere stimati correttamente una volta valutati congiuntamente i contributi dati dalla Commissione di Bruxelles e dai paesi membri.

Il **comma 2** precisa che le erogazioni del fondo di cui al precedente comma saranno operate soltanto sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o di alienazione di beni dello Stato (e comunque nel limite di 3 mld di euro per il 2006).

Il **comma 3** circoscrive la possibilità di accedere al fondo ai soli interventi individuati dal Piano di cui al comma 2, ed affida ad apposite delibere del CIPE la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e il riparto fra gli stessi delle relative risorse.

Il **comma 4** precisa che le risorse finanziarie assegnate dal CIPE (deve ritenersi, nell'ambito delle previsioni di cui al presente articolo) costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma *6-bis* dell'articolo *11-ter* della legge n. 468 del 1978.

## **Articolo 51**

### *(Riduzione del costo del lavoro)*

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

2. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il **comma 1** dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una riduzione, pari ad un punto percentuale, del complesso delle aliquote contributive (a carico del datore di lavoro) della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" dell'INPS, di cui all'art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

Il **comma 2** specifica i criteri di priorità, ai fini dell'individuazione delle aliquote contributive, relative alla suddetta Gestione INPS, da sottoporre a riduzione.

## **Articolo 52**

### *(Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)*

1. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

L'**articolo 52** concerne la rimodulazione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il **comma 1** conferma i criteri di rideterminazione già attualmente previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38<sup>12</sup>, specificando che la medesima rimodulazione deve in ogni caso garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni e non può comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che la rimodulazione sia operata in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno e che, in sede di prima applicazione, si provveda entro il 28 febbraio 2006.

La rideterminazione è sempre stabilita secondo la procedura di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.Lgs. n. 38 (cioè, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

---

<sup>12</sup> *Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.*

**Articolo 53, commi 1-2**  
*(Definizione di distretti)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

2. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

Il **comma 1**, in vista dell'attribuzione ai distretti produttivi delle nuove, rilevanti funzioni nelle materie fiscali, contabili e amministrative e finanziarie contemplate al successivo comma 3, prevede che questi siano oggetto di un intervento di riorganizzazione, secondo le direttrici che seguono.

I nuovi distretti sono indicati dal comma in esame come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale aventi le seguenti finalità, da perseguirsi "secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale"<sup>13</sup>):

- accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento;
- miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

La definizione di caratteristiche e modalità di individuazione dei nuovi distretti è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare di concerto con i Ministri delle Attività produttive, delle Politiche agricole e forestali, dell'Istruzione, università e ricerca e per l'Innovazione e le tecnologie).

Nel testo del comma si prefigura peraltro sin d'ora la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali.

I primi, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel settore dei distretti produttivi, sono caratterizzati dalla comune appartenenza delle imprese che vi afferiscono, oltre che ad un medesimo settore produttivo, ad uno stesso ambito territoriale.

I distretti funzionali sono invece definiti nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge "una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di *mutual business*; si prescinde così dalla sussistenza di legami con specifici territori, in funzione del perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o comunque connesse, ai fini dell'accesso ad opportunità presenti sul mercato che presuppongono una integrazione dell'offerta produttiva ovvero ai fini dell'ammissione a determinati regimi particolari all'uopo previsti dalla legge".

Si segnala che, alla stregua del successivo comma 9, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, "fatta salva la compatibilità comunitaria", avrà luogo in un primo tempo, in via sperimentale, limitatamente ad uno o più distretti che saranno individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze testè richiamato. Una volta conclusa la fase sperimentale, si darà poi corso, progressivamente, all'applicazione delle disposizioni in questione ai rimanenti distretti.

Alla stregua del successivo **comma 2**, l'adesione ai distretti da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera. Tale disposizione appare sostanzialmente pleonastica, in considerazione del fatto che la definizione dei distretti contenuta nel comma 1 già fa riferimento,

---

<sup>13</sup> Il principio di sussidiarietà orizzontale attiene alla regolazione dell'esercizio delle competenze fra singoli e formazioni sociali intermedie, da un lato, e poteri pubblici dall'altro. La sussidiarietà verticale viene invece in considerazione quale criterio di riparto delle competenze: "verso il basso", fra lo Stato e le sue articolazioni territoriali; "verso l'alto", fra lo Stato e l'Unione europea. Il principio di sussidiarietà trova oggi come è noto espressa menzione nella Costituzione, che all'articolo 118, quarto comma, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". La nozione era già richiamata dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge n. 15 marzo 1997, n. 59 (prima "legge Bassanini"), secondo il quale il conferimento di funzioni agli enti territoriali deve osservare, tra gli altri, "il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati".

Si ricorda infine che, alla stregua dell'articolo 3, comma 5, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

utilizzando la locuzione "libere aggregazioni", al carattere volontario della partecipazione delle singole imprese ai nuovi distretti. Appare d'altra parte difficile ipotizzare che dalla disposizione possa enuclearsi, *a contrario*, un ambito soggettivo di imprese che, non essendo, in ipotesi, "industriali, dei servizi, turistiche ed agricole", si troverebbero ad essere assoggettate obbligatoriamente all'adesione ai nuovi distretti. Ciò, in relazione alla problematica configurabilità di una siffatta categoria residuale di imprese, e comunque in difetto di elementi suscettibili di orientare l'interprete nel senso di una vincolatività dell'adesione di talune imprese ai nuovi distretti.

Si ricorda che la normativa nazionale di riferimento in materia di distretti produttivi è contenuta nella legge 5 ottobre 1991, n. 317 ("Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"), la quale, all'articolo 36, dopo averne enunciato la nozione (art. 36, co. 1: "Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese"), ha affidato alle regioni il compito di individuare i rispettivi ambiti territoriali. Lo stesso articolo 36, al comma 3 prevede per le aree così delimitate la possibilità di dar luogo al finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

Successivamente è intervenuta a modificare tale contesto normativo la legge 11 maggio 1999, n. 140 ("Norme in materia di attività produttive"), la quale, all'articolo 6, ha introdotto la definizione di sistema produttivo locale, inteso come contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna, e ha altresì ridefinito i distretti industriali come quei sistemi produttivi locali che sono caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese. Sempre ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140/1999, le regioni sono chiamate a individuare i sistemi produttivi locali e provvedono al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

I distretti industriali italiani rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo italiano, configurandosi come sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione e dall'elevata specializzazione produttiva. Nati per favorire, in zone con determinate caratteristiche economiche, la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, i distretti italiani si sono sviluppati in maniera largamente autonoma durante gli ultimi decenni, concentrando le loro attività su settori specifici (tessile, abbigliamento, meccanica, cuoio) nei quali hanno acquisito e sviluppato vantaggi competitivi particolarmente rilevanti.

In generale, i distretti industriali sono composti da aziende a forte tradizione artigianale e di dimensioni medio-piccole. L'azienda del distretto è quasi sempre a gestione familiare, e spesso gli stessi impianti sono fisicamente localizzati nelle vicinanze della residenza dell'imprenditore "capo-famiglia". Le piccole imprese indipendenti tra di loro sono integrate e specializzate in fasi diverse di uno stesso processo produttivo.

I distretti non sono tuttavia semplicemente un insieme, magari specializzato e localizzato in un territorio, di imprese, ma sono raggruppamenti che tendono a cogliere le possibili sinergie esistenti, mentre il territorio, che non costituisce un semplice sfondo all'interno del quale operano e producono tali imprese, rappresenta una vera infrastruttura di integrazione sociale, economica, verticale ed orizzontale dei cicli produttivi, il luogo nel quale si sono depositate le tradizioni produttive, le conoscenze pratiche, difficili da trasferire altrove.

Al 1° settembre 2004, 8 regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio) e 4 del Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Basilicata e Sardegna) avevano provveduto all'individuazione dei distretti industriali sulla base degli indirizzi contenuti nelle normative nazionali di riferimento (161 distretti industriali). In base ai più recenti dati dell'ISTAT, i distretti industriali sono invece in complesso 199, di cui 59 nel Nord-Ovest, 65

nel Nord-Est, 60 nel Centro e 15 nel Mezzogiorno. Nei 199 distretti risiedono circa 14 milioni di persone (25 per cento del totale Italia); al loro interno operano circa 239 mila unità locali manifatturiere (40 per cento Italia) con 2,2 milioni di addetti (45 per cento Italia) e una dimensione media di 9 addetti per unità locale. Le specializzazioni produttive più rappresentate sono nell'ordine le seguenti: tessile e abbigliamento (70); prodotti per la casa (37); meccanica (33); pelli, cuoio e calzature (28); alimentari (17); carta e poligrafiche (6); altri 8 distretti presentano specializzazioni varie. Le prime quattro menzionate branche di attività coincidono con quelle che emergono per i distretti delle regioni; a esse fanno riferimento 168 distretti (l'84 per cento del totale).

### **Articolo 53, comma 3**

#### *(Disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie per i distretti produttivi)*

3. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 1 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società;

2) si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 1, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui al presente articolo;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei commi precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 1 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) gli elementi obiettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle

disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 1 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato,

*b) contabili e amministrative:*

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le

imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a questi ultimi, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

*c) finanziarie:*

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con

regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di

credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea;

b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;

c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea;

d) favorire la costituzione, da parte delle piattaforme, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del Distretto.

Il **comma 3 dell'articolo 53** in esame prevede l'applicazione di una serie di disposizioni fiscali, contabili ed amministrative, nonché finanziarie, relativamente ai distretti produttivi individuati dal comma 1 (ed alla cui scheda di lettera si rinvia). Con esse viene in sintesi prevista la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita ad un ambito comune sul terreno della fiscalità, degli adempimenti amministrativi e della finanza.

La **lettera a)** del comma 3 individua una serie di disposizioni di carattere fiscali applicabili ai distretti.

In sintesi, vengono previste due diverse possibili aggregazioni, costituite rispettivamente dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria), a cui possono accedere anche le imprese non soggette all' imposta sul reddito delle società (Ires). Va evidenziato che il ricorso a tali forme di aggregazione è comunque opzionale.

Tanto la tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) che la tassazione unitaria (applicabile tanto alle imposte sul reddito, quanto alle entrate locali) individuano il distretto come unità fiscale di riferimento.

La tassazione consolidata ricalca l'istituto del consolidato nazionale disciplinato nella Sezione II del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti. Viene quindi consentita, ad esempio, la compensazione intradistrettuale delle perdite fiscali.

La tassazione unitaria individua il distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi, dei tributi e delle altre somme dovute agli enti locali. La caratteristica della tassazione distrettuale unitaria consiste nel ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute.

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi -quanto alle imposte dirette - alla natura, tipologia ed entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Tali elementi vanno determinati dall'Agenzia delle entrate previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato relativamente ai tributi ed alle altre somme dovute agli enti locali, si rimanda ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica di quanto dovuto dal distretto nel suo complesso previa consultazione degli organismi rappresentativi dei distretti e delle categorie interessate.

La ripartizione del carico concordato nell'ambito del distretto è rimessa al distretto stesso, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, e sulla base di principi di mutualità. Nell'ipotesi di osservanza del concordato, i controlli fiscali sono limitati al monitoraggio ed alla acquisizione dei dati necessari per la definizione dei futuri concordati, ferma in ogni caso la vigilanza sulla commissione di eventuali reati.

Più analiticamente, la **lettera a), numero 1)**, consente alle imprese facenti parte di un distretto, di esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione del distretto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società.

Il **numero 2)** prevede che si osservino, nell'imposizione sui distretti, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del Tuir relative alla tassazione di gruppi di imprese residenti.

Il **numero 3)** include i distretti fra i soggetti passivi dell'Ires, di cui all'articolo 73, comma 1, lett. b), del Tuir (ossia tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) in caso di opzione per la tassazione unitaria.

Il **numero 4)** sottolinea che qualora le imprese componenti il distretto abbiano optato per la tassazione unitaria, il reddito imponibile del distretto comprenderà quello delle stesse imprese.

Il **numero 5)** specifica che la determinazione del reddito unitario, nonché dei tributi, dei contributi e delle altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, sulla base delle disposizioni dei numeri seguenti.

Il **numero 6)** prevede che, fermo il disposto dei commi precedenti, ed indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti possano concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti per almeno un triennio. Per la determinazione delle imposte si tiene conto di natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

Ai sensi del **numero 7)** è il distretto stesso a dover ripartire il carico tributario tra le imprese ad esso appartenenti, sulla base di criteri di trasparenza e parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità.

Il **numero 8)** stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Il **numero 9)** prevede che l'Agenzia delle entrate determini gli elementi obiettivi per la quantificazione delle imposte di cui al numero 6, previa consultazione delle categorie interessate e degli organi rappresentativi del distretto.

Il **numero 10)** sottolinea come resti fermo per le imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. I controlli, nel caso in cui il concordato sia osservato, vengono eseguiti all'unico scopo di monitorare, prevenire ed elaborare i dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6.

I distretti di cui al comma 1, ai sensi del **numero 11)**, possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno.

Il **numero 12)** stabilisce che la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto dell'attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per tutto il distretto.

Il **numero 13)** statuisce che compete agli enti locali interessati di stabilire i criteri generali per la determinazione di quanto dovuto dai distretti, consultando preventivamente le categorie interessate e gli organismi dei distretti.

Il **numero 14)** impone di utilizzare criteri di trasparenza e parità di trattamento, nonché principi di mutualità, nella ripartizione del carico tributario fra le imprese interessate che è affidata al distretto.

Il **numero 15)** infine attribuisce ai controlli, in caso di osservanza del concordato, il solo scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato.

La **lettera b)** del comma 3 individua alcune disposizioni contabili ed amministrative applicabili ai distretti.

In sintesi, con l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico delle imprese viene prevista la facoltà per il distretto di svolgere funzioni quali l'esecuzione, in nome e per conto dell'impresa, degli adempimenti burocratici connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché la "certificazione" della esattezza dell'iter procedurale seguito.

A fronte di questa attività amministrativa svolta dal distretto, la cui rispondenza alle norme di legge è dichiarata dal distretto stesso, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono di conseguenza nei riguardi delle imprese senza esperire alcun altro controllo.

Viene altresì consentito ai distretti di accedere con apposita convenzione ai sistemi informativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, rimandando ad un successivo decreto l'individuazione delle concrete modalità applicative della disposizione.

Più in dettaglio, la lettera b) prevede che al fine di favorire la semplificazione e l'economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possano intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici (ovvero dare un impulso a procedimenti amministrativi) attraverso il distretto.

In questo caso le domande, le richieste, le istanze ecc. idonee ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo (incluse le fasi partecipative), se espressamente formate dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti, si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese. Nel momento in cui il distretto dichiara inoltre di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti necessari per l'avvio, la partecipazione e la conclusione del procedimento amministrativo con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a provvedere senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti.

Si prevede altresì la possibilità per i distretti di comunicare anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere altresì, su base convenzionale, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Viene quindi demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni del presente comma (*rectius*: della presente lettera), con decreto di natura non regolamentare.

Infine la **lettera c)** del comma 3 individua una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti. Si tratta in particolare di interventi diretti ad incentivare l'accesso al credito, al contenimento dei rischi, alla capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto.

A tale proposito, vengono anzitutto previsti interventi di cartolarizzazione dei crediti delle imprese facenti parte dei distretti al fine di favorire la concessione di crediti tanto ai distretti che alle imprese che ne fanno parte.

In particolare il **numero 1)** della lettera c) rimanda ad un regolamento del Ministro dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e la Consob, per l'individuazione delle semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, e ceduti ad un'unica società cessionaria.

Con lo stesso regolamento, ai sensi del **numero 2)** possono essere stabilite le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 (*rectius*: numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti che sono stati oggetto di cessione.

Il **numero 3)** estende le disposizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti. Le condizioni per l'estensione vengono stabilite con il regolamento di cui sopra.

Si ricorda che l'articolo 7-*bis* della legge n. 130/1999 dispone, al primo comma, in tema di obbligazioni bancarie garantite, che le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 (relativo alle società di cartolarizzazione, in particolare alla separazione tra il patrimonio della società da quello di ogni singola operazione e delle operazioni fra loro), all'articolo 4 (relativo alle modalità ed all'efficacia della cessione) e all'articolo 6, comma 2 (relativo alle disposizioni fiscali e di bilancio, in particolare alle agevolazioni concesse a determinati soggetti e categorie) della stessa legge si

applichino, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

Il secondo comma stabilisce che i crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori siano destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

Il terzo comma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applichino a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

Secondo quanto stabilito nel quarto comma alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 (concernente “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”). Inoltre, dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della stessa legge a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrice. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, e successive modificazioni (riguardante “disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”).

Il quinto comma stabilisce che sia il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato sentita la Banca d'Italia, ad adottare disposizioni di attuazione dello stesso articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

Secondo quanto prescritto nel sesto comma, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione dell'articolo 7-bis. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

Il settimo comma prevede che ogni imposta e tassa sia dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Per le banche e gli altri intermediari che concedono crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alla emissione di obbligazioni bancarie garantite, il **numero 4)** prevede la possibilità di effettuare ulteriori accantonamenti (rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti) alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento di cui sopra.

Infine il **numero 5**), allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre le misure finalizzate a:

- a) assicurare che la garanzia che prestano i confidi sia riconosciuta come uno strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea;
- b) favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi;
- c) facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea;
- d) favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte.

In proposito, si ricorda che il nuovo accordo di Basilea (più noto come Basilea 2) è un accordo sui requisiti patrimoniali delle banche approvato il 26 giugno 2004 dalle banche centrali e dalle autorità di vigilanza del Gruppo dei dieci. Si tratta di un testo, elaborato dal Comitato di Basilea<sup>14</sup>, destinato a diventare operativo tra la fine del 2006 ed il 2007 e che andrà a sostituire quello elaborato nel 1988.

Scopo dell'accordo è quello di aumentare la stabilità del sistema bancario internazionale rendendo le banche più sensibili al controllo dei rischi di credito, di mercato e operativi; per raggiungere tale obiettivo, sono state definite, in estrema sintesi, nuove regole fondate su tre "pilastri":

- I) il primo pilastro è quello dei requisiti patrimoniali minimi, che si traducono in vincoli all'operatività bancaria al fine di garantire la solidità economica e finanziaria delle banche;
- II) il secondo pilastro riguarda l'efficienza della vigilanza nella gestione del rischio da parte delle banche, che implica per le Banche centrali la verifica sulla disponibilità da parte delle banche dei requisiti patrimoniali minimi e il controllo del rischio degli impieghi, al fine di prevenire la possibilità che il capitale scenda al di sotto della soglia minima;
- III) il terzo pilastro, infine, concerne la disciplina del mercato e la trasparenza, e si traduce in regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

Per quanto riguarda il rischio di credito, Basilea 2 introduce la possibilità di scegliere fra una pluralità di metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali, in particolare:

- un metodo *standard (standardised approach)* basato sull'utilizzo di *rating* esterni forniti dalle agenzie specializzate, in base ai quali vengono applicati coefficienti prudenziali *standard* predefiniti dall'Autorità di vigilanza;
- un metodo più sofisticato, utilizzando *rating* interni, che permette di correlare meglio il capitale regolamentare al rischio effettivo; esso si suddivide a sua volta in una metodologia di base (*foundation approach*) ed una metodologia avanzata (*advanced approach*), in relazione alla capacità delle banche di stimare direttamente alcuni parametri necessari alla valutazione del coefficiente prudenziale da applicare all'esposizione sottostante.

---

<sup>14</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei regolamenti internazionali in Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

## **Articolo 53, commi 4-7**

*(Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)*

4. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

5. L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

6. L'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

7. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sistema produttivo italiano presenta com'è noto aspetti fortemente peculiari rispetto a quelli rilevabili negli altri Paesi industrializzati, essendo caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di imprese di piccola dimensione specializzate nei settori a medio-bassa tecnologia, dall'agro-alimentare, al calzaturiero, al tessile-abbigliamento, all'arredamento.

La maggioranza di tali imprese, pur svolgendo in molti casi una intensa innovazione dei processi produttivi basata sull'acquisizione di tecnologie già disponibili, non possiede le risorse professionali e finanziarie per investire in ricerca ed innovazione.

Per queste sue caratteristiche, il sistema produttivo italiano richiede ad avviso di molti osservatori l'individuazione di strumenti idonei ad assicurare l'accesso effettivo delle piccole e medie imprese a servizi tecnologici esterni qualificati, così da favorire l'acquisizione delle nuove tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti.

Sul lato dell'offerta di servizi per l'innovazione, la realtà italiana presenta un vasto e articolato panorama composto di centri di servizio e di competenze tecniche e scientifiche diffuse all'interno dei centri di ricerca e delle università.

Tale offerta è alimentata innanzitutto dal sistema universitario e dalle principali istituzioni scientifiche nazionali. La ricerca industriale è inoltre sostenuta da alcuni grandi centri privati, emanazione delle più importanti aziende del paese.

Accanto a tali soggetti, operano inoltre un gran numero di strutture di servizio per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese, promosse dalle associazioni imprenditoriali, dalle camere di commercio, dagli enti locali e dalle stesse università.

Se ricca e variegata appare la presenza di strutture legate al territorio, si manifestano però alcune criticità riconducibili alla frammentazione dell'offerta dei servizi per l'innovazione e alla ridotta specializzazione delle strutture che li erogano, fattori questi che secondo molti osservatori impediscono spesso alle imprese di sfruttare pienamente il potenziale innovativo disponibile.

In tale contesto, il **comma 4** prevede l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

L'Agenzia è chiamata a concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive.

In funzione di tali obiettivi, l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale (**comma 5**), anche attraverso la stipulazione di convenzioni e contratti (**comma 6**) con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità (locuzione che potrebbe forse essere meglio riformulata facendo riferimento ad un elemento oggettivo - quale quello della condivisione dell'ambito di operatività dei soggetti con i quali possono intercorrere gli accordi in parola - in luogo di quello della condivisione delle finalità, che a rigore attiene alla sfera soggettiva delle valutazioni e delle volizioni dei titolari degli organi degli enti interessati).

L'Agenzia, alla stregua delle indicazioni contenute nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, tende a rendere più agevole ed efficace per le piattaforme industriali l'accesso ai "fornitori di tecnologia" su scala nazionale ed internazionale (università, centri di ricerca, eccetera), assicurando così ad esse la possibilità di meglio corrispondere ai bisogni e alle strategie delle imprese di riferimento sul versante dell'innovazione tecnologica.

Compito dell'Agenzia è assistere le piattaforme industriali in ogni fase del percorso di ricerca, applicazione ed ingegnerizzazione di una nuova tecnologia, attraverso: la ricerca e il costante aggiornamento di nuove tecnologie di prodotto e/o processi industriali presso università e istituti di ricerca; lo sviluppo di nuovi processi/applicazioni industriali; la realizzazione di programmi di formazione; l'implementazione di nuovi processi/applicazioni industriali.

A tal fine, l'Agenzia opera come: interfaccia fra le piattaforme industriali ed il mondo della ricerca nazionale ed internazionale (*scouting*); osservatorio delle piattaforme industriali, per l'analisi dei reali bisogni di ricerca e sviluppo e la conseguente proposta di nuove soluzioni tecnologiche

(diffusione); struttura di supporto per la realizzazione delle iniziative selezionate (*delivery*), mediante l'offerta di programmi di formazione sulle nuove tecnologie, programmi di tutoraggio per l'implementazione delle nuove tecnologie, supporto per l'analisi dei relativi impatti economici e eventuale assistenza nella fase di ricerca di fondi.

L'Agenzia (**comma 7**) è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è rimessa anche l'approvazione dello statuto (deve ritenersi, nel testo adottato dai competenti organi dell'Agenzia stessa) e, attraverso decreti di natura non regolamentare, la definizione di criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali.

### **Articolo 53, commi 8-10**

*(Ambito di applicazione e regime transitorio. Oneri finanziari)*

8. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 1 si applicano anche ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83.

9. Fatta salva la compatibilità comunitaria, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 1. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Il **comma 8** estende l'applicazione delle nuove disposizioni relative ai distretti:

- ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228<sup>15</sup>;
- ai sistemi produttivi;
- ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317<sup>16</sup>;
- ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83<sup>17</sup>.

Alla stregua del successivo **comma 9**, come accennato in sede di commento al comma 1, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, "fatta salva la compatibilità comunitaria", avrà luogo in un primo tempo, in via sperimentale, limitatamente ad uno o più distretti che saranno individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze testè richiamato. Una volta conclusa la fase sperimentale, si darà poi corso, progressivamente, all'applicazione delle disposizioni in questione ai rimanenti distretti.

Il **comma 10** pone un limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo di 50 milioni di euro annui a

---

<sup>15</sup> Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*) all'articolo 13 reca la definizione dei "distretti rurali e agroalimentari di qualità", affidandone peraltro la concreta individuazione alle regioni. I primi sono i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 caratterizzati dalla sussistenza di un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. I distretti agroalimentari di qualità sono invece i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

<sup>16</sup> Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale trovano la loro definizione e la relativa disciplina nell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Alla stregua delle disposizioni in esso contenute, si definiscono: sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna; distretti industriali quelli fra i sistemi produttivi locali testè menzionati caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; consorzi di sviluppo industriale, quelle strutture consortili, alle quali è riconosciuto il carattere di enti pubblici economici, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, aventi finalità promozionali orientate alla creazione e sviluppo nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi (finalità perseguite attraverso la realizzazione e gestione, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

<sup>17</sup> *Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.*

## **Articolo 54** *(Banca del Sud)*

1. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».

2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

*a)* lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

*b)* il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

*c)* le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

*d)* le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

L'**articolo 54** in esame prevede, al **comma 1**, la costituzione di una "Banca del Mezzogiorno". Detta banca, che dovrà essere costituita in forma di società per azioni, viene istituita con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Sud d'Italia.

Come si legge nella Relazione illustrativa, la disposizione dell'articolo 54 è diretta a creare una banca radicata nel territorio meridionale, espressione della classe imprenditoriale locale, che sia in grado di praticare "una politica selettiva del credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso".

Il **comma 2** demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (*per la cui emanazione non è tuttavia previsto alcun termine*) l'individuazione degli elementi caratterizzanti la Banca. La futura disciplina dovrà comunque essere coerente con la normativa comunitaria in materia, nonché con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto "Testo unico bancario").

Il comma 2 elenca pertanto le caratteristiche della futura Banca del Mezzogiorno.

a) Per quanto riguarda lo statuto della Banca, questo dovrà essere ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari.

b) Per quanto concerne il capitale della Banca, si prevede:

- i soci fondatori saranno prevalentemente soggetti pubblici, e specificamente lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio. A questi si aggiungono altri enti e organismi (anche privati, si suppone);

- nonostante la natura dei principali soci fondatori, il capitale dovrà essere in maggioranza privato. Il capitale, inoltre, dovrà essere aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso;

- la previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali.

*Le caratteristiche di tale privilegio non vengono precisate, così come non vengono meglio specificate le modalità per l'individuazione dei "vecchi soci dei banchi meridionali".*

c) La Banca dovrà provvedere all'acquisizione di marchi e di denominazione di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari. L'acquisizione, da realizzarsi ricorrendo a trasparenti offerte pubbliche, dovrà essere effettuata entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca.

*In proposito si evidenzia come appaia eccessivamente generico il riferimento alle necessità operative della Banca quale limite per l'acquisizione di marchi e denominazioni di rami di azienda già appartenuti ai banchi del Sud; tale acquisizione sembrerebbe un obiettivo di lungo periodo.*

d) Viene prefigurato un ruolo per la Banca del Mezzogiorno nelle politiche di sviluppo delle aree sottoutilizzate. In particolare, si prevede che la Banca possa accedere ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate prestate da organismi sopranazionali.

Il **comma 3** dispone l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della banca da parte dello Stato quale socio fondatore.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce il contenuto della proposta di legge (primo firmatario l'on Tremonti) recante "Costituzione, in forma di società per azioni, della Banca del Mezzogiorno" (AC n. 5713). Tale proposta, presentata in data 10 marzo 2005, è stata assegnata alla 6<sup>a</sup> (Finanze) della Camera che tuttavia non ne ha ancora iniziato l'esame.

A fini conoscitivi, si riporta qui di seguito una tabella con alcuni dati relativi al numero delle banche operanti nel Mezzogiorno (dal 1997 al 2004) contenuta nel "Rapporto SVIMEZ 2005 sull'economia del Mezzogiorno".

**Struttura del sistema bancario meridionale** (*dati di fine periodo; unità*)

Anni	Banche			Sportelli operativi		
	Totale	di cui: con sede nel Mezzogiorno		Totale	di cui: di banche con sede nel Mezzogiorno	
		Totale	di cui: in gruppi del Centro-Nord		Totale	di cui: in gruppi del Centro-Nord
1997	290	251	18	5.706	3.618	974
1998	275	235	27	6.044	3.885	1.539
1999	250	205	25	6.172	3.788	2.091
2000	233	184	26	6.341	3.666	2.082
2001	221	168	26	6.543	3.638	2.471
2002	215	156	20	6.645	2.874	1.748
2003	209	146	20	6.690	3.602	2.470
2004	209	146	20	6.803	3.665	2.500

Fonte : Archivi anagrafici degli intermediari.

## Articolo 55

*(Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi)*

1. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente articolo possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri

per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

2. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

3. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui al presente articolo e quella di cui al comma 5, non danno diritto al recesso.

4. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli

strumenti finanziari di cui al presente articolo.

5. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

L'articolo 55 in esame prevede, al comma 1, che al fine di completare il processo di privatizzazione già in corso, le società di interesse nazionale che ricorrono al mercato dei capitali di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una partecipazione azionaria qualificata, possono emettere gli strumenti finanziari partecipativi la cui emissione è consentita dall'articolo 2346, comma 6, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni sulla base dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati.

Gli strumenti finanziari e le azioni cui si fa riferimento:

- possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione;
- possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute.

In proposito, si prevede che i criteri per la determinazione del corrispettivo siano determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

L'introduzione degli strumenti finanziari partecipativi e la concessione di una ampia autonomia nella creazione di categorie di azioni diverse da quelle ordinarie costituiscono un aspetto significativo della riforma del diritto societario realizzata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6<sup>18</sup>.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 2346, comma 6, del codice civile, esso prevede che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

In relazione a tali strumenti è stato notato (*G. Corasaniti, in Dir.Prat.Trib., 2003, V*) che il tenore della disposizione fa ritenere che i diritti patrimoniali non possano mancare, mentre quelli amministrativi possano anche essere assenti; da ciò si deduce che questi strumenti non attribuiscono la qualità di azionista, ma possono essere dotati del diritto di voto su argomenti indicati nello specifico.

All'acquirente spettano i diritti amministrativi, anche di controllo, esercitati tramite gli strumenti finanziari, con l'obbligo di restituzione alla scadenza, salva la possibile decurtazione a seguito di perdite; gli spetta una partecipazione agli utili della società, determinati o rispetto all'intera attività, o rispetto ad un ramo, ovvero ancora, rispetto ad un singolo affare; l'apporto verrebbe iscritto fra i debiti nel bilancio della società emittente.

Per quanto riguarda l'apporto, inteso in senso generico ed atecnico come prestazione sinallagmatica dovuta alla società in cambio dell'emissione dello strumento finanziario, il dato testuale dell'art. 2346, comma 6, ammette che possano formarne oggetto sia i beni conferibili ex art. 2342, c. c. (quindi denaro, beni in natura e crediti), sia altre prestazioni non conferibili, tra le quali sono espressamente menzionate le opere ed i servizi, ma che potrebbero consistere anche in altre tipologie, quali obblighi di non fare, il consenso all'uso del nome, e simili.

La causa dell'apporto può essere un'operazione di finanziamento, con obbligo di restituzione a favore dell'investitore, come avviene per le obbligazioni, con la conseguenza della creazione di un ibrido, poiché in questo caso sussistono anche diritti amministrativi e patrimoniali, finora riservati alle sole azioni. Potrebbe altresì essere un rapporto di associazione in partecipazione, a fronte del quale all'associato spettano diritti amministrativi, anche di controllo, tramite gli strumenti stessi, oltre alla restituzione dell'apporto alla scadenza del contratto (decurtato da eventuali perdite) e la partecipazione agli utili della società. Similmente, si potrebbe parlare dei contratti previsti dall'art. 2554, c. c., cioè cointeressenza impropria e propria. Altra causa si potrebbe ravvisare, come già

---

<sup>18</sup> *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.*

sottolineato, in una prestazione di opere e servizi (non iscrivibile, però, in bilancio), ovvero, ancora, in un'ulteriore combinazione di apporti con cause tipiche ed atipiche, dei quali sarebbe difficile immaginare il contenuto.

La determinazione del contenuto patrimoniale degli strumenti è libera, non ancorata all'esigenza di individuare elementi essenziali. Nel caso in cui la causa loro sottesa fosse soltanto un finanziamento, con il diritto alla restituzione di quanto apportato, oltre ad una remunerazione a titolo di interessi, dovrebbero incorporare anche uno o più dei diritti amministrativi consentiti dalla legge, con lo scopo di distinguerli da una mera obbligazione.

In alternativa all'utilizzazione degli strumenti finanziari atipici di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, viene contemplata la possibilità che le società di interesse nazionale che ricorrono al capitale di rischio utilizzino la norma contenuta nell'articolo 2348 del codice civile per creare categorie alternative di azioni, secondo la quale è possibile creare, accanto alle azioni ordinarie, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite.

In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Con l'articolo 2348 è stato pertanto consentito alla società di creare categorie di azioni fornite di diritti e contenuti diversi dai tradizionali. Se lo statuto lo consente, si possono emettere azioni poco sensibili alle perdite, azioni che attribuiscono diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore; si può postergare la partecipazione alle perdite rispetto alle azioni ordinarie, in modo tale che le perdite aggrediscano prioritariamente le azioni ordinarie e soltanto in seconda battuta quelle postergate. Con queste azioni è possibile diminuire il rischio per l'azionista della partecipazione alla società e garantire all'impresa i necessari finanziamenti, senza che si debba incrementare oltre misura l'indebitamento.

Per quanto concerne in particolare l'attribuzione all'assemblea speciale del diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservato, si evidenzia che l'articolo 29 della direttiva 13 dicembre 1976, n. 77/91/CEE<sup>19</sup> ha previsto limitati casi di esclusione dal diritto di opzione (come avviene nel caso di un aumento di capitale riservato), da adottarsi con decisione adeguatamente motivata, presa dall'assemblea di tutti gli azionisti.

La disposizione in esame, specificando che gli strumenti e le azioni eventualmente emessi in applicazione della stessa possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione, sembra prefigurare un modo di partecipazione concentrato sulla gestione sociale e sul rischio ad essa connesso. Detti titoli ed azioni, inoltre, possono essere emessi a titolo gratuito, in favore di tutti gli azionisti, o a pagamento, in favore di uno o di un numero limitato di soggetti, che siano individuati sulla base della percentuale di azioni detenute: in questo caso il corrispettivo sarà stabilito dal Ministro della Giustizia, sentita la CONSOB.

Il **comma 2** prevede che i diritti amministrativi legati agli strumenti ed alle azioni di cui sopra si estinguano in caso di trasferimento degli stessi, perdita della qualità di azionista o adesione ad un'offerta pubblica di acquisto; in tal caso vengono meno, inoltre, le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

---

<sup>19</sup> *Seconda direttiva del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.*

Il **comma 3** stabilisce che le deliberazioni assembleari relative alla creazione delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al primo comma e quelle di cui al quinto comma non attribuiscono diritto al recesso.

L'esclusione del diritto di recesso si presume che valga quand'anche le deliberazioni, per l'argomento trattato, rientrino nell'alveo di quelle per le quali l'articolo 2437 del codice civile lo prevede.

*Si segnala l'opportunità di un'analisi approfondita sugli effetti che potrebbero derivare da una esclusione tout court del diritto di recesso, in quanto si tratta di una prerogativa posta a tutela del socio.*

Si ricorda che l'articolo 2437 del codice civile stabilisce che hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo

Il **comma 4** sottolinea come le clausole inserite nello statuto in virtù del presente articolo debbano essere modificate con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Dette clausole sono altresì inefficaci se manca l'approvazione dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti di cui al presente articolo.

Il **comma 5** dispone che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 332/1994 (con le quali si pongono limiti al possesso azionario da parte di singoli soci o categorie di soci) dopo il triennio previsto dal comma 3 dello stesso articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti di cui sopra.

Viene esclusa, in questo caso, l'applicazione della disposizione del comma 3 dell'articolo 3 citato secondo cui la clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.L. n. 332/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni) ha previsto al comma 1 la possibilità - per le società operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, nonché per le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici - di introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 149/1992, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

Ai sensi del comma 2, con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

Il comma 3 prevede che le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'OPA promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del D.Lgs. n. 58/1998.

Il **comma 6** concerne infine la compatibilità delle disposizioni in esame con quanto dettato in sede comunitaria in materia di offerte pubbliche, di cui vengono fatte salve le relative disposizioni di recepimento

## **Articolo 56**

### *(Trasferimento di autoveicoli)*

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari incaricati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai

sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

L'articolo 56, in tema di semplificazione amministrativa, mira a snellire ulteriormente alcune procedure riguardanti il trasferimento degli autoveicoli.

In particolare, il **comma 1** prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai:

- dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (si ricorda che tale articolo regola le funzioni e le responsabilità della dirigenza degli enti locali);
- funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di Corte di Appello di residenza del venditore;
- funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- funzionari incaricati dall'Automobil Club d'Italia;
- titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge n.264 del 1991, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- notai iscritti all'albo.

Il **comma 2** stabilisce che le modalità di applicazione delle attività poste in essere dai soggetti previsti dal comma 1 sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

Il **comma 3**, conseguentemente, prevede la soppressione dei commi 2,3,4,5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge n.35 del 2005 che recano una diversa e quindi superata disciplina delle procedure di trasferimento degli autoveicoli.

## **Articolo 57**

*(Credito di imposta per il Sud)*

1. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera *c*), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

*b)* all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle

entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

L'**articolo 57** in esame modifica gli articoli 62 e 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) con l'obiettivo di accrescere l'efficienza nell'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni.

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame introduce all'articolo 62 della legge n. 289/2002 un nuovo comma 1-*bis*.

Con esso viene disposto, relativamente all'incentivazione agli investimenti, che le risorse derivanti da rinunce o da revoche dei contributi di cui al comma 1, lettera c), del suddetto articolo 62 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, non accolte per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I contributi di cui al comma 1, lettera c), citato sono quelli previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) per agevolare gli investimenti nelle aree svantaggiate.

Si ricorda che l'articolo 8 della legge n. 388/2000 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.

I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d'impresa, con esclusione degli enti non commerciali. L'articolo 60 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha modificato l'ambito soggettivo dei beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 388/00 estendendone l'applicazione anche alle imprese agricole operanti nell'intero territorio nazionale.

Per nuovi investimenti agevolabili si intendono le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate. I beni, che possono essere sia materiali che immateriali, devono possedere il requisito della novità.

I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti in immobili strumentali per destinazione.

I beni immateriali agevolabili sono quelli rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica, vale a dire, i brevetti e le relative licenze di sfruttamento, i marchi e le relative licenze di sfruttamento; i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; i diritti di sfruttamento di conoscenze tecniche non brevettate (*know-how*).

L'agevolazione compete sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Unione europea del regime agevolativo e fino al 31 dicembre 2006.

L'entità del beneficio non può essere superiore alla misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito d'imposta, il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 388/2000 consente l'applicazione del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, disponendone l'utilizzo solo in compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Per quanto concerne la lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289/2002, essa definisce l'ambito territoriale di applicazione della misura agevolativa sopra ricordata e le intensità di aiuto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In particolare, il primo periodo della lettera c) stabilisce che a decorrere da tale data il credito d'imposta sia attribuito esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle seguenti aree:

- nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea,

- nelle sole aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

Nelle altre aree 87.3.c) del Centro Nord è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti più limitato, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006, secondo le medesime modalità (terzo periodo della lettera c). L'efficacia di tale misura nelle aree del Centro Nord è tuttavia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato<sup>20</sup>.

Il secondo periodo della lettera c) precisa la misura dell'intensità dell'agevolazione applicabile:

- nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'art. 87.3.a) il contributo spetta nella misura dell'85% dell'intensità fissata dalla Carta degli aiuti.

- per le aree 87.3.c) delle regioni Abruzzo e Molise il contributo spetta nella intera misura dell'intensità fissata per tali aree dalla Carta degli aiuti 2000-2006.

Per le restanti aree 87.3.c) del Centro Nord non è, invece, prevista alcuna precisazione relativamente all'intensità di aiuto applicabile.

La **lettera b)** del comma 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 289/2002.

Il periodo aggiunto interviene nell'ambito della procedura - prevista dal comma 3 dell'articolo 63 citato - necessaria per maturare il diritto al credito d'imposta per le nuove assunzioni, stabilendo che se il datore di lavoro presenta l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni di personale, queste devono essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tale ipotesi è necessario completare l'istanza con la comunicazione relativa all'identità del lavoratore entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Si ricorda in proposito che l'articolo 63 della legge n. 289/2002 ha operato una revisione della disciplina del credito di imposta, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 388/2000, in favore dei datori di lavoro per le nuove assunzioni effettuate, con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico. Il regime agevolativo, come ridisciplinato, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006.

La lettera a) del comma 1 disciplina il credito d'imposta per le assunzioni effettuate nell'anno 2003 in favore dei datori di lavoro che abbiano acquisito il diritto all'agevolazione già nel 2002, nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del D.L. n. 209 del 2002. La lettera b) delinea la nuova disciplina del credito d'imposta per l'occupazione che sostituisce definitivamente - con scadenze temporali differenziate in base alla particolare posizione soggettiva del datore di lavoro - quello previsto dall'articolo 7 della legge n. 388/2000.

---

<sup>20</sup> Si ricorda che l'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato ritiene "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Rispetto a tale divieto generale, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Queste ultime possono riguardare in particolare: regioni in ritardo di sviluppo (lett. a) e lo sviluppo di talune attività o regioni (lett. c).

Per quanto riguarda l'Italia, la Carta degli aiuti a finalità regionale relativa alle regioni meridionali ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) è stata approvata dalla Commissione con la decisione del 13 marzo 2000 (GUCE 24 giugno 2000, n. C 175). La Carta relativa alle aree del Centro-Nord ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) è stata approvata con decisione del 20 settembre 2000, n. 2002/282/CE (GUCE 20 aprile 2002, n. L 105).

Mentre l'intero territorio delle regioni meridionali è ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionali (le aree 87.3.a coincidono, infatti, con l'obiettivo 1), le aree 87.3.c) comprendono alcune parti del territorio delle regioni del Centro-Nord e di due regioni del Mezzogiorno, l'Abruzzo e il Molise.

Il nuovo regime entra in vigore:

-nell'anno 2003 in favore dei datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), vale a dire in favore di coloro i quali non hanno mai fruito in precedenza dell'agevolazione (né ai sensi dell'art. 7 della legge 388/2000 né dell'art. 2 del D.L. n. 209/2002);

-a decorrere da 1° gennaio 2004 in favore di tutti i datori di lavoro.

Il credito d'imposta è attribuito per ogni nuova assunzione che dia luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1° agosto 2001-31 luglio 2002, nell'importo di:

-100 euro mensili per ogni nuovo assunto;

-150 euro mensili se il nuovo assunto è di età superiore ai 45 anni;

-ulteriori 300 euro mensili se le assunzioni sono effettuate nelle aree indicate al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388/2000, vale a dire nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), nelle regioni Abruzzo e Molise, nelle aree di crisi e nelle c.d. zone cuscinetto, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 448/1998.

Per il credito d'imposta così disciplinato, si stabilisce un limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2003-2006.

Il comma 2 dell'articolo 63 citato specifica i termini per l'attribuzione e la fruizione del credito d'imposta, a sensi della disciplina dettata dal comma 1.

Per maturare il diritto al credito d'imposta il comma 3 dell'articolo 63 prevede una procedura specifica, che impone ai datori di lavoro di presentare una apposita istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, contenente tutte le informazioni occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento e il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2003 è stato approvato il modello di istanza preventiva per l'attribuzione del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2003 è stato stabilito il termine iniziale di presentazione delle istanze.

Il credito d'imposta può essere fruito solo dopo l'espresso atto di assenso adottato dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'Agenzia decide in funzione dei dati raccolti, anche in ordine alla proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi e in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi via via assegnati. Per la gestione delle istanze da parte dall'Agenzia delle entrate, il comma 3 rimanda alla disciplina dettata dal D.M. Finanze del 3 agosto 1998, n. 311.

## **Articolo 58**

### *(Interventi in materia di agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.71, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare».

2. All'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate percentuali del predetto contingente relative a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

3. È autorizzata la spesa di 5,6 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Il **comma 1** tende ad affidare al CIPE il compito di individuare interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare ai fini del loro accesso alle risorse del Fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Si tratta del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge finanziaria 2003.

Si ricorda che la medesima legge, all'articolo 66, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, ha chiamato il Ministero delle politiche agricole e forestali a promuovere, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 già richiamati, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura .

Il **comma 2** prevede la possibilità di individuare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, quote del contingente previsto dall'articolo 1, comma 521, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) destinate a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera.

Si tratta del contingente di 200.000 tonnellate che, nell'ambito della produzione del cosiddetto biodiesel, è esonerato dall'accisa corrente, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Il biodiesel, ottenuto da oli vegetali di colza, soia o girasole, è un carburante particolarmente versatile e di impiego immediato. Può essere utilizzato da subito come sostituto del gasolio, puro o in miscela con quest'ultimo, come carburante nel settore dei trasporti e come combustibile per il riscaldamento senza modificare motori o caldaie.

Il biodiesel è definito dalle specifiche internazionali CEN con la sigla FAME (*Fatty Acid Methyl Esters*) con le due differenti caratteristiche di combustibile per uso trazione (prEN14214-UNI10946) e riscaldamento (prEN14213-UNI10947)

La produzione italiana di biodiesel, in costante aumento, dovrebbe raggiungere nel breve termine, secondo le valutazioni dell'Associazione italiana produttori biodiesel, le 300.000 tonnellate annue, a fronte di una produzione europea di circa un milione di tonnellate annue.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 5,6 milioni di euro per il 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22.

La disposizione testè richiamata, nell'affidare all'Agecontrol S.p.a. l'effettuazione dei controlli di qualità per i prodotti ortofrutticoli, prevede che, nell'espletamento di tale compito, l'Agecontrol si avvalga del supporto dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche agricole e forestali, in coordinamento con esso (deve ritenersi che l'esercizio della funzione di coordinamento faccia capo allo stesso Ministero).

Il regolamento 1782/2003/CE stabilisce che l'autorità competente in materia di controlli e frodi alimentari per l'Italia sia l'AGEA. Ai sensi del DLgs n. 99 del 2004, art. 18 (*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38*) l'AGEA svolge tale funzione attraverso la Agecontrol s.p.a., società di cui è azionista in quanto -sempre per effetto del DLgs in questione- ne detiene le quote già appartenute al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

La Agecontrol s.p.a., creata nel 1985 sotto forma di società per azioni avente personalità giuridica pubblica, attualmente esercita pubbliche funzioni di controllo con strumenti gestionali di tipo privatistico.

La sua organizzazione e la sua gestione sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Commissione Europea. La copertura delle spese è garantita per

metà dallo Stato italiano e per altra metà dall'Unione Europea. Soggetti simili sono stati costituiti in ciascuno degli Stati membri dell'Unione.

L'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali fu istituito dalla legge 7 agosto 1986, n. 42.

### **Articolo 59**

*(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)*

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'**articolo** in esame assegna un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, per far fronte allo svolgimento della attività istituzionali di questa.

La copertura finanziaria relativa alla assegnazione del contributo in parola è indicata nella riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), e quindi nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Alla Fondazione, costituita in base all'articolo 1, comma 160, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, alla Fondazione era stato assegnato dalla legge finanziaria dello scorso anno un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (*Corporate Social Responsibility-CSR*) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"<sup>21</sup> e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile"<sup>22</sup>. I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR, che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge.

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberanti ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.

Nel quadro dell'impegno promosso dal Governo italiano sul versante in considerazione, possono essere ricordati, per quanto riguarda il periodo più recente:

il Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2005;

la "[Dichiarazione congiunta Italia - Gran Bretagna](#)" sulla responsabilità sociale delle imprese firmata il 29 aprile 2003 dal Ministro Maroni e dal Ministro Timms;

il Protocollo d'intesa del 9 Giugno 2004 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Assolombarda

il Protocollo d'intesa del 9 Giugno 2004 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Confapi per diffondere la CSR in Italia;

l'apertura del primo [Sportello CSR-SC](#) (Milano, 15 marzo 2004);

la firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) per diffondere la CSR in Italia (Santa Margherita Ligure, 15 novembre 2004).

---

<sup>21</sup> COM (2001) 366 def.

<sup>22</sup> COM (2002) 347 def.

## Articolo 60

### *(Disposizioni per la tutela dell'ambiente)*

4.<sup>1</sup> Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

6. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

7. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 6, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

8. L'accordo di programma di cui al comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

9. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 6.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica,

<sup>1</sup> I commi 1-3 sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

13. La quantificazione del danno di cui al comma 12 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

14. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

16. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

17. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

18. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Il **comma 4** dell'articolo in esame stabilisce che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (*Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58) è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Si ricorda che al momento l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Il **comma 5** dell'articolo in esame autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006 per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

**I commi da 6 a 9** dell'articolo in esame individuano apposite procedure per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate, ricadenti in siti di interesse nazionale, per le quali siano in atto procedure fallimentari.

Il **comma 6** prevede la sottoscrizione di accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati al fine di consentire, nei siti di bonifica di interesse nazionale, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari. Con gli accordi di programma sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

Ai sensi del **comma 7**, al finanziamento dell'accordo di programma previsto dal comma 6 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche (di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426), nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 ottobre 2003.

Il **comma 8** stabilisce che l'accordo di programma previsto dal comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area e che il trasferimento della proprietà avviene trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

Il **comma 9** precisa che è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti da bonificare.

**I commi da 10 a 18** dell'articolo in esame dettano disposizioni in materia di danno ambientale.

Il **comma 10** dell'articolo in esame dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 10 del presente disegno di legge in materia di riassegnazione di entrate, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'art. 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*) stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Il comma 9-bis dell'art. 18 prevede che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Il comma 9-ter sempre dell'art. 18 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. In attuazione del comma 9-ter è stato adottato il decreto ministeriale 14 ottobre 2003. Possono ricorrere al fondo: gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo; le pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici e per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nei casi di interventi di interesse nazionale (individuati dall'articolo 15 del Dm 471/1999). Per quanto concerne le modalità di accesso al fondo, gli enti interessati devono rivolgere al Ministero domanda di finanziamento contenente (ex art. 4, comma 2, del Dm 14 ottobre 2003): copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17 medesimo; copia del progetto dell'intervento; dichiarazione di congruità del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un professionista esterno; relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori.

Si ricorda, altresì, che l'art. 17 del D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 (*Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*) stabilisce, al comma 2, che chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a

procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

Va ricordato, infine, che l'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 11-5-1999 n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*) prevede che chi, con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del medesimo decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Il comma 2 dell'art. 58 dispone che, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.

Il **comma 11** dispone che le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

Il **comma 12** stabilisce che con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

Si ricorda che l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dopo aver previsto al comma 1 la responsabilità risarcitoria nei confronti dello Stato a carico degli autori di fatti illeciti che compromettano l'ambiente (arrecandovi danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto od in parte), stabilisce al comma 2, per tale materia, la giurisdizione del giudice ordinario, facendo salva quella della Corte dei Conti solo per il caso di cui all'art. 22 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (giudizio di rivalsa per le ipotesi nelle quali l'Amministrazione, a seguito di lesione di diritti del terzo, provocata dal proprio dipendente in connessione con un danno ambientale, abbia provveduto a risarcire detto terzo).

Il **comma 13** prevede che la quantificazione del danno ambientale deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

Si ricorda che il comma 6 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 prevede che il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e

del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

Il comma 3 dell'art. 58 del D. Lgs. n. 152 del 1999 stabilisce, invece, che nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno ambientale di cui al comma 2 del medesimo articolo, lo stesso danno si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno ambientale, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva.

La direttiva 35/2004/CE è il nuovo strumento di tutela adottato dall'Unione europea sulla responsabilità per i danni all'ambiente nel contesto di un sistema di gestione e prevenzione degli stessi. La direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. Il principio fondamentale della direttiva è quello di ritenere obbligati e responsabili finanziariamente del rimedio per i danni creati all'ambiente coloro che con le loro attività compiono danni all'ambiente.

L'art. 2 della direttiva stabilisce la seguente definizione di danno ambientale:

a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I; il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della **direttiva** 92/43/CEE o dell'articolo 9 della **direttiva** 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella **direttiva** 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale **direttiva**;

c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo”

La **direttiva** si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività; b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività ma in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore. E' evidente la natura diversa delle due forme di responsabilità: il primo caso è quello del danno ambientale causato da operatori che conducono attività rischiose o potenzialmente rischiose regolate con un permesso e previste da una legislazione comunitaria; queste attività sono nell'elenco contenuto nell'annesso III e un operatore può essere ritenuto responsabile di danno ambientale anche quando non ha commesso nessuna colpa, sebbene vi siano alcuni casi in cui possa essere esentato dall'obbligo del pagamento dei costi delle misure necessarie a eliminare gli effetti del danno proprio per prova di assenza di

colpa. Il secondo caso è quello di un danno a specie protette e habitat naturali protetti causato da tutte le attività professionali previste dalla legislazione delle direttive Ce e degli Stati membri, incluse quelle al di fuori dell'allegato III, ma un'operatore sarà ritenuto responsabile solo se in colpa o sia negligente.

Il **comma 14** dispone che, per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 33*).

Il **comma 15** stabilisce che le disposizioni dettate dai precedenti commi dell'articolo in esame si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

Il **comma 16** prevede che avverso l'ordinanza ministeriale di accertamento e di quantificazione del danno ambientale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

Il **comma 17** stabilisce che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui all'articolo in esame, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

Il **comma 18** rimette ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

## **Articolo 59**

### *(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)*

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'articolo in esame assegna un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, per far fronte allo svolgimento della attività istituzionali di questa.

La copertura finanziaria relativa alla assegnazione del contributo in parola è indicata nella riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), e quindi nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Alla Fondazione, costituita in base all'articolo 1, comma 160, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, alla Fondazione era stato assegnato dalla legge finanziaria dello scorso anno un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (*Corporate Social Responsibility-CSR*) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"<sup>23</sup> e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile"<sup>24</sup>. I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR, che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge.

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberanti ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.

Nel quadro dell'impegno promosso dal Governo italiano sul versante in considerazione, possono essere ricordati, per quanto riguarda il periodo più recente:

il Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2005;

la "[Dichiarazione congiunta Italia - Gran Bretagna](#)" sulla responsabilità sociale delle imprese firmata il 29 aprile 2003 dal Ministro Maroni e dal Ministro Timms;

il Protocollo d'intesa del 9 Giugno 2004 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Assolombarda

il Protocollo d'intesa del 9 Giugno 2004 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Confapi per diffondere la CSR in Italia;

l'apertura del primo [Sportello CSR-SC](#) (Milano, 15 marzo 2004);

la firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) per diffondere la CSR in Italia (Santa Margherita Ligure, 15 novembre 2004).

---

<sup>23</sup> COM (2001) 366 def.

<sup>24</sup> COM (2002) 347 def.

## Articolo 60

### *(Disposizioni per la tutela dell'ambiente)*

4.<sup>1</sup> Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

6. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

7. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 6, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

8. L'accordo di programma di cui al comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

9. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 6.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica,

<sup>1</sup> I commi 1-3 sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

13. La quantificazione del danno di cui al comma 12 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

14. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

16. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

17. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

18. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Il **comma 4** dell'articolo in esame stabilisce che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (*Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58) è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Si ricorda che al momento l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Il **comma 5** dell'articolo in esame autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006 per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

**I commi da 6 a 9** dell'articolo in esame individuano apposite procedure per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate, ricadenti in siti di interesse nazionale, per le quali siano in atto procedure fallimentari.

Il **comma 6** prevede la sottoscrizione di accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati al fine di consentire, nei siti di bonifica di interesse nazionale, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari. Con gli accordi di programma sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

Ai sensi del **comma 7**, al finanziamento dell'accordo di programma previsto dal comma 6 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche (di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426), nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 ottobre 2003.

Il **comma 8** stabilisce che l'accordo di programma previsto dal comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area e che il trasferimento della proprietà avviene trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

Il **comma 9** precisa che è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti da bonificare.

**I commi da 10 a 18** dell'articolo in esame dettano disposizioni in materia di danno ambientale.

Il **comma 10** dell'articolo in esame dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 10 del presente disegno di legge in materia di riassegnazione di entrate, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'art. 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*) stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Il comma 9-bis dell'art. 18 prevede che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Il comma 9-ter sempre dell'art. 18 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. In attuazione del comma 9-ter è stato adottato il decreto ministeriale 14 ottobre 2003. Possono ricorrere al fondo: gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo; le pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici e per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nei casi di interventi di interesse nazionale (individuati dall'articolo 15 del Dm 471/1999). Per quanto concerne le modalità di accesso al fondo, gli enti interessati devono rivolgere al Ministero domanda di finanziamento contenente (ex art. 4, comma 2, del Dm 14 ottobre 2003): copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17 medesimo; copia del progetto dell'intervento; dichiarazione di congruità del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un professionista esterno; relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori.

Si ricorda, altresì, che l'art. 17 del D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 (*Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*) stabilisce, al comma 2, che chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a

procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

Va ricordato, infine, che l'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 11-5-1999 n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*) prevede che chi, con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del medesimo decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Il comma 2 dell'art. 58 dispone che, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.

Il **comma 11** dispone che le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

Il **comma 12** stabilisce che con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

Si ricorda che l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dopo aver previsto al comma 1 la responsabilità risarcitoria nei confronti dello Stato a carico degli autori di fatti illeciti che compromettano l'ambiente (arrecandovi danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto od in parte), stabilisce al comma 2, per tale materia, la giurisdizione del giudice ordinario, facendo salva quella della Corte dei Conti solo per il caso di cui all'art. 22 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (giudizio di rivalsa per le ipotesi nelle quali l'Amministrazione, a seguito di lesione di diritti del terzo, provocata dal proprio dipendente in connessione con un danno ambientale, abbia provveduto a risarcire detto terzo).

Il **comma 13** prevede che la quantificazione del danno ambientale deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

Si ricorda che il comma 6 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 prevede che il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e

del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

Il comma 3 dell'art. 58 del D. Lgs. n. 152 del 1999 stabilisce, invece, che nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno ambientale di cui al comma 2 del medesimo articolo, lo stesso danno si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno ambientale, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva.

La direttiva 35/2004/CE è il nuovo strumento di tutela adottato dall'Unione europea sulla responsabilità per i danni all'ambiente nel contesto di un sistema di gestione e prevenzione degli stessi. La direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. Il principio fondamentale della direttiva è quello di ritenere obbligati e responsabili finanziariamente del rimedio per i danni creati all'ambiente coloro che con le loro attività compiono danni all'ambiente.

L'art. 2 della direttiva stabilisce la seguente definizione di danno ambientale:

a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I; il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della **direttiva** 92/43/CEE o dell'articolo 9 della **direttiva** 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella **direttiva** 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale **direttiva**;

c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo”

La **direttiva** si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività; b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività ma in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore. E' evidente la natura diversa delle due forme di responsabilità: il primo caso è quello del danno ambientale causato da operatori che conducono attività rischiose o potenzialmente rischiose regolate con un permesso e previste da una legislazione comunitaria; queste attività sono nell'elenco contenuto nell'annesso III e un operatore può essere ritenuto responsabile di danno ambientale anche quando non ha commesso nessuna colpa, sebbene vi siano alcuni casi in cui possa essere esentato dall'obbligo del pagamento dei costi delle misure necessarie a eliminare gli effetti del danno proprio per prova di assenza di

colpa. Il secondo caso è quello di un danno a specie protette e habitat naturali protetti causato da tutte le attività professionali previste dalla legislazione delle direttive Ce e degli Stati membri, incluse quelle al di fuori dell'allegato III, ma un'operatore sarà ritenuto responsabile solo se in colpa o sia negligente.

Il **comma 14** dispone che, per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 33*).

Il **comma 15** stabilisce che le disposizioni dettate dai precedenti commi dell'articolo in esame si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

Il **comma 16** prevede che avverso l'ordinanza ministeriale di accertamento e di quantificazione del danno ambientale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

Il **comma 17** stabilisce che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui all'articolo in esame, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

Il **comma 18** rimette ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

## **Articolo 61**

### *(Disposizioni in materia di carta di identità elettronica)*

1. In deroga a quanto previsto per le carte valori dall'articolo 7-*vicies quater* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'atto del rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del comune di residenza o di iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle

spese necessarie alla loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme introitate dalle amministrazioni comunali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Le attività di emissione, diffusione, gestione e manutenzione dei centri di produzione della carta di identità elettronica, nonché dei servizi ad essa connessi, sono realizzati in analogia a quanto previsto per la Tessera sanitaria (TS), ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate secondo gli indirizzi strategici stabiliti d'intesa tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali.

5. Al fine di contenere i prezzi di cessione della carta di identità elettronica ed i costi di produzione, emissione e gestione della stessa, possono essere stipulate convenzioni o accordi, o indette gare con pubbliche amministrazioni, con società o altri soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività della carta di identità elettronica alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli schemi delle convenzioni, degli accordi ed i bandi delle gare sono sottoposti al parere del Ministero dell'interno ai fini della verifica del rispetto delle regole tecniche e di sicurezza vigenti nonché della compatibilità di ulteriori servizi o utilità con gli ambiti di operatività di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo in epigrafe detta norme riguardanti la carta di identità elettronica, che stabiliscono innanzitutto l'introduzione (ma vedi *infra*) di un importo da corrispondere, all'atto del rilascio, per tutti coloro che richiedono tale documento ai comuni di residenza. Tali disposizioni sono rivolte anche a coloro che presentano domanda di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Il suddetto importo deve essere pari almeno alle spese necessarie per la produzione e la spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi.

Si ricorda che per carta di identità si intende quel documento munito di fotografia del titolare su supporto cartaceo, o nel caso di carta di identità elettronica, su supporto magnetico o informatico, rilasciato da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, secondo quanto specificato dall'art. 1 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenuto nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45.

L'art. 36 del testo unico definisce le caratteristiche e le modalità di rilascio del documento di identità elettronico e specifica i dati che tale documento deve contenere. Ulteriori informazioni sulla selezione di quei dati vengono fornite all'interno del *Codice dell'amministrazione digitale* (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82), all'art. 66, ed in particolare viene regolato il trattamento dei dati sensibili eventualmente da inserire nel documento elettronico su richiesta dell'interessato.

Fino ad oggi sono state rilasciate dalle amministrazioni entrambe le tipologie di documento, sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico o informatico, mentre, a partire dal 1° gennaio 2006, la carta di identità su supporto cartaceo verrà sostituita, al momento del primo rilascio o del successivo rinnovo, dalla carta di identità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 7-*vicies ter* del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7<sup>25</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Nello stesso articolo si specifica che la carta di identità elettronica è classificata "carta valori" ed in quanto tale rientra tra i documenti soggetti alle disposizioni del successivo articolo 7-*vicies quater*, in materia di carte valori.

L'articolo 7-*vicies quater* del d.l. 7/2005, a sua volta, prevede che all'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-*vicies ter* (dunque, parrebbe, della carta d'identità) da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti siano tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

*A questo proposito, si evidenzia che il testo dell'articolo in esame è quasi del tutto sovrapponibile, almeno per i commi 1 e 2, a quello dei punti corrispondenti del citato art. 7-*vicies quater* del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7. Non è agevole rinvenire, pertanto, la finalità dell'espressione "in deroga" di cui all'incipit del comma 1, né la effettiva portata innovativa della disposizione in esame.*

Per quanto attiene alla definizione dell'importo e alle modalità di riscossione, sarà il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, a determinare annualmente questi elementi con decreto, dopo aver sentito la conferenza Stato-città ed autonomie locali (il parere della conferenza non è previsto dal quasi identico art. 7-*vicies quater*, co. 1, del d.l. 7/2005).

---

<sup>25</sup> "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti".

Tale decreto è da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Il **comma 2** dell'articolo in esame specifica che le somme percepite dalle amministrazioni comunali provenienti dalla riscossione degli importi ottenuti col rilascio della carta di identità andranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per poi essere assegnate nuovamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del medesimo ministero.

Per quanto riguarda i centri di produzione della carta di identità elettronica, e le attività di emissione, diffusione e gestione, nonché di manutenzione dei centri stessi, ed ancora per l'espletamento dei servizi connessi a queste attività, il **comma 3** rimanda a quanto previsto all'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269<sup>26</sup>, con riferimento Tessera Sanitaria (TS), puntualizzandosi comunque nel **comma 4** che gli indirizzi strategici di tali attività devono essere definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e da quello dell'interno, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Quanto alla tessera sanitaria, il citato articolo 50 ha fissato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze l'obbligo di emanare un decreto, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio, per provvedere all'introduzione della tessera e alla sua distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti coloro che risultano titolari del codice fiscale, o che ne fanno richiesta di attribuzione, poiché proprio il codice fiscale diventa l'unico requisito necessario per accedere alle prestazioni rilasciate dal Servizio sanitario nazionale (SSN). Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze provvedere alle operazioni di generazione della tessera sanitaria e a quelle di consegna a tutti i soggetti destinatari.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 2004, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state poste le norme applicative del citato articolo 50 del d.l. 269/2003.

*Si evidenzia che nell'art. 50 del d.l. 269/2003 non si rinvencono informazioni specifiche e dettagliate sui centri di produzione delle tessere sanitarie e sulle attività di emissione, diffusione e gestione del documento.*

Il **comma 5** dell'articolo in esame prevede la possibilità di affidare le attività di produzione, emissione e gestione della carta di identità elettronica a società o ad altri soggetti privati, tramite convenzioni e accordi con pubbliche amministrazioni o ricorrendo all'indizione di gare. Tale previsione è espressamente volta al contenimento dei prezzi e delle spese legate a tali operazioni e ad inserire la carta di identità elettronica in un contesto più ampio di fruizione e utilizzazione di servizi di natura pubblica, compresi quelli di natura privatistica.

Per quanto attiene alla regolamentazione di convenzioni, accordi e bandi di eventuali gare, spetta al Ministero dell'interno esprimere il proprio parere e verificare il rispetto delle regole tecniche e di sicurezza vigenti, relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta. Lo stesso parere viene espresso anche ai fini della verifica di compatibilità di possibili ambiti diversi di utilizzazione e modalità di impiego della carta, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 66 del citato *Codice dell'amministrazione digitale* (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Come in precedenza evidenziato l'art. 66 disciplina le caratteristiche e le modalità di rilascio e di utilizzo della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi ed in proposito menziona

---

<sup>26</sup> "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

il ricorso alla carta di identità elettronica quale strumento di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 63** *(Contributi per l'editoria)*

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile. Conseguentemente, qualora le risorse finanziarie iscritte in bilancio non siano sufficienti all'erogazione integrale, i contributi spettanti sono proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo le parole: «i contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

b) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250,

è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici.

6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In tal caso tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

8. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio

2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

9. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno

2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

12. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

L'articolo in epigrafe reca una serie di norme che vanno ad incidere (ora con la tecnica della novella, ora con interventi che non toccano direttamente il testo vigente, ma lo modificano "dall'esterno") sulla normativa in materia di provvidenze all'editoria. Secondo quanto affermato dal Governo in sede di relazione illustrativa, l'articolo è volto a:

- 1) disciplinare in maniera più rigorosa l'erogazione dei contributi diretti all'editoria;
- 2) rifinanziare quei contributi indiretti (come il credito agevolato e il credito d'imposta) che hanno dimostrato di avere una particolare efficacia, riuscendo a sostenere il mercato senza alterarne le condizioni di base.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce che siano erogati nei limiti dello stanziamento disponibile una serie di contributi previsti dalle seguenti leggi:

- legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67";
- legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
- Legge 3 maggio 2004, n. 112 (c.d. Legge Gasparri), contenente "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione".

In particolare il comma si riferisce ai contributi previsti dalle seguenti disposizioni:

- gli articoli 3 e 4 della legge n. 250/1990: contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici e per le imprese radiofoniche organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (come disposto dalla legge n. 67 del 1987 (art. 9, co. 6 e art.11, co. 2);
- gli articoli 7 e 8 della stessa l. 250/1990: contributi per le imprese radiofoniche e per le imprese radiofoniche a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
- l'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990: contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali;
- l'art. 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112: contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.

La Deliberazione dell'Autorità Garante 16 marzo 1999, n. 9, recante ""Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee", definisce "canale tematico", il canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico.

Il D. Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, recante "Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato" definisce accesso condizionato, "ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio". L'art. 2 della legge n. 122 riprende testualmente tale definizione.

Il **secondo periodo del comma** in esame dispone quindi che nel caso le risorse iscritte in bilancio non siano sufficienti ad erogare integralmente i contributi suddetti, essi siano proporzionalmente ridotti fra tutti i soggetti che ne hanno diritto.

Il **comma 2** prevede che ai fini del calcolo dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano ammessi fino al 10 per cento dei costi complessivamente ammessi.

Il comma 2 del citato art. 3 l. 250/1990 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 dello stesso articolo 3, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

- a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
- b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
- c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
- d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
- f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;
- g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
- h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi.

Il comma 8 prevede che i contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 siano determinati nella seguente misura:

- a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

Il comma 10 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

Infine il comma 11 prevede che, a decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

Il **comma 3** apporta modifiche testuali all'art. 3 della legge n. 250 del 1990. In particolare:

1) esclude dall'applicazione del comma 2-ter dell'art. 3 stesso i contributi previsti dal comma 11 (**lettera a**).

L'art. 2-ter stabilisce che contributi previsti dalla legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.

Il comma 11 dispone che, a decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

Tale ultima disposizione prevede a sua volta che a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data del 31 dicembre 1997 organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere

dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

2) Integra (**lettera b**) il comma 2-*quater* dell'art. 3 della legge n. 250, il quale estende l'applicazione delle norme dell'articolo stesso previste per i quotidiani relativamente ai requisiti e ai contributi ai periodici editi da cooperative giornalistiche, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416<sup>28</sup>. Il comma in esame stabilisce il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per quello variabile di cui al comma 10 dell'art. 3 - riguardante l'editoria di partito - alla quale non si applica l'aumento previsto dal comma 11<sup>29</sup>.

Il **comma 4**, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, eleva da tre a cinque anni il requisito temporale previsto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990 per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. Inoltre dispone che tale requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità se questa è stata modificata dopo la suddetta data.

Il **comma 5** impone alle cooperative editrici la condizione di essere composte solo da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici per poter accedere alle provvidenze previste dall'art. 3, commi 2 (vedi comma 2) e 2-*quater* della legge n. 250/1990. Quest'ultima disposizione dispone che le norme dell'art. 3 previste per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (ossia quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultavano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data).

Il **comma 6** dispone che i contributi di cui al comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge n. 250 possono essere erogati solo alle imprese editrici che abbiano già maturato il diritto a tale contributi entro il 31 dicembre 2005.

Il comma 2-*bis* citato dispone che i contributi previsti dalla legge n. 250 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di

---

<sup>28</sup> L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche, ai fini dell'applicazione della legge n. 416, anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

<sup>29</sup> Per le disposizioni dei commi 10 e 11 vedi commento al comma 2 dell'articolo in esame.

lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma 2 del presente articolo (vedi).

Con il **comma 7** si stabilisce che i contributi di cui ai citati commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge n. 250 - a decorrere dal 1 gennaio 2006 - sono percepiti alle seguenti condizioni:

- che l'impresa editrice sia proprietaria della testata per cui sono richiesti i contributi;
- che essa sia una società cooperativa i cui soci non partecipano ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere gli stessi contributi, caso nel quale esse decadono dalla possibilità di ottenerli.

Il **comma 8** prevede la decadenza dal diritto a percepire le provvidenze previste dalle leggi indicate dal comma 1 dell'articolo in esame per quelle imprese che non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla relativa richiesta.

Il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, che reca l'attuale "Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni", contiene vari termini per la procedura di presentazione delle domande di contributi e della relativa documentazione. In particolare, dispone che le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, e che la documentazione integrativa deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.

Il **comma 9** fissa in 1.000.000 euro annui il contributo per l'editoria speciale periodica per non vedenti, previsto dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542<sup>30</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. L'art. 8 di tale decreto dispone che - a decorrere dall'anno 1994 - all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995.

Si ricorda, a proposito dell'editoria speciale per i non vedenti, che l'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante "Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo", ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo di Euro 1.500.000,00 annui, per il triennio 2003-2005, finalizzato alla concessione di contributi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti. Detti contributi sono volti all'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti e per lo sviluppo di pubblicazioni a stampa integrate con altre tecnologie idonee per non vedenti e ipovedenti.

Il **comma 10** destina 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni per il 2007 e 5 milioni per il 2008 alle finalità indicate dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". Detta legge ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale. Tale Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con

---

<sup>30</sup> Recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale".

particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

Con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142 è stato approvato il "Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale".

Il **comma 11** aumenta di 20 milioni di euro il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005 ai fini del riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 8 della su citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004.

Il D.M. 7 febbraio 2003, recante "Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138", stabiliva il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato art. 8 in 28.405.129 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

L'art. 8 della legge n. 62 riconosce, alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 alcune tipologie di investimento, relative a strutture situate nel territorio dello Stato, a richiesta, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

Gli investimenti per i quali è previsto tale credito di imposta hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Con D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143 è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della L. 7 marzo 2001, n. 62", con il quale sono stati disciplinati le modalità di utilizzo di questo strumento agevolativo.

Il **comma 12** converte in 0,2 euro l'importo di lire 200 indicato al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990, come somma da corrispondersi annualmente - per copia stampata fino a 40 mila

copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate - alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro.

## **Articolo 64**

### *(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili)*

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

6. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

L'**articolo 64** in esame propone la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni delle imprese e delle aree edificabili di cui agli alla sezione II del Capo I (articoli da 10 a 16) delle legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale".

Si ricorda che gli articoli 10-16 della legge n. 342 del 2000 hanno introdotto la facoltà, per le imprese, di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "beni-merce").

Quanto all'ambito soggettivo, potevano avvalersi delle disposizioni richiamate le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione.

La rivalutazione in argomento, secondo quanto disposto dall'articolo 11, poteva essere eseguita nell'esercizio successivo a quello di cui all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadeva successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.

L'articolo 12 prevedeva l'applicazione, sui maggiori valori emersi, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per quelli non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all'articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.

L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento).

In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell'art. 14, l'importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.

### **Rivalutazione dei beni d'impresa**

I commi 1-3 dell'articolo 64 disciplinano la rivalutazione dei beni delle imprese e delle partecipazioni.

Ai sensi del **comma 1** è possibile eseguire la rivalutazione dei beni materiali e immateriali (con l'eccezione delle aree fabbricabili, per le quali è prevista una disciplina specifica dai successivi commi 4-6 cui si rinvia). Detta rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004, o nel bilancio dell'esercizio successivo il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2006.

Il **comma 2** stabilisce che il maggior valore attribuito con la rivalutazione è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori decorrerà pertanto dall'esercizio 2008 (almeno per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare).

Il **comma 3** stabilisce l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili ed al 6 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili; l'imposta dovrà essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel corso del quale la rivalutazione è stata eseguita.

L'imposta sostitutiva andrà quindi versata in un'unica soluzione.

In proposito, si ricorda che l'aliquota dell'imposta sostitutiva stabilita dalla norma in esame è inferiore a quella fissata dall'articolo 12 della legge n. 342/2000, che era pari, rispettivamente, al 19 per cento per i beni ammortizzabili ed del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva poteva inoltre essere versata in tre rate annuali di pari importo.

### **Rivalutazione delle aree fabbricabili**

I commi da 4 a 6 dell'articolo 64 dettano norme specifiche per la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate.

Il **comma 4** in particolare prevede la possibilità per le imprese di procedere alla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

In particolare, per quanto riguarda l'ambito soggettivo la rivalutazione viene consentita solo ai soggetti esercenti attività d'impresa (imprese individuali e società), indipendentemente dal regime contabile adottato.

Viene consentita la rivalutazione per le aree fabbricabili possedute alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, che devono risultare dal bilancio relativo. La rivalutazione viene consentita anche ai contribuenti in contabilità semplificata, per i quali i beni predetti devono risultare alla stessa data dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del DPR n. 600/1973 (ossia dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri tenuti a fini IVA).

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, possono essere oggetto di rivalutazione sia le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, sia le aree fabbricabili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (c.d. beni-merce).

Viceversa, si ricorda che l'articolo 10 della legge n. 342/2000 escludeva espressamente i beni-merce dall'ambito di operatività della rivalutazione.

Le aree devono essere considerate fabbricabili, ma non devono essere ancora state edificate; peraltro, se su di esse insistevano dei fabbricati, questi devono essere stati demoliti. La rivalutazione deve altresì riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea, a tal fine considerando comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

In proposito, si ricorda che il D.M. 2 aprile 1968, n. 144431 ha stabilito all'articolo 2 che sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

---

<sup>31</sup> Recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765".

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Il **comma 5** prescrive che la rivalutazione è ammessa a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. I termini di accertamento decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in materia di responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il **comma 6** determina la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle aree fabbricabili, che è pari al 19 per cento dell'importo della rivalutazione.

In questo caso (ed a differenza di quanto previsto dal comma 3 per la rivalutazione dei beni d'impresa), l'imposta sostitutiva non può essere versata in unica soluzione bensì deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi. La misura delle tre rate, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, è la seguente:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

*Poiché dal tenore letterale della disposizione non risulta chiaramente che la misura dell'imposta sostitutiva disposta dal comma 6 vada riferita alla rivalutazione delle aree fabbricabili, si suggerisce di esplicitare nel testo il riferimento al comma 4.*

Il **comma 7** infine, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, rinvia, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dal D.M. 13 aprile 2001, n. 162, e dal D.M. 19 aprile 2002, n. 86, concernenti le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.

Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 5 del citato D.M. n. 162 del 2001, quanto alle modalità della rivalutazione, precisa che essa può essere eseguita alternativamente:

- rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
- rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo;
- riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

Come contropartita della rivalutazione deve essere iscritta una speciale riserva, regolata dall'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

Quanto agli effetti fiscali della rivalutazione, l'articolo 7 dello stesso D.M. n. 162 del 2001 prevede che la rivalutazione ha effetto dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

## **Articolo 65** *(Demanio)*

1. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permutate, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

L'**articolo 65** in esame prevede al **comma 1** la proroga, alla scadenza contrattuale, dei contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati. Tale proroga, della durata di sei anni, deve accompagnarsi ad una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto.

In caso contrario (ossia, si presume, qualora i proprietari privati non accettassero la decurtazione del canone) le Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

*Il fatto che le amministrazioni debbano "valutare" l'esistenza di ipotesi allocative meno onerose non sembrerebbe escludere la possibilità di rinnovare il contratto scaduto pur in assenza della decurtazione del 10 per cento del canone. Nulla si dice infatti circa l'eventualità in cui non dovessero risultare ipotesi allocative più convenienti.*

Si segnala che la Relazione tecnica stima una adesione alla proposta di diminuzione del canone da parte dell'80 per cento dei proprietari.

Il **comma 2** stabilisce che nell'ambito dell'Agenzia del demanio, con lo scopo di ottimizzarne le attività istituzionali, opera la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa.

L'attività della Commissione si esplica con riferimento a:

- vendite, permutate, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato;
- acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche;
- ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni.

*Non è chiaro, in base alla lettera della norma, se essa sia diretta ad ampliare l'ambito di operatività della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa che, secondo quanto si legge nella Relazione tecnica, è un organo tecnico dell'Agenzia del demanio. Dalla lettura della relazione risulta infatti che la Commissione è operante almeno dal 2001 (anno a partire dal quale sono stati presi in considerazione gli abbattimenti di valore effettuati dalla Commissione stessa).*

## **Articolo 66**

*(Giochi)*

1. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque le sue regole

fondamentali;

*b)* quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

*a)* il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

*b)* la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;

*c)* l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

*d)* le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

*e)* le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

2. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate.

3. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

4. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera *a)*, e 7».

5. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, comma 3, lettere *a)* o *b)*»

6. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

*a)* gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni che garantiscano la sicurezza e l'immutabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore

della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all' articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

7. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni.

Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

10. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

12. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 11, adottando a tal fine

misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

13. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 12, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

14. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

15. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

16. Il comma 1, del testo unico dell'articolo 110 di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso

questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

17. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

18. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.».

19. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,

apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

*c)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

*d)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

*e)* nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

*f)* nei casi in cui i titoli autorizzatori

per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

20. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

21. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi

dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

22. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

23. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

24. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 14-*ter*. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per

gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-*quater*. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a molo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità

indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

25. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla parola «2007». Dopo la parola «trimestre.» è inserita la seguente frase: «La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.».

26. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile

1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.».

27. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con

riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».

28. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

29. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme di requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite

ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

## Sostegno al gioco legale

L'**articolo 66** del disegno di legge in esame dispone, relativamente ai primi dieci commi, in materia di sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento con lo scopo di adattare e migliorare ulteriormente, rispetto alle ultime azioni legislative, l'offerta legale di gioco.

La Relazione illustrativa spiega che gli interventi previsti sono intesi a segnare il passaggio dalla fase di "veloce e rapida espansione del settore a quella dell'indispensabile consolidamento del comparto".

Vengono a tale proposito individuati tre obiettivi specifici:

- 1) completamento del portafoglio dei giochi pubblici, attraverso il completo monitoraggio e controllo degli apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro, collegati in rete;
- 2) difesa dei livelli di raccolta (e, quindi, di gettito erariale) conseguiti dagli operatori legali italiani, attraverso:
  - la progressiva riduzione delle aliquote di imposta per quei giochi maggiormente soggetti alle aggressioni degli operatori internazionali (e di quelli italiani illegali), vale a dire per le scommesse sportive e per gli apparecchi da intrattenimento,
  - l'adeguamento della competitività degli apparecchi da intrattenimento legali rispetto all'offerta illegale,
  - il potenziamento, nel settore degli apparecchi da intrattenimento, del ruolo operativo dei concessionari, i quali devono configurarsi, sempre più, come il supporto irrinunciabile dell'Amministrazione per il controllo della specifica rete di distribuzione,
  - l'inasprimento del sistema sanzionatorio previsto per gioco illegale (soprattutto per contrastare l'offerta di gioco irregolare tramite Internet); si tratta di operare la "modernizzazione" delle norme penali ed amministrative a difesa del gioco lecito, adeguandole alla sempre più radicata presenza del gioco su Internet e su altri supporti tecnologici idonei a veicolare il gioco a distanza,
  - la migliore definizione di alcune norme relative alle imposte sui giochi, al fine di rendere più efficace ed agevole l'azione dell'Amministrazione, nell'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle stesse,
  - lo sviluppo della raccolta telematica (il c.d. gioco a distanza) al fine di proporre ai giocatori italiani una valida e competitiva offerta anche attraverso questo canale,
  - la definizione di un meccanismo di incentivazione delle ricevitorie collegato al volume della raccolta del gioco pubblico, anche al fine di scoraggiare eventuali offerte di gioco irregolare,
- 3) semplificazione e razionalizzazione di alcuni dettati normativi, principalmente riferiti agli apparecchi da intrattenimento, volti ad eliminare talune ambiguità terminologiche, per rendere più agevole e certa l'attività di contrasto al gioco illegale.

Si ricorda che la normativa in materia di giochi e scommesse ha subito, nel corso degli anni più recenti, diverse modifiche.

L'art. 22 della legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria 2003) ha introdotto una nuova disciplina degli apparecchi da intrattenimento e da gioco d'abilità, intesa al contrasto dell'uso illegale dei medesimi e della relativa evasione fiscale.

Le disposizioni dell'art. 22 hanno innovato la disciplina sotto diversi profili:

- è stata introdotta una nuova definizione e classificazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, modificando, tra l'altro, l'importo massimo delle giocate e dei premi;
- è stato modificato il regime autorizzatorio, introducendo l'obbligo, per i produttori, importatori e gestori degli apparecchi, di chiedere il rilascio di un nulla osta da parte dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS);

- sono state modificate le sanzioni penali per l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco d'azzardo;
- è stata prevista una nuova disciplina per il pagamento delle imposte relative agli apparecchi, stabilendone la determinazione sulla base di un imponibile medio forfetario annuo;
- è stata stabilita l'istituzione entro il 31 dicembre 2003, di una o più reti per la gestione telematica degli apparecchi in oggetto.

Inoltre per gli apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito venivano indicate le seguenti caratteristiche :

- a) apparecchi in cui l'abilità e l'intrattenimento sono preponderanti rispetto all'alea, i quali:
  - si attivano soltanto con l'introduzione di una moneta;
  - hanno un costo per partita non superiore ai 50 centesimi di euro;
  - la durata di ciascuna partita non è inferiore a 10 secondi;
  - distribuiscono immediatamente e direttamente dopo la partita vincite in denaro, ciascuna non superiore a 20 volte la singola giocata; le vincite non devono risultare comunque inferiori al 90% delle somme giocate su un ciclo di 7.000 partite;
  - non riproducono il gioco del poker o le sue regole fondamentali;
  
- b) Apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso cui si esprime l'abilità del giocatore, i quali:
  - sono attivabili solo con l'introduzione di una moneta;
  - hanno un costo per partita non superiore a 1 euro;
  - consentono , immediatamente e direttamente dopo la partita, vincite di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro.
  
- c) Apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi;
  
- d) Apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici:
  - in cui abilità e intrattenimento sono preponderanti rispetto all'alea;
  - che funzionano soltanto a moneta non superiore a 50 centesimi di euro per partita;
  - che consentono la ripetizione di ciascuna partita subito dopo la sua conclusione per un massimo di 10 volte,

Successivamente la normativa è stata modificata dall'art. 39 del D.L. n. 269 del 2003 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'andamento dei conti pubblici" ancora con lo scopo di contrastare il gioco illecito e di adeguare le entrate erariali alle potenzialità economiche del comparto e il testo dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è diventato quello attualmente in vigore.

L'intervento in esame intende proseguire secondo il Governo il percorso di adattamento dell'offerta legale di gioco avviato nel 2004.

Il **comma 1** dell'articolo 66 modifica il testo vigente dell'art. 110, comma 6 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 1931.

Attualmente il suddetto articolo 6 dispone che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che

distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.

In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

In base alle modifiche proposte gli apparecchi idonei per il gioco lecito, devono essere :

a) apparecchi con vincite in denaro appartenenti alla tipologia AWP (*Amusement With Price*), obbligatoriamente collegati alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del DPR n. 640 del 1972 recante imposta sugli spettacoli.

Si ricorda che il comma 4 dell'art. 14-*bis*, " Apparecchi da divertimento e intrattenimento" del DPR n. 640 del 1972 è stato introdotto dal comma 12 dell'art. 39 del già citato D.L. n. 269 del 2003, e prevede l'individuazione entro il 30 giugno 2004 di uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi stessi. Lo stesso comma stabilisce che le disposizioni per l'attuazione siano dettate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione del comma 4 di cui sopra, è stato emanato il D.M. 12 marzo 2004, n. 86 recante "Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni".

Il suddetto decreto ministeriale ha per oggetto (art. 1):

a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

b) le attività e le funzioni affidate in concessione;

c) la ripartizione delle somme giocate;

d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito

Per quanto riguarda la ripartizione delle somme giocate per ciascun apparecchio l'art. 4 stabilisce che :

a) alle vincite è destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;

b) al prelievo erariale unico è destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;

c) alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, è destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.

Gli elementi di abilità o intrattenimento, che nel testo vigente devono essere in misura "preponderante" rispetto all'elemento aleatorio, nel testo proposto si prevede siano "presenti" insieme all'elemento aleatorio.

Viene altresì prevista la possibilità di adozione di strumenti di pagamento elettronici.

Questi strumenti sarebbero in corso di predisposizione, secondo la relazione illustrativa, da parte di AAMS, a seguito delle disposizioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

Si ricorda in proposito che il comma 290 citato attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il compito di adottare provvedimenti per regolare la definizione, la diffusione e la gestione dei mezzi di pagamento specifici legati all'attività di giuoco a distanza. I mezzi di pagamento così definiti si stabilisce che possano essere estesi anche a forme di giuoco non a distanza.

Il comma 291 stabilisce che l'attività di diffusione e gestione dei mezzi di pagamento può essere gestita anche da una società costituita a questo fine dal Ministero dell'economia sulla base di apposita direttiva del Ministro.

In alternativa alla costituzione di un'apposita società, le stesse attività potranno essere gestite da soggetti privati individuati dal Ministero, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con procedura ad evidenza pubblica.

Il costo della partita, nella disposizione in esame, viene portato da 50 centesimi ad un euro.

Secondo la Relazione illustrativa tale costo verrebbe ad avvicinarsi a quello delle giocata media, di circa due euro, ed interverrebbe in senso deterrente verso diffusi fenomeni di manomissione delle gettoniere. Viene ricordato che sarà ancora possibile, ovviamente, produrre e commercializzare apparecchi con costi della partita inferiori a un euro.

La durata minima della partita passa da sette a quattro secondi; inoltre le vincite in denaro, che non devono più essere erogate al loro conseguimento dopo la conclusione di ciascun gioco, non debbono essere di valore superiore a 100 euro (nel testo vigente il valore massimo è di 50 euro).

La Relazione illustrativa afferma che ciò garantirebbe maggiore attrattività agli apparecchi legali (contrastando, così, la diffusione di apparecchi irregolari ed illegali) pur mantenendo l'importo massimo della vincita in un perimetro di offerta di intrattenimento e non di gioco d'azzardo: l'offerta illegale con apparecchi od altri terminali da intrattenimento, quali gli Internet Casinò, prevedrebbe, infatti, vincite attorno ai 1.000 euro, con punte di oltre 10.000.

Va notato che, secondo il testo proposto, le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile non devono essere inferiori al 75 per cento delle somme giocate su un ciclo complessivo di partite il cui numero passa da 14.000 a 140.000.

A proposito dell'intervento sulla misurazione del ciclo di gioco e sulla durata delle partite, la Relazione sottolinea come entrambe queste modifiche siano volte a permettere ai costruttori dei *software* di gioco di rendere gli apparecchi più interessanti aumentando la varietà delle soluzioni di distribuzione delle vincite e di durata delle partite.

Per questo stesso fine è eliminato l'obbligo di restituzione delle vincite subito dopo il loro conseguimento permettendo a ciascun giocatore di scegliere se ricevere immediatamente la vincita dall'apparecchio o rigiocarla.

Rimangono vietati i "*video poker*" o simili.

**b)** gli apparecchi, di nuova introduzione, di tipologia VLT (*Video Lottery Terminal*) i quali, comunque facendo parte della rete telematica di cui sopra, operano soltanto mediante il collegamento ai sistemi di elaborazione dei concessionari affidatari della rete telematica.

Secondo la Relazione illustrativa sia il sistema di elaborazione in cui sono residenti i giochi, sia i terminali di gioco (che consentono la fruizione del gioco da parte dei giocatori e sono collegati ai sistemi di elaborazione) siano parte costituente della rete di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS.

Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno emanerà un apposito regolamento che, per tali apparecchi, definirà gli specifici parametri di funzionamento e cioè:

- costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- percentuale minima della raccolta da destinarsi alle vincite;
- importo massimo delle vincite e le relative modalità di riscossione;
- caratteristiche di immodificabilità e sicurezza;
- modalità di informazione e responsabilizzazione a favore dei giocatori da adottarsi sugli apparecchi e le tipologie e caratteristiche dei punti vendita in cui possono essere installati i video terminali.

Si evince dalla Relazione che la scelta di definire i parametri attraverso regolamenti è da ricondurre alla complessità e flessibilità della tecnologia di funzionamento di tali apparecchi; caratteristiche, queste, che rischiano di rendere rapidamente obsoleta qualsiasi definizione di parametri fissata attraverso fonti primarie.

Per questo secondo tipo di apparecchi il **comma 2** prevede un prelievo erariale unico, la cui aliquota deve essere compresa tra l'8 e il 12 per cento delle somme giocate. Tale prelievo verrà fissato mediante un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo quanto riportato dalla Relazione "le analisi di mercato effettuate all'estero dimostrano che, in misura sensibilmente maggiore rispetto agli apparecchi AWP attualmente in esercizio, la domanda è fortemente influenzata dalle somme restituite (*pay out*) al giocatore. Tale caratteristica del prodotto VLT impone una gestione oculata della leva fiscale (la cui entità influenza direttamente il *pay out*) subordinata ad attente analisi del mercato italiano e del profilo del giocatore che utilizza questa particolare tipologia di apparecchi. Anche il contenuto dell'offerta di gioco mediante VLT, inoltre, può variare sensibilmente al mutare della componente erariale. Per questo motivo, e sempre tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, si rimette alla normativa ministeriale l'individuazione puntuale dell'aliquota.

Il **comma 3** sostituisce il testo vigente dell'art. 39, comma 13-*bis* del D.L. n. 269 del 2003, che riguardava le scadenze relative all'esercizio 2004 e dispone che i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico di cui sopra siano definiti mediante provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

In tema di entrate statali in materia di giochi si ricorda l'art. 8 del D.L. n. 282 del 2002 che stabilisce che le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Dal 1° aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il **comma 4** interviene sulla disciplina

autorizzatoria degli apparecchi da intrattenimento e modifica, in particolare, il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) riguardanti il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento adeguandoli alla nuova stesura del comma 6, e in particolare citando la lettera *a*) introdotta dal comma 1 in precedenza esaminato.

I video terminali non vengono ricompresi nell'attuale regime autorizzatorio, poiché il regime riguardante tali apparecchi è demandato dal precedente comma 1 ad un apposito regolamento interministeriale.

La Relazione sottolinea l'appartenenza dei video terminali alla rete di gestione del gioco affidata ai concessionari e la necessità di valutare le caratteristiche ed il funzionamento delle VLT in maniera strettamente correlata al funzionamento del sistema di gioco complessivo.

Si ricorda che, nelle sue linee generali, il vigente comma 3 dell'articolo 38 della legge finanziaria 2005 stabilisce che gli importatori e i produttori degli apparecchi da intrattenimento, presentino un esemplare di ogni modello di apparecchio che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione.

In attuazione del comma 3 è stato emanato il Decreto Direttoriale del 27-1-2004 recante "Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli organismi di certificazione ed ispezione di cui all'art. 7 del decreto interdirettoriale (relativo alle regole di produzione e verifica tecnica di apparecchi o congegni da divertimento ed intrattenimento previsti all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.) concernente l'attività di verifica tecnica su esemplari di modelli dei predetti apparecchi".

Il comma 4 dell'art. 38 citato prevede invece che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilasci nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni da intrattenimento nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai concessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa.

Anche il **comma 5** interviene sulla disciplina autorizzatoria degli apparecchi da intrattenimento e modifica il comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) disponendo che i soggetti che producono, importano, distribuiscono o gestiscono gli apparecchi da intrattenimento debbono essere in possesso delle licenze della questura previste dall'articolo 86, terzo comma del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio dei nulla osta di distribuzione e di esercizio degli apparecchi stessi.

Il **comma 6** detta norme riguardo l'affidamento in concessione degli apparecchi e dispone che entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e

finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gli apparecchi di intrattenimento AWP siano installati esclusivamente in luoghi autorizzati e dotati di apparati per la connessione alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che ne possano garantire la sicurezza e l'immodificabilità (**lettera a**) del comma 6). Il comma in oggetto dispone altresì che i requisiti richiesti per gli apparati siano definiti entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale nuova definizione della liceità dell'esercizio del gioco mediante apparecchi AWP, secondo la relazione, si fonderebbe sui risultati dell'attività operativa delle Forze dell'ordine e di AAMS. Anche le specifiche tecniche richieste sarebbero in funzione delle informazioni raccolte relativamente alle attività illecite di manomissione: continui aggiornamenti sarebbero necessari, sia per garantire la sicurezza nella registrazione e nella trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, che l'immodificabilità degli stessi. L'esperienza operativa avrebbe evidenziato, infatti, che i sistemi di connessione, così come previsti dalle attuali specifiche tecniche, sono un punto di vulnerabilità della rete telematica, sfruttato da alcuni operatori irregolari.

La **lettera b)** del comma 6 fissa il canone di concessione in favore di AAMS allo 0,8 per cento delle somme giocate (in precedenza era lo 0,3 per cento).

Tale incremento di canone consente di costituire una disponibilità finanziaria da destinare ai concessionari della rete telematica, ai sensi della **lettera c)** del comma 6, a fronte degli investimenti effettuati per adeguare gli apparati di connessione ai requisiti previsti dalla lett. *a)*, nonché ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

Il compenso per i concessionari può arrivare fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate.

Si ricorda che il canone a carico del concessionario dello 0,3 per cento delle somme giocate su ciascuno degli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica è stato fissato dall'art. 8 dello schema di convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento predisposto dall'AAMS.

Il **comma 7** fissa nella misura del 12 per cento delle somme giocate il prelievo erariale unico, a partire dal 1° luglio 2006. Viene quindi ridotto l'importo del prelievo, attualmente pari al 13,5 per cento.

Si ricorda, infatti, che un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate era stato introdotto dall'articolo 39, comma 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269.

La stessa disposizione prevedeva inoltre che per l'anno 2004 fosse dovuto a titolo di acconto, fino al collegamento in rete:

*a)* per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

*b)* per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

Secondo quanto riportato dalla Relazione, "il combinato disposto di questo comma con il precedente ridefinisce la distribuzione dell'importo residuo destinato alla filiera, attivando, da un lato, un meccanismo incentivante per i concessionari che assicurino gli investimenti necessari al continuo adeguamento delle tecnologie ed i più elevati livelli di servizio nell'operatività della rete telematica ed aumentando, dall'altro lato, le disponibilità per gli esercenti e per i gestori di apparecchi. La formulazione del comma consente, peraltro, agli operatori del settore di destinare al giocatore, se ritenuto opportuno, un rendimento anche superiore al 75 per cento delle somme giocate".

Il **comma 8** proroga fino al 31 ottobre 2010 (anziché il 31 ottobre 2009) il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica, in ragione degli investimenti per l'adeguamento degli apparati necessari per la concessione ai sensi del comma 6.

La scadenza del 31 ottobre 2009 per la concessione era stata stabilita dal primo comma dell'art. 13 dello schema di convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento predisposto dall'AAMS.

Il secondo comma dello stesso articolo lasciava all'AAMS la facoltà di prorogare, per evitare eventuali soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, la durata della concessione fino ad un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni previsti dalla convenzione di concessione medesima; AAMS era tenuta a comunicare al concessionario tale intenzione entro il 30 aprile 2009.

Ai sensi del **comma 9**, l'AAMS definisce entro il 31 gennaio 2006 i requisiti che devono essere posseduti dai terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica. L'elenco dei soggetti incaricati deve essere presentato dai concessionari all'AAMS entro il termine del 31 marzo 2006.

I requisiti di cui sopra devono essere definiti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005).

Tale disposizione elenca la raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa, tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 6 del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta ;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio ;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le

relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate ;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate

Il **comma 10**, interviene, modificandolo, sul terzo comma dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ed estende la necessità di una licenza per poter installare apparecchi da intrattenimento anche agli esercizi commerciali e pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze previste dai due commi precedenti o dall'articolo 88 (esercizio di attività di raccolta delle scommesse).

La disposizione, secondo la relazione illustrativa, ha l'obiettivo di ampliare le tipologie di esercizi commerciali in cui è possibile installare apparecchi legali, riducendo, così, la possibilità di installazioni irregolari.

Si ricorda che il terzo comma dell'articolo 86 citato, di cui ora si propone la modifica, era stato aggiunto all'art. 86 dall'art. 37, comma 2, della Legge finanziaria 2001 (n. 388 del 2000).

A norma del vigente art. 86 non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili .

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

### **Contrasto al gioco illegale**

I commi da 11 a 15 dell'articolo 66 riguardano il contrasto al gioco illegale

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa, lo scopo di tali disposizioni sarebbe quello di

- contrastare fenomeni di illegalità connessi alla offerta di gioco *on-line*;
- disincentivare la convenienza dell'accesso a distanza al gioco illecito proposto su diversi mezzi di comunicazione, creando inoltre le condizioni economiche per la costruzione ed il

consolidamento di una rete di raccolta a distanza, legale, in grado di proporre una offerta italiana competitiva.

Il **comma 11** in particolare stabilisce che il Ministero dell'economia e finanze - AAMS segnali ai fornitori di connettività alla rete Internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che mediante esse forniscono servizi telematici, i casi di offerta, attraverso dette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che siano illegali, che manchino, cioè, delle concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli previsti dalla legge.

Qualora il fatto costituisca reato, permangono naturalmente i poteri dell'autorità giudiziaria.

Con riferimento ai destinatari della disposizione del provvedimento in esame (fornitori di connettività), si segnala che in ambito normativo i soggetti e le attività riguardanti il settore delle comunicazioni telematiche non sono indicati, dal punto di vista terminologico, in modo univoco.

Alcune indicazioni sono rinvenibili nei documenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: la dizione "fornitori di connettività" è utilizzata nella Relazione annuale dell'Autorità per l'anno 2003, con riguardo al mercato della telefonia fissa.

Altre definizioni si rinvencono nella delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS<sup>32</sup> in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, che - pur intervenendo in un ambito diverso, che tuttavia presenta analogie col settore delle telecomunicazioni, specialmente nella prospettiva della convergenza tecnologica - all'articolo 1, ha dettato le seguenti definizioni:

«operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione (comma 1, lett. g));

«fornitore di contenuti»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora (comma 1, lett. h));

«fornitore di servizi»: il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi (comma 1, lett. i))

Una definizione puntuale di tali espressioni non è invece contenuta nel recente Codice delle comunicazioni elettroniche che, all'articolo 1, reca le definizioni dei soggetti e delle attività inerenti tale materia<sup>33</sup>.

Ai sensi del **comma 12** i destinatari delle segnalazioni sono obbligati ad adottare misure tecniche, che verranno stabilite con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, atte a impedire l'utilizzazione delle reti di cui sono gestori, o in relazione alle quali forniscono servizi per lo svolgimento di giochi, scommesse o concorsi pronostici.

In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra è prevista dal **comma 13** una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata. L'Autorità competente è l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Per l'applicazioni delle disposizioni testé esaminate il **comma 14** prevede una collaborazione tra il Ministero dell'economia e finanze - AAMS, la Polizia postale e delle telecomunicazioni e il

<sup>32</sup> Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

<sup>33</sup> D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, che ha provveduto a dare attuazione al pacchetto di direttive comunitarie in materia di comunicazione elettronica (con riguardo al settore delle telecomunicazioni).

Corpo della Guardia di finanza. Quest'ultimo si avvale dei poteri che gli vengono riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78).

Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative ad esso conferite dalla legge. Esso, ai sensi D. Lgs n. 68 del 2001, art. 3, primo comma, "in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previa intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta". Nell'espletamento di tali attività, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Inoltre, a norma dell'art. 6 del medesimo decreto n. 68 il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ( Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.

Tale cooperazione avverrà secondo i criteri e le modalità individuati dall'AAMS d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza costituisce, ai sensi del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno approvato con D.P.R. 398/2001<sup>34</sup>, una delle quattro articolazioni centrali del Ministero. Quanto a funzioni e modalità organizzative, il Dipartimento è tuttora disciplinato dalla L. 121/1981<sup>35</sup>, che ha riordinato l'Amministrazione della pubblica sicurezza – la struttura cioè attraverso la quale il Ministro espleta i compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico – e riorganizzato le strutture del Ministero per quanto concerne tali funzioni.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 4, D.P.R. 398/2001) si articola in 14 tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello, anche interforze. Da esso dipendono la Direzione investigativa antimafia e i due Istituti di formazione per le Forze di polizia. A capo del Dipartimento è posto un prefetto, che assume le funzioni di Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza; sono previsti tre vice direttori generali, con funzioni specifiche.

Il **comma 15** interviene, "sulla base dell'esperienza operativa degli ultimi anni" modificando il comma 4-ter dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) in modo da specificare che l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di attività di giuoco o di scommessa è il Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

### **Contrasto al giuoco illegale con apparecchi da intrattenimento e recupero dell'evasione fiscale**

I **commi 16-23** introducono ulteriori modifiche all'articolo 110 del TULPS finalizzate al recupero dell'evasione fiscale nel settore dei giochi attraverso una sostanziale revisione dell'apparato sanzionatorio, anche in relazione al maggior numero di apparecchi cui tale sistema sanzionatorio risulta applicabile.

<sup>34</sup> D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

<sup>35</sup> Legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Come rilevato nella relazione al disegno di legge, le modifiche sono volte in generale alla depenalizzazione finalizzata ad assicurare una maggiore celerità nella definizione del procedimento amministrativo rispetto alla sede penale. La più dettagliata definizione e l'inasprimento delle sanzioni, che in alcuni casi risultano quintuplicate, permetterebbero, secondo la relazione tecnica, un maggior gettito pari a circa 75 milioni di euro. Considerando, però, un periodo iniziale di lentezza nell'applicazione delle nuove norme, tale cifra dovrebbe essere prudenzialmente abbassata a 25 milioni per il primo anno.

Il **comma 16**, sostituendo il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), stabilisce che in tutti gli esercizi e circoli privati autorizzati alla pratica del gioco venga esposta una tabella con l'indicazione dei giochi d'azzardo, dei giochi comunque vietati e di tutte le prescrizioni e i divieti stabiliti dal questore nel pubblico interesse. La tabella viene predisposta ed approvata dal questore e deve essere vidimata dalle autorità competenti al rilascio delle licenze necessarie per lo svolgimento delle attività.

Tale intervento si rende opportuno per chiarire il rapporto tra la norma che si intende modificare, che attualmente prescrive che la tabella venga vidimata dal questore, e l'articolo 195 del regolamento di attuazione del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che prescrive che la stessa tabella venga vidimata dal sindaco o da suo delegato.

Con la nuova formulazione del comma 1 si stabilisce, poi, che nelle sale da biliardo deve essere esposto il costo della singola partita ovvero quello orario.

Il **comma 17**, sostituendo il comma 3 dell'articolo 110 del TULPS, amplia le tipologie di macchine per il gioco installabili negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 dello stesso testo unico.

In particolare gli esercizi qui contemplati sono i seguenti:

alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili (art. 86, comma 1);

esercizi ove si effettua lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, comma 2);

gli esercizi che ottengono la licenza per le scommesse e per l'attività di distribuzione e gestione anche indiretta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa, o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite di valore superiore a limiti fissati, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato (art. 86, comma 3);

infine, tutti gli esercizi che ottengono la licenza per le scommesse (art. 88).

Per quanto riguarda l'estensione del tipo di macchinari, nella formulazione vigente gli apparecchi sono quelli indicati dal comma 6 del medesimo articolo 110, oggetto di modifica del comma 1 del presente articolo - al cui commento quindi si rimanda - e dal comma 7, lett *b*), abrogata dall'articolo 1, comma 495, della legge finanziaria del 2005. L'estensione quindi si concreta nell'ampliamento delle categorie previste dal comma 6 come modificato dal presente articolo e dagli apparecchi previsti dal comma 7, lettere *a*) e *c*).

Questi ultimi sono:

1) apparecchi elettromeccanici privi di schermo (*gru*, *ruspe* e *redemption*), attraverso cui si esprime l'abilità del giocatore (lettera *a*)), i quali:

- sono attivabili soltanto con l'introduzione di una moneta;
- hanno un costo per partita non superiore a 1 euro;

- consentono, immediatamente e direttamente dopo la partita, vincite di piccoli oggetti, non convertibili in denaro, di valore complessivo non superiore a 20 volte la giocata;
- 2) apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi (lettera c)).

Il **comma 18**, in particolare, introducendo il nuovo comma 8-*bis* all'articolo 110 TULPS, fissa le sanzioni per i gestori che permettono l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, non di azzardo, come definiti dal comma 6 dell'art. 110 TULPS, ai minori di 18 anni. Tale limite è imposto dal comma 8 dello stesso art. 110.

Le sanzioni consistono nel pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro e nella chiusura dell'esercizio per un massimo di 15 giorni. Si deve tenere presente che un'ammenda da 500 a 1.000 euro viene attualmente prevista dal successivo comma 9 art. 110 TULPS oggetto di modifica da parte del comma 19 del presente provvedimento. Il comma in esame, dunque, inasprisce la sanzione pecuniaria ma ne cambia la natura, da penale ad amministrativa.

Il **comma 19**, modificando il comma 9, introduce nuove fattispecie sanzionabili e ne modifica altre già esistenti, cambiandone comunque la natura da penale ad amministrativa. Si deve comunque sottolineare che le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale rimangono ferme.

Come sopra detto, la sanzione riferita all'uso di macchine da gioco, non di azzardo, ai minori di 18 anni, presente nel vigente comma 9, viene estrapolata, modificata ed inserita nel nuovo comma 8-*bis* dalla novella proposta.

Le altre sanzioni, sempre di tipo amministrativo pecuniario, previste dal nuovo comma 9 si riferiscono alle tipologie di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS (cfr. *supra* il commento al **comma 17** per una breve descrizione di tali tipologie).

In particolare:

- la produzione e l'importazione di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni vigenti sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- la produzione e l'importazione di apparecchi sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- la distribuzione, l'installazione e comunque la messa in uso in qualsiasi sede di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni vigenti sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; tale sanzione si applica anche a chi, pur gestendo apparecchi in regola, corrisponde, a fronte delle vincite, premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
- la distribuzione, l'installazione e comunque la messa in uso in qualsiasi sede di apparecchi sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

Nei casi di accertamento di una delle violazioni qui sopra elencate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni.

La sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio si applica quando i titoli autorizzatori non sono apposti sugli apparecchi stessi.

Il **comma 20** aggiunge tre commi dopo il comma 9 dell'articolo 110 del TULPS.

Il primo comma aggiunto (nuovo comma 9-*bis*) dispone la confisca e la distruzione degli apparecchi non rispondenti alle norme vigenti. Il procedimento è soggetto alla disciplina recata dall'articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale")

che stabilisce come la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, debba essere comunque disposta, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Il secondo (nuovo comma 9-*ter*) dispone che il rapporto relativo alle violazioni di cui al comma 8 dell'articolo 110 TULPS (divieto di uso di apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità da parte dei minori di 18 anni) deve essere inviato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della violazione; il rapporto relativo alle violazioni di cui al comma 9 dell'articolo 110 TULPS (novellato dal comma 19 del presente provvedimento al cui commento si rimanda) viene inviato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

Tale disposizione si renderebbe opportuna, secondo la relazione, per demandare l'irrogazione della sanzione amministrativa all'organo tecnicamente più competente nel settore.

Il terzo (nuovo comma 9-*quater*) dispone che le pene pecuniarie riscosse sono ripartite secondo i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 recante "Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie".

Si ricorda brevemente che la legge n. 168 del 1951 stabilisce che la ripartizione, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

- a) il 60 per cento all'Erario;
- b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
- c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
- d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza parte delle quote sono versate al Fondo massa della Guardia di finanza stessa.

**Il comma 21** modifica il comma 10 dell'articolo 110 TULPS.

Esso dispone la sospensione della licenza per gli autori degli illeciti di cui al comma 9 dello stesso articolo 110 del TULPS (per una breve descrizione di tali illeciti cfr. *supra* il commento al comma 19) e la revoca della stessa in caso di reiterazione dello stesso. Se nel testo vigente il periodo massimo di sospensione è di sei mesi, con la modifica qui proposta lo stesso limite viene abbassato a trenta giorni e viene mantenuta la sanzione della revoca per la reiterazione.

La modifica, inoltre, specifica che le licenze a cui si applica la norma sono quelle previste dagli articoli 86 e 88 del TULPS (cfr. *supra* commento al comma 17), nonché quelle previste dall'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi") vale a dire le licenze per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Non viene modificata la previsione secondo la quale il sindaco è competente a revocare la licenza con provvedimento motivato e con le procedure previste dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

A tale proposito vale la pena ricordare che l'articolo 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 (recante attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge n. 382 del 1975, "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") attribuisce ai comuni la concessione della licenza per taluni esercizi, tra cui esercizi contemplati dall'articolo 86 TULPS. Lo stesso articolo dispone che il diniego del provvedimento di concessione delle licenze è adottato

previa comunicazione al prefetto. La sospensione, l'annullamento e la revoca della licenza devono essere adottati su motivata richiesta del prefetto stesso. Il diniego dei provvedimenti è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Il **comma 22** introduce modifiche al comma 11 dell'art. 110 del TULPS.

Il comma 11 citato attribuisce al questore la facoltà di sospendere la licenza in caso di illecito informando l'autorità competente al rilascio. La durata della sospensione è computata ai fini dell'esecuzione della sanzione accessoria. Tale sospensione, nel testo vigente, può avere una durata massima di tre mesi. Con la modifica proposta tale durata massima è abbassata a quindici giorni e la facoltà del questore di sospendere la licenza è esercitabile solo quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni.

Sono comunque fatte salve, nel testo vigente come nel testo modificato, le norme recate dall'articolo 100 del TULPS che prevedono la facoltà, da parte del questore, di sospendere le licenze di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Il **comma 23** sottolinea che in caso di violazioni delle disposizioni del comma 9 dell'articolo 110 TULPS antecedenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti al momento delle violazioni.

Il **comma 24** modifica il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 ("Imposta sugli spettacoli") introducendo tre nuovi articoli dopo l'articolo 14-*bis* in materia di disciplina fiscale degli apparecchi e congegni da intrattenimento.

Giova ricordare che l'articolo 14-*bis* citato è stato aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto, e poi sostituito dal comma 4 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289, indi modificato dal D.L. 30 settembre 2003 n. 269.

In base al testo del citato articolo 14-*bis*, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui al comma 7 del novellato articolo 110 del TULPS, il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA viene determinato sulla base di un imponibile medio forfetario annuo e deve essere effettuato in unica soluzione, secondo le disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo.

Con specifico riguardo agli apparecchi e congegni "automatici, semiautomatici e elettronici", di cui al richiamato articolo 110, comma 7, del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003, l'articolo 14-*bis*, prevede l'obbligo di denuncia, entro il 15 febbraio 2003, all'Amministrazione dei monopoli la quale rilascia un apposito nulla osta per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute.

Il pagamento entro la predetta data degli importi dovuti per il 2003 estingue le imposte per gli anni precedenti, sebbene non si faccia al luogo al rimborso delle somme già pagate a tale titolo.

In mancanza della denuncia e del pagamento delle imposte in parola, gli apparecchi sono confiscati, ovvero, se i proprietari o gestori sono concessionari dell'Amministrazione dei monopoli, la concessione è revocata.

Per quanto riguarda la misura degli imponibili forfetari, il comma 2 dell'articolo 14-*bis*, fino alla attivazione della rete per la gestione telematica, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito indicati all'articolo 110, comma 6, del TULPS, fissa, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.

Il comma 3 dell'articolo 14-bis circa la misura dell'imponibile medio forfettario degli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110, limitandolo al periodo 2001-2003.

A decorrere dal 2004, il successivo comma 3-bis fissa la misura dell'imponibile medio forfettario annuo per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S in:

- a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 110 (+300 euro rispetto agli anni precedenti);
- b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 (-1.600 euro);
- c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 (+1.000 euro).

Peraltro, il comma 5 dell'articolo 14-bis, consente di stabilire, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, variazioni degli imponibili medi forfettari sopra indicati e di definire forfettariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi. Per l'anno 2005 è stato emanato il Decreto 28 gennaio 2005 (G.U. n. 55 del 8 marzo 2005).

Con il nuovo articolo 14-ter introdotto dalla norma qui in commento, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento, il controllo automatizzato dei versamenti dovuti. In caso di versamenti carenti, omessi o intempestivi, viene data comunicazione al contribuente che può fornire chiarimenti entro trenta giorni da tale comunicazione. Le modalità con cui vengono effettuati tali controlli vengono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS.

L'articolo 14-quater stabilisce che le somme che risultino dovute in seguito all'attività di controllo sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi definitivamente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza per il pagamento. Trova applicazione il decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, recante il regolamento sulle norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna.

Si ricorda brevemente che ai sensi del citato decreto n. 321/1999, i ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore e recano un numero identificativo univoco a livello nazionale. Essi sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il prospetto è redatto in conformità al modello di cui all'allegato 1 del decreto 11 novembre 1999. Il ruolo deve comunque necessariamente riportare:

- a) l'ente creditore;
- b) la specie del ruolo;
- c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
- d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;
- e) il codice dell'ambito;
- f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- g) l'importo di ogni articolo di ruolo;
- h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;
- i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
- l) la data di consegna al concessionario.

L'articolo 14-quater stabilisce inoltre che le cartelle di pagamento devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

A tale proposito rileva ricordare come la Corte costituzionale, con sentenza n. 280/2005, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"). La mancata individuazione di un termine comprometterebbe «il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente».

L'iscrizione a ruolo non viene eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute in seguito ai chiarimenti del contribuente. In tal caso le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo.

Tale norma applica il c.d. "avviso bonario" alle fattispecie qui considerate.

In base alle disposizioni riguardanti la liquidazione delle dichiarazioni inserite dal D.Lgs n. 241/1997, come modificate dal D.Lgs n. 32/2001, la formazione del ruolo deve essere letta unitamente alle disposizioni previste dagli articolo 36-*bis* del DPR n. 600/1973 e il neo articolo 54-*bis* del DPR n. 633/1972 nonché dell'articolo 2 del D.Lgs n. 462/1997. Gli articoli da ultimo citati prevedono, infatti, che entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle dichiarazioni. Il risultato della liquidazione, sia in senso positivo che negativo, è comunicato al contribuente attraverso una comunicazione inviata direttamente dall'amministrazione finanziaria prima di formare il ruolo: il c.d. "avviso bonario".

Il nuovo articolo 14-*quinquies* stabilisce che quanto previsto nei due articoli precedenti (14 *ter* e *quater*) può essere applicato anche per il recupero dell'IVA connessa all'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine l'AAMS comunica all'Agenzia delle entrate, alla quale sono attribuiti gli adempimenti legati al recupero dell'IVA, le risultanze dei controlli operati.

Il **comma 25** proroga fino al 31 dicembre 2007 la disciplina fiscale relativa al prelievo erariale e alla cauzione per i concessionari del gioco del Bingo, prevista fino al 31 dicembre 2005 dal comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

Si ricorda che l'articolo 5 del regolamento sul gioco del Bingo, recato dal decreto del Ministero delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, prevede un "prelievo erariale", in misura pari al 20% del prezzo di vendita delle cartelle, da versarsi a cura del concessionario all'affidatario del controllo centralizzato che provvede al successivo riversamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 147, come modificato dalla legge di conversione, introduce un'agevolazione per i concessionari del Bingo stabilendo che il prelievo erariale sulle cartelle dovuto da questi ultimi può essere effettuato entro novanta giorni dal ritiro delle stesse cartelle, a condizione che siano corrisposti gli interessi per i giorni di dilazione e previa maggiorazione del 3 per cento della cauzione prevista. L'omesso o il ritardato pagamento di quanto dovuto comporta la decadenza automatica del beneficio concesso agli operatori del bingo che, in futuro, dovranno provvedere al pagamento anticipato del corrispondente prelievo erariale e compenso centralizzato del gioco. Chi non avesse adempiuto a tale obbligo inoltre si vedrà incamerare la cauzione prestata a garanzia del pagamento differito del prelievo erariale e dei relativi interessi.

Secondo la modifica proposta, tale disposizione non diviene più applicabile nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.

### **Sostegno alle scommesse sportive ed al gioco in ricevitoria**

Il **comma 26**, modificando l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse", ridefinisce i meccanismi di determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse. Tenendo presente che la base imponibile per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa (articolo 2, comma 2 del decreto n. 504 citato), le nuove aliquote sono così determinate:

- 22,50% per la corsa TRIS ed assimilabili;
- 15,70% per le scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa;
- 20% per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli occorre considerare se la scommessa sia strutturata su un numero di eventi minore o maggiore di tre.

Per quanto riguarda le scommesse fino a tre eventi:

- 3% dal 1° gennaio 2006;
- 3% dal 1° gennaio 2007 se la raccolta per tutto il 2006 risulta superiore a 1.850 milioni di euro;
- 3% dal 1° gennaio 2008 se la raccolta per tutto il 2007 risulta superiore a 2.150 milioni di euro;

Per quanto riguarda le scommesse su più di tre eventi:

- 9,5% dal 1° gennaio 2006;
- 8% dal 1° gennaio 2007 se la raccolta per tutto il 2006 risulta superiore a 1.850 milioni di euro;
- 6,6% dal 1° gennaio 2008 se la raccolta per tutto il 2007 risulta superiore a 2.150 milioni di euro;

A tale proposito occorre ricordare che la legge finanziaria del 2005, al comma 284, aveva ritoccato l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli – fattispecie di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 – fissandola nella misura del 33 per cento (la precedente aliquota era fissata al 20,20%) della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, a partire dal 1° gennaio 2005. Dalla stessa data nessuna quota di prelievo è riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse. Inoltre per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti sono acquisiti dall'erario.

Come viene specificato dalla Relazione illustrativa, la norma qui commentata relativa alle scommesse a quota fissa diverse dalle corse dei cavalli è intesa ad una semplificazione e riduzione del carico fiscale in considerazione delle dinamiche competitive che interessano il settore a livello internazionale.

### **Imposizione fiscale sui tabacchi**

Il **comma 27**, sostituendo il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 76/1985, stabilisce che la rilevazione della classe di prezzo più richiesta delle sigarette deve essere effettuata trimestralmente (il primo giorno di ogni trimestre solare) e non più semestralmente (il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno) come attualmente previsto.

La rilevazione di tale classe di prezzo ha effetto sulla determinazione dell'imposta di consumo sulle sigarette.

Secondo le stime riportate dalla relazione tecnica il nuovo automatismo consentirebbe maggiori entrate erariali per circa 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Appare utile ricordare come la rilevazione semestrale, anziché annuale, era stata introdotta dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge n. 191 del 2004. Ai sensi del citato articolo 9, comma 2, le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono fissate semestralmente con decreti del Ministro delle finanze. Tali tabelle, che indicano, per ciascuna fascia di prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, l'importo richiesto dal fornitore, l'aggio spettante al rivenditore, l'importo dell'IVA e dell'imposta di consumo, sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta. L'individuazione di questa classe di prezzo viene effettuata allo scopo di determinare l'imposta di consumo relativa a tutte le classi di prezzo.

La Relazione illustrativa del Governo al provvedimento in esame osserva come l'introduzione di criteri sempre più ravvicinati nel periodo nella determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta consente il più rapido adeguamento alle veloci dinamiche dei prezzi che hanno registrato una forte tendenza verso l'alto con indubbi riflessi positivi sulle entrate erariali.

Si rileva, inoltre, come la Relazione illustrativa al ddl di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 sopra ricordato affermasse che il comma 6 in esame non si pone in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, secondo il quale "l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno", in quanto il limite temporale di un anno andrebbe considerato come un periodo massimo che non può essere disatteso con la fissazione di limiti più ampi. Sempre secondo la relazione illustrativa, la disposizione citata non precluderebbe l'adozione di periodi di osservazione più brevi, per un adeguamento più dinamico della tassazione.

Si ricorda che il meccanismo di determinazione dell'imposta di consumo sulle sigarette è disciplinato dall'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. A tal fine si individua innanzitutto il c.d. importo di base (comma 2 dell'articolo 6) che corrisponde all'imposta di consumo sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta ed è determinata dall'applicazione dell'aliquota di base, attualmente fissata al 58 per cento, determinata dall'articolo 1 del D.M. 28 febbraio 1997, al prezzo di vendita al pubblico delle sigarette appartenenti alla suddetta classe di prezzo. L'imposta sulle altre sigarette è costituita dalla somma dei seguenti due elementi (comma 3 dell'articolo 6):

- un importo specifico fisso corrispondente al 5 per cento della somma di:
  - importo di base,
  - ammontare dell'IVA sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta;
- un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. Tale aliquota proporzionale corrisponde all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Con modifica introdotta dal D.L. n. 24/2004, l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, è direttamente rapportato all'importo di base (come è già previsto per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta), mentre il sopra illustrato meccanismo di cui al comma 3 dell'articolo 6 della L. 76/1985 continua ad essere applicato solo alle sigarette vendute ad un prezzo superiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. Va peraltro rilevato che tale modifica si è resa necessaria per dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002, recante disposizioni concernenti la struttura e le aliquote delle

accise che gravano sui tabacchi lavorati. In particolare, per quanto riguarda le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, il punto 2 dell'articolo 3 della citata direttiva (che sostituisce il paragrafo 5 dell'articolo 16 della direttiva 95/59/CE) prevede che gli Stati membri possano applicare un'accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, a condizione che tale accisa non superi l'importo dell'accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

Il **comma 28** ripropone una delega già prevista dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005). Essa stabilisce la possibilità di aumentare, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito a decorrere dal 2006.

### **Sviluppo del gioco pubblico a distanza**

Il **comma 29** reca misure per favorire la diffusione del gioco a distanza attraverso *internet*, televisione digitale, telefonia fissa e mobile.

Si ricorda che tale settore era stato già oggetto di specifiche previsioni della legge finanziaria del 2005 (legge n. 311 del 2004, commi 290-294 dell'articolo 1). A tale proposito si ricorda che il comma 290 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il compito di adottare provvedimenti per regolare la definizione, la diffusione e la gestione dei mezzi di pagamento specifici legati all'attività di gioco a distanza. Viene stabilito inoltre, al successivo comma 291, che l'attività di diffusione e gestione dei mezzi di pagamento può essere gestita anche da una società dedicata costituita dal Ministero dell'economia sulla base di apposita direttiva del Ministro. Le stesse attività potranno alternativamente essere gestite da soggetti privati individuati dal Ministero, attraverso l'AAMS, con procedura ad evidenza pubblica. Il comma 292 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS la competenza a regolare le lotterie, di carattere istantaneo e non, con partecipazione a distanza attraverso la definizione della ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'Erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi.

Il comma 29 qui in esame, facendo salvo quanto previsto dai commi 290 e 291 della legge finanziaria del 2005 ed analogamente ad essi (cfr. *supra*), attribuisce all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) l'adozione di provvedimenti per la regolazione del gioco a distanza.

Come specificato dalla relazione al disegno di legge, il rimando a disposizioni amministrative dell'AAMS si rende necessario ai fini della predisposizione di una regolazione tecnica puntuale delle diverse innovazioni "per la definizione delle regole di raccolta e dei requisiti dei sistemi di collegamento con i sistemi di totalizzazione, nonché delle soluzioni atte ad evitare barriere alla libera concorrenza tra gli operatori".

In particolare (**lettera a**) del comma 29) le regole fissate dall'AAMS dovranno permettere a tutti i concessionari di giochi riservati allo Stato di effettuare la raccolta di lotterie, di carattere istantaneo e non, con partecipazione a distanza. L'aggio spettante al concessionario che effettua la raccolta per tale tipo di attività è pari all'8%, equiparato, quindi, all'aggio della giocata del pubblico per i concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip) riconosciuto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 (c.d. *omnibus*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178).

Ai sensi della **lettera b)** verrà inoltre consentito ai gestori delle scommesse a quota fissa di installare apparecchi per effettuare tali giocate a distanza anche al di fuori dei locali della sede autorizzata, mantenendo comunque fermo quanto previsto dalla legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 228, che stabilisce espressamente che la raccolta delle scommesse deve essere effettuata esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate e che vieta altre forme di intermediazione.

Trovano inoltre applicazione la disciplina sulla raccolta delle scommesse quale è definita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ("Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi") e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 ("Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI").

Dovranno essere fissate con lo stesso provvedimento, infine, modalità per la raccolta a distanza, comunque affidata agli attuali concessionari, del gioco del Bingo (**lettera c)**).

### **Articolo 67, comma 1** *(Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11- <i>bis</i> della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per	ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
---	--

Il comma 1 dell'articolo 67 stabilisce l'entità dei fondi speciali, mediante rinvio alle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, relative ai fondi speciali di parte corrente e di parte capitale.

Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge. I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2006 gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 425,5 milioni per il 2006, a 489,5 milioni per il 2007 e a 505,4 milioni per il 2008. Gli importi della Tabella B ammontano complessivamente a 474 milioni per il 2006, a 385 milioni per il 2007 e a 356 milioni per il 2008.

Nei prospetti che seguono, gli importi delle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria per il 2006 (A.S. 3613) – suddivisi per ministero - sono confrontati a quanto previsto a legislazione vigente<sup>36</sup>. Le ultime 3 colonne evidenziano le variazioni proposte con il disegno di legge in esame.

---

<sup>36</sup> Cfr. allegato C/3 del disegno di legge di bilancio A.S. 3614.

**Tabella A**

<b>Ministero</b> <i>migliaia di euro</i>	<b>Bilancio a legislazione vigente</b>			<b>A.S.3613</b>			<b>variazione</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Economia e finanze	3.437	6.847	3.247	13.437	36.847	53.247	10.000	30.000	50.000
Lavoro e politiche sociali	9.570	31.950	31.950	9.570	31.950	31.950			
Affari esteri	31.228	39.859	39.859	31.228	39.859	39.859			
Istruzione, università	3.859	9.859	9.859	3.859	9.859	9.859			
Interno		5.000	5.000	40.000	15.000	15.000	40.000	10.000	10.000
Ambiente	710	986	2.482	710	986	2.482			
Difesa	417	417	417	417	417	417			
Politiche agricole	10.568	11.600	9.600	10.568	11.600	9.600			
Beni e attività culturali	783	45	45	783	45	45			
Salute	76.963	77.963	77.963	341.963	342.963	342.963	265.000	265.000	265.000
<b>TOTALE</b>	<b>137.535</b>	<b>184.526</b>	<b>180.422</b>	<b>452.535</b>	<b>489.526</b>	<b>505.422</b>	<b>315.000</b>	<b>305.000</b>	<b>325.000</b>

**Tabella B**

<b>Ministero</b> <i>migliaia di euro</i>	<b>Bilancio a legislazione vigente</b>			<b>A.S.3613</b>			<b>variazione</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Economia e finanze	409.059	377.144	348.144	459.059	377.144	348.144	50.000		
Infrastrutture e trasporti	7.000			7.000					
Beni e attività culturali	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900			
<b>TOTALE</b>	<b>423.959</b>	<b>385.044</b>	<b>356.044</b>	<b>473.959</b>	<b>385.044</b>	<b>356.044</b>	<b>50.000</b>		

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali si intende preordinare la copertura. In particolare:

## **TABELLA A**

### Ministero dell'economia e delle finanze

Gli accantonamenti riferiti al Ministero dell'economia vedono incrementi di 10, 30 e 50 milioni di euro per il 2006, il 2007 ed il 2008 rispettivamente. In base alla relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, tali accantonamenti riguardano i seguenti provvedimenti:

- modifiche agli articoli 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione, nonché all' articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (A.C. 2665, trasmesso dal Senato);
- disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (A.S. 396-B, in terza lettura);
- disposizioni in materia di cambiali finanziarie (A.C.1959);
- disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (A.S. 2905 trasmesso dalla Camera);
- misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella "Lista del patrimonio mondiale ", poste sotto la tutela dell' UNESCO (A.C. 5614, trasmesso dal Senato);
- norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (AA.SS. 2274 e 2275);
- rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL (A.S. 3448);
- modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all' impero austro - ungarico e ai loro discendenti (A.S. 3582, trasmesso dalla Camera);
- misure di natura finanziaria per contrastare il terrorismo internazionale.

### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Gli accantonamento sono da riferirsi ai seguenti provvedimenti:

- incentivi all'occupazione, agli ammortizzatori sociali, a misure di sostegno dell'occupazione, e di assunzioni a tempo indeterminato (A.S. 848-bis);
- contributi in favore dei minorati della vista (A.C. 3673);
- rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL (A.S. 3448);
- norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (A.S. 3424 trasmesso dalla Camera);
- principi in materia di governo del territorio (A.S. 3519 trasmesso dalla Camera).

### Ministero degli affari esteri

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali.

### Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'accantonamento concerne:

- le disposizioni in materia di società e Associazioni sportive dilettantistiche (A.C. 3183);
- istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito (A.C. 6023, trasmesso dal Senato);
- contributo statale all' Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all' Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (A.S. 1283 e A.C. 321).

### Ministero dell'interno

L'accantonamento del Ministero dell'interno vede un incremento di 40 milioni per il 2006 (lo stanziamento a legislazione vigente risulta pari a zero) e di 5 milioni per il 2007 e 2008 rispettivamente. Tali accantonamenti riguardano i seguenti provvedimenti:

- delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (A.S.1620);
- erogazioni per le vittime del dovere (vari ddl all'esame del Parlamento);
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (A.C. 3906, trasmesso dal Senato).

### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

L'accantonamento è preordinato

- all'istituzione del Parco Nazionale del subappennino Dauno (A.C. 3222);
- alla ratifica della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (A.S. 2909).

### Ministero della difesa

L'accantonamento è preordinato:

- all'istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito (A.C. 6023, trasmesso dal Senato);
- alla revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra;
- all' adeguamento dell' ordinamento giudiziario militare (A.C. 5433, trasmesso dal Senato).

### Ministero delle politiche agricole e forestali

L'accantonamento si rende necessario per:

- la valorizzazione dei territori montani (A.S. 3036);
- la disciplina dell'attività di agriturismo (A.S. 3438, trasmesso dalla Camera);
- la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (A.C. 5768);
- la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (A.S. 2274);
- principi in materia di governo del territorio (A.S. 3519, trasmesso dalla Camera).

### Ministero per i beni e le attività culturali

L'accantonamento si rende necessario per:

- la legge quadro sulla qualità architettonica (A.C. 5668 e A.S. 2867);
- misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella "Lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell' UNESCO (A.C. 5614, trasmesso dal Senato);
- interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (A.S. 2980).

### Ministero della salute

Gli accantonamenti riferiti a questo Ministero vedono incrementi significativi, pari a 265 milioni per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008.

Tali accantonamenti riguardano i seguenti provvedimenti:

- nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (A.S. 255-379-623-640-658-660-B, in terza lettura);
- disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (A.C. 150-3282-3867-3884-4204-B, in terza lettura);
- disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (A.S. 3603 approvato dalla Camera);
- borse di studio per specializzandi (vari ddl in Parlamento riguardanti, tra l'altro, la conversione delle borse di studio in contratti di lavoro subordinato).

## **TABELLA B**

### Ministero dell'economia e delle finanze

Si registra un incremento di 50 milioni per il 2006 rispetto alla legislazione vigente.

L'accantonamento concerne:

- la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione delle risorse di Fondi internazionali (A.C. 5309, trasmesso dal Senato);
- le misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale, poste sotto la tutela dell'UNESCO (A.C. 5614, trasmesso dal Senato);
- le disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammmodernamento della flotta (A.S. 3518, trasmesso dalla Camera);
- il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (A.S. 3533, trasmesso dalla Camera);
- interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale (A.C. 2406-B, in terza lettura);
- la concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (A.C. 5198, trasmesso dal Senato);
- misure per la stabilizzazione dell'area balcanica (vari provvedimenti di ratifica degli accordi di stabilizzazione con i Paesi dell'area, in particolare legge n. 260 del 2003 con la Macedonia e legge n. 219 del 2004 per la Croazia);
- interventi vari.

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'accantonamento è preordinato a:

- interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (A.C. 5181, trasmesso dal Senato)
- finanziamento per le opere pubbliche.

### Ministero per i beni e le attività culturali

L'accantonamento si rende necessario per la legge quadro sulla qualità architettonica (A.C. 5668 e A.S. 2867).

## Articolo 67, comma 2

*(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)*

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinvia alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

L'articolo 67, **comma 2**, autorizza le dotazioni da iscrivere in bilancio in relazione alle leggi di spesa permanente la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

L'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinvia alla legge finanziaria (Tabella C).

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999, in particolare, ha stabilito inoltre che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, *“intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”*.

Tale disposizione era confermata dall'articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 Dicembre 1999, n. 488), il quale precisava che *“le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (...) sono indicate (...) dalla Tabella C (...)”* della legge finanziaria medesima.

Rispetto alla legge finanziaria per il 2005, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2006 non risultano iscritte le seguenti voci<sup>37</sup>:

*Ministero dell'economia e delle finanze:*

- legge n. 195 del 1958 e la legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 – Consiglio superiore della magistratura – cap. 2195);
- legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 – Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – cap. 2192);
- legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti – art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160);

<sup>37</sup> Si ricorda che la Tabella C della legge finanziaria per il 2006 non reca gli stanziamenti relativi alle Agenzie fiscali (con l'eccezione di quella del demanio), in conseguenza a quanto previsto dall'articolo 15 del disegno di legge stesso.

- legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa – art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 – Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali – cap. 2170).

Di contro, rispetto alla legge finanziaria dello scorso anno, la Tabella C del provvedimento in commento introduce le seguenti autorizzazioni di spesa:

*Ministero dell'economia e delle finanze:*

- legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 14, comma 1: Accise gas metano – restituzione e rimborsi di imposte (U.P.B. 6.1.2.2 – cap. 3823).

*Ministero degli esteri:*

- legge n. 91 del 2005: Contributo volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (U.P.B. 12.1.2.2 – cap. 3421).

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede un ammontare pari a 16.786,3 milioni di euro per il 2006, 15.583 milioni di euro per il 2007 e di 15.576,7 milioni di euro per il 2008.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Tabella C del disegno di legge finanziaria 2006 apporta variazioni pari a 1.153 milioni per il 2006, di -214 milioni per il 2007 e di -64 milioni per il 2008.

Nella tabella che segue, vengono messi a confronto gli stanziamenti per il triennio proposti dal disegno di legge finanziaria per il 2006 con quanto previsto a legislazione vigente, evidenziando le relative variazioni (in termini assoluti per il triennio ed in termini percentuali per il solo 2006)<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Le informazioni sono state desunte dall'allegato 2 del disegno di legge finanziaria (A.S. n. 3613 ANNESSO, pag.93), che riporta le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente con riferimento alla tabella C.

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>										
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (U.P.B. 3.1.2.11 – cap. 1560)	24.686	24.777	24.777	7.410	-	-	-17.276	-24.777	-24.777	-70,0%
D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (U.P.B. 12.1.2.15 – cap. 5217)	9.526	9.720	9.720	15.000	15.000	15.000	5.474	5.280	5.280	57,5%
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 4.1.5.4 - cap. 3026)	43.940	44.838	44.838	43.500	43.500	43.500	-440	-1.338	-1.338	-1,0%
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (U.P.B. 4.1.5.2 - cap. 3003)	500	79.180	79.180	94.400	-	-	93.900	-79.180	-79.180	
L. 16/1980: Indennizzi incentivi e agevolazioni per cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (U.P.B. 3.2.3.29 – cap. 7256)	26.076	26.076	26.076	26.000	26.000	26.000	-76	-76	-76	-0,3%
L.146/1980,art.36: Assegnazione all'Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 3.1.2.27 – cap. 1680)	130.977	132.188	132.188	160.000	160.000	160.000	29.023	27.812	27.812	22,2%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
L. 67/1987: Editoria (U.P.B. 3.1.5.14 – cap. 2183; U.P.B. 3.2.10.2 – cap.7442)	425.335	433.408	433.408	426.000	426.000	426.000	665	-7.408	-7.408	0,2%
L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 1539)	286	286	286	286	286	286	-	-	-	0,0%
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7446/p)	202.888	202.888	202.888	203.000	203.000	203.000	112	112	112	0,1%
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7446/p) (1)	80.405	80.405	80.405	80.405	80.405	80.405	-	-	-	0,0%
L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 3.1.5.15 – cap. 2184) (2)	40.552	41.178	41.178	41.000	41.000	41.000	448	-178	-178	1,1%
L. 225/1992, art. 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 3.2.10.3 - cap. 7447)	550.325	550.325	395.355	550.000	550.000	550.000	-325	-325	154.645	-0,1%
D.Lgs.39/1993,art.4: Istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica amm.ne (U.P.B. 3.1.2.33 – cap. 1707)	16.384	16.718	16.718	17.000	17.000	17.000	616	282	282	3,8%
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (U.P.B. 3.1.2.32 – cap. 1702)	18.019	18.387	18.387	5.700	-	-	-12.319	-18.387	-18.387	-68,4%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.17 – cap. 1613)	1.903	1.943	1.943	1.900	1.900	1.900	-3	-43	-43	-0,2%
L. 675/1996: Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (U.P.B. 3.1.2.42 – cap. 1733)	8.621	8.797	8.797	20.000	20.000	20.000	11.379	11.203	11.203	132,0%
L. 94/1997, art. 7, co. 6: Contributo in favore dell'ISAE (U.P.B. 2.1.2.4 – cap. 1321)	8.691	8.776	8.776	10.000	10.000	10.000	1.309	1.224	1.224	15,1%
L. 249/1997: Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (U.P.B. 3.1.2.14 – cap. 1575)	20.903	21.330	21.330	6.600	-	-	-14.303	-21.330	-21.330	-68,4%
D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2701)	0	-	-	1.102.000	-	-	1.102.000	-	-	-
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (U.P.B. 3.1.2.37 – cap. 1723)	3.920	4.000	4.000	3.920	3.920	3.920	-	-80	-80	0,0%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 3.1.5.16 – cap. 2185)	211.122	215.437	215.437	212.000	212.000	212.000	878	-3.437	-3.437	0,4%
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 3.2.3.38 – cap. 7330)	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	-	-	-	0,0%
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 3.1.2.7 – cap. 1525)	215.381	219.540	219.540	216.000	216.000	216.000	619	-3.540	-3.540	0,3%
D.Lgs. 285/1999: Riordino del FORMEZ (U.P.B. 12.1.2.12 – cap. 5200)	12.044	12.291	12.291	22.000	22.000	22.000	9.956	9.709	9.709	82,7%
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola superiore dell'economia e delle finanze (U.P.B. 6.1.2.13 – cap. 3935)	15.101	15.493	15.493	15.100	15.100	15.100	-1	-393	-393	0,0%
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (U.P.B. 6.1.2.9 - cap. 3901)	112.069	114.506	114.506	113.000	113.000	113.000	931	-1.506	-1.506	0,8%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della L. n. 59/1997 (U.P.B. 3.1.5.2 – cap. 2115)	308.455	309.040	303.622	315.000	315.000	315.000	6.545	5.960	11.378	2,1%
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (U.P.B. 4.1.2.14 – cap. 2820)	8.891	9.073	9.073	9.000	9.000	9.000	109	-73	-73	1,2%
L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 3.1.5.9 – cap. 2156)	135.368	138.941	138.941	136.000	139.000	139.000	632	59	59	0,5%
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (U.P.B. 4.2.3.12 – cap. 7513/p)	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	-	-	-	0,0%
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (U.P.B. 12.1.2.16 – cap. 5223)	3.497	3.497	3.497	3.500	3.500	3.500	3	3	3	0,1%
L. 448/2001 (finanziaria 2002), art. 14, co. 1: Accise gas metano - restituzione e rimborsi di imposte (U.P.B. 6.1.2.2 - cap. 3823)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
<b>Totale ministero</b>	<b>2.642.550</b>	<b>2.749.723</b>	<b>2.589.335</b>	<b>3.962.406</b>	<b>2.749.296</b>	<b>2.749.296</b>	<b>1.319.856</b>	<b>-427</b>	<b>159.961</b>	<b>49,9%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero delle attività produttive</b>										
L. 287/1990, art. 10, co. 7: Autorità garante della concorrenza e del mercato (U.P.B. 3.1.2.3 – cap. 2275)	21.293	21.729	21.729	22.000	22.000	22.000	707	271	271	3,3%
L. 292/1990: Ente nazionale italiano per il turismo (U.P.B. 3.1.2.2 – cap. 2270)	21.656	21.884	21.884	21.700	21.700	21.700	44	-184	-184	0,2%
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (U.P.B. 4.2.3.4 – cap. 7630)	198.053	195.261	195.261	200.000	200.000	200.000	1.947	4.739	4.739	1,0%
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.4 cap. 2280)	28.331	28.911	28.911	28.400	28.400	28.400	69	-511	-511	0,2%
L. 68/1997, art. 8: ICE - Contributo di funzionamento (U.P.B. 5.1.2.2 - cap. 5101)	97.801	98.947	98.947	98.000	98.000	98.000	199	-947	-947	0,2%
L. 68/1997, art. 8, co. 1: ICE - Contributo finanziamento attività promozionale (U.P.B. 5.1.2.2 - cap. 5102)	62.182	65.494	65.494	62.200	62.200	62.200	18	-3.294	-3.294	0,0%
<b>Totale ministero</b>	<b>429.316</b>	<b>432.226</b>	<b>432.226</b>	<b>432.300</b>	<b>432.300</b>	<b>432.300</b>	<b>2.984</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0,7%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>										
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (U.P.B. 11.1.2.2 – cap. 4332)	1.960	2.001	2.001	600	-	-	-1.360	-2.001	-2.001	-69,4%
L. 448/1998, art. 80, co. 4: Formazione professionale – contributi ad enti ed organismi (U.P.B. 10.1.2.1 – cap. 4161)	1.960	2.001	2.001	2.000	2.000	2.000	40	-1	-1	2,0%
L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (U.P.B. 7.1.5.2 - cap. 3671)	1.159.492	1.163.760	1.163.760	1.157.000	1.161.000	1.161.000	-2.492	-2.760	-2.760	-0,2%
<b>Totale ministero</b>	<b>1.163.412</b>	<b>1.167.762</b>	<b>1.167.762</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>-3.812</b>	<b>-4.762</b>	<b>-4.762</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Ministero della giustizia</b>										
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenzione e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 1768)	4.990	5.092	5.092	5.000	5.000	5.000	10	-92	-92	0,2%
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.1.2.1 – cap. 1160)	120	123	123	120	120	120	-	-3	-3	0,0%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Totale ministero</b>	<b>5.110</b>	<b>5.215</b>	<b>5.215</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>10</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>0,2%</b>
<b>Ministero degli esteri</b>										
L. 1612/1962: Istituto agronomico per l'Oltremare (U.P.B. 9.1.2.2 – cap. 2201)	2.752	2.804	2.804	2.800	2.800	2.800	48	-4	-4	1,7%
L. 794/1966: Costituzione dell'istituto italo-latino-americano (U.P.B. 16.1.2.2 – cap. 4131)	2.508	2.508	2.508	2.500	2.500	2.500	-8	-8	-8	-0,3%
DPR 200/1967: Associazioni assistenza collettività italiane all'estero (U.P.B. 11.1.2.3 - cap. 3105)	2.361	2.409	2.409	2.400	2.400	2.400	39	-9	-9	1,7%
L. 883/1977: Accordo relativo a un programma internazionale per l'energia (U.P.B. 13.1.2.2 - cap. 3749)	944	944	944	1.000	1.000	1.000	56	56	56	5,9%
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (U.P.B. 15.1.2.5 - cap. 4052)	273	273	273	280	280	280	7	7	7	2,6%
L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 9.1.1.0 e 9.1.2.2 - capitoli vari)	552.631	563.925	563.925	400.000	390.000	380.000	-152.631	173.925	183.925	-27,6%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
L.960/1982:Rifinanziamento legge di ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (U.P.B. 15.1.2.2 – capp. 4061 e 4063)	2.733	2.733	2.733	2.800	2.800	2.800	67	67	67	2,5%
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.2 – cap. 1163)	6.217	6.345	6.345	6.200	6.200	6.200	-17	-145	-145	-0,3%
L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (U.P.B. 20.1.2.1 – cap.4534)	4.968	4.968	4.968	5.000	5.000	5.000	32	32	32	0,6%
L. 58/2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (Paesi in via di sviluppo) (U.P.B. 9.1.2.2 – cap. 2210)	2.269	2.316	2.316	2.300	2.300	2.300	31	-16	-16	1,4%
L. 91/2005: Contributo volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (U.P.B. 12.1.2.2 - cap. 3421)	-	-	3.600	-	-	3.600	-	-	-	-
<b>Totale ministero</b>	<b>577.656</b>	<b>589.225</b>	<b>592.825</b>	<b>425.280</b>	<b>415.280</b>	<b>408.880</b>	<b>-152.376</b>	<b>173.945</b>	<b>183.945</b>	<b>-26,4%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b>										
L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (U.P.B. 4.2.3.7 - cap. 7291)	4.694	4.694	4.694	4.700	4.700	4.700	6	6	6	0,1%
L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (U.P.B. 4.1.2.14 - cap. 1709)	7.928	7.955	7.955	8.000	8.000	8.000	72	45	45	0,9%
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (U.P.B. 7.1.2.3 - cap. 2193)	370	372	372	370	370	370	-	-2	-2	0,0%
L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (U.P.B. 4.1.2.9 - cap. 1690)	121.669	122.078	122.078	122.000	122.000	122.000	331	-78	-78	0,3%
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (U.P.B. 4.1.2.10 - cap. 1692)	132.167	132.613	123.936	133.000	133.000	133.000	833	387	9.064	0,6%
L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (U.P.B. 4.1.2.12 - cap. 1695)	146.025	146.516	146.516	147.000	147.000	147.000	975	484	484	0,7%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
L. 537/1993, art. 5, comma 1. lettera a): Finanziamento ordinario delle Università statali (U.P.B. 4.1.2.11 - cap. 1694)	6.919.291	6.949.040	6.957.716	6.920.500	6.950.000	6.950.000	1.209	960	-7.716	0,0%
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti e altri organismi - Ricerca scientifica (U.P.B. 4.1.2.7 - cap. 1679)	18.494	18.562	18.562	18.500	18.500	18.500	6	-62	-62	0,0%
L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 - cap. 1270/p)	180.425	181.089	181.089	181.000	181.000	181.000	575	-89	-89	0,3%
D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 4.2.3.4 - cap. 7236)	1.626.104	1.608.761	1.608.761	1.630.000	1.630.000	1.630.000	3.896	21.239	21.239	0,2%
Legge 338/2000, art.1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 4.2.3.6 - cap. 7273/p)	31.291	31.291	31.291	32.000	32.000	32.000	709	709	709	2,3%
<b>Totale ministero</b>	<b>9.188.458</b>	<b>9.202.971</b>	<b>9.202.970</b>	<b>9.197.070</b>	<b>9.226.570</b>	<b>9.226.570</b>	<b>8.612</b>	<b>23.599</b>	<b>23.600</b>	<b>0,1%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero dell'interno</b>										
L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (U.P.B. 5.1.1.1 - cap. 2674)	22.554	22.637	22.637	22.600	22.600	22.600	46	-37	-37	0,2%
L. 968/1969 e D.L. 361/1995, art. 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 3.1.1.1 - cap. 1916)	18.042	18.109	18.109	18.100	18.100	18.100	58	-9	-9	0,3%
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (U.P.B. 5.1.1.1 - cap. 2668; U.P.B. 5.1.1.4 - cap 2815)	2.967	2.967	2.967	3.000	3.000	3.000	33	33	33	1,1%
Legge 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.1 - cap. 1286)	107	109	109	110	110	110	3	1	1	2,8%
<b>Totale ministero</b>	<b>43.670</b>	<b>43.822</b>	<b>43.822</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>140</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0,3%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero dell'ambiente</b>										
L. 979/1982, art. 7: Difesa del mare (U.P.B. 2.1.2.5 - capp. 1644, 1646/p)	41.406	42.253	42.253	41.500	41.500	41.500	94	-753	-753	0,2%
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 2.1.1.0 – capp. 1388, 1389)	218	223	223	220	220	220	2	-3	-3	0,9%
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.3 - cap. 1551)	50.685	51.412	51.412	51.000	51.000	51.000	315	-412	-412	0,6%
D.Lgs. 300/99, art. 38: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (U.P.B. 7.1.2.1 – cap. 3621 – U.P.B. 7.2.3.2 – cap. 8831)	84.323	84.848	84.848	85.000	85.000	85.000	677	152	152	0,8%
<b>Totale ministero</b>	<b>176.632</b>	<b>178.736</b>	<b>178.736</b>	<b>177.720</b>	<b>177.720</b>	<b>177.720</b>	<b>1.088</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.016</b>	<b>0,6%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero delle infrastrutture e trasporti</b>										
L. 721/1954: Fondo scorta per le capitanerie di porto (U.P.B. 6.1.1.1 - cap. 2661)	4.510	4.527	4.527	4.510	4.510	4.510	-	-17	-17	0,0%
L. 267/1991, art. 1, co. 1 : Piano nazionale della pesca – Mezzi operativi e strumentali (U.P.B. 6.1.1.5 – cap. 2719)	802	819	819	800	800	800	-2	-19	-19	-0,2%
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 4.1.2.18 – cap. 2032)	348	356	356	350	350	350	2	-6	-6	0,6%
D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (U.P.B. 4.1.2.7 - cap. 2098)	639	651	651	640	640	640	1	-11	-11	0,2%
D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (U.P.B. 4.1.2.13 – cap. 2161)	63.836	64.206	64.206	64.000	64.000	64.000	164	-206	-206	0,3%
L. 431/1998: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 1690)	216.194	220.612	220.612	217.000	217.000	217.000	806	-3.612	-3.612	0,4%
<b>Totale ministero</b>	<b>286.329</b>	<b>291.171</b>	<b>291.171</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>971</b>	<b>-3.871</b>	<b>-3.871</b>	<b>0,3%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero della difesa</b>										
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 3.1.1.1 - cap. 1253)	41.272	41.424	41.424	42.000	42.000	42.000	728	576	576	1,8%
R.D. 263/1928, art. 17, co. 2: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 7.1.1.1 - cap. 4840)	14.660	14.714	14.714	25.000	25.000	25.000	10.340	10.286	10.286	70,5%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.4 - cap. 1352)	779	795	795	800	800	800	21	5	5	2,7%
D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 3.1.2.8 - cap. 1360, 1367; 3.2.3.6 - cap. 7145)	13.284	13.505	13.505	13.300	13.300	13.300	16	-205	-205	0,1%
L. 267/2002, art.1, co. 2: Contributi dello Stato all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (U.P.B. 3.1.2.4 - cap. 1354)	3.879	3.866	3.866	4.000	4.000	4.000	121	134	134	3,1%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
L. 267/2002, art.1, co. 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO) (U.P.B. 3.1.2.2 - cap. 1345)	68	68	68	70	70	70	2	2	2	2,9%
<b>Totale ministero</b>	<b>73.942</b>	<b>74.372</b>	<b>74.372</b>	<b>85.170</b>	<b>85.170</b>	<b>85.170</b>	<b>11.228</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>	<b>15,2%</b>
<b>Ministero delle politiche agricole e forestali</b>										
L. 267/1991 Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 2.1.1.0 e 2.1.2.7 – capitoli vari)	16.902	17.246	17.246	17.000	17.000	17.000	98	-246	-246	0,6%
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 2200)	5.442	5.548	5.548	5.450	5.450	5.450	8	-98	-98	0,1%
D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 3.1.2.10 – cap. 2083)	92.853	93.667	93.667	93.000	93.000	93.000	147	-667	-667	0,2%
<b>Totale ministero</b>	<b>115.197</b>	<b>116.461</b>	<b>116.461</b>	<b>115.450</b>	<b>115.450</b>	<b>115.450</b>	<b>253</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.011</b>	<b>0,2%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>										
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (U.P.B. 3.1.1.0 – cap. 1941)	2.401	2.449	2.449	2.400	2.400	2.400	-1	-49	-49	0,0%
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1.0 - capp. 1261, 1262, 1263; U.P.B. 3.1.1.0 – cap. 1942)	5.323	5.430	5.430	5.400	5.400	5.400	77	-30	-30	1,4%
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 5.1.2.2 e 5.2.3.9 – capitoli vari)	442.183	449.278	449.278	300.000	300.000	300.000	-142.183	149.278	149.278	-32,2%
L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (U.P.B. 4.1.2.1 – cap. 2363)	850	867	867	850	850	850	-	-17	-17	0,0%
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 2052)	2.741	2.797	2.797	2.750	2.750	2.750	9	-47	-47	0,3%
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.3 - cap. 2100)	30.653	31.279	31.279	30.700	30.700	30.700	47	-579	-579	0,2%
<b>Totale ministero</b>	<b>484.151</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>342.100</b>	<b>342.100</b>	<b>342.100</b>	<b>-142.051</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-29,3%</b>

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
<i>Valori in migliaia di euro</i>										
<b>Ministero della salute</b>										
D.L.C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 4.1.2.10 – cap. 4320)	20.024	20.024	20.024	20.050	20.050	20.050	26	26	26	0,1%
DPR 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.1.2.20 - cap. 3453)	30.895	31.527	31.527	31.000	31.000	31.000	105	-527	-527	0,3%
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo sanitario nazionale - Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (U.P.B. 3.1.2.10 - cap. 3392)	185.379	189.167	189.167	285.000	275.000	275.000	99.621	85.833	85.833	53,7%
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (U.P.B. 3.1.2.16 - cap. 3443)	84.531	85.293	85.293	90.000	87.000	87.000	5.469	1.707	1.707	6,5%
D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (U.P.B. 3.1.2.17 - cap. 3447)	65.445	66.091	66.091	66.000	66.000	66.000	555	-91	-91	0,8%
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.11 - cap. 3412)	5.686	5.707	5.707	5.700	5.700	5.700	14	-7	-7	0,2%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	A legislazione vigente			Tabella C finanziaria 2006			Variazioni			Variazione % 2006 su legislazione vigente
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
L. 434/1998: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (U.P.B. 4.1.2.9 - cap. 4340)	4.073	4.157	4.157	4.100	4.100	4.100	27	-57	-57	0,7%
D.L.17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (U.P.B. 3.1.2.21 - cap. 3457)	5.019	5.121	5.121	5.100	5.100	5.100	81	-21	-21	1,6%
D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (U.P.B. 3.2.3.5 - cap. 7230)	45.759	46.619	46.619	46.000	46.000	46.000	241	-619	-619	0,5%
<b>Totale ministero</b>	<b>446.811</b>	<b>453.706</b>	<b>453.706</b>	<b>552.950</b>	<b>539.950</b>	<b>539.950</b>	<b>106.139</b>	<b>86.244</b>	<b>86.244</b>	<b>23,8%</b>
<b>TOTALE MINISTERI</b>	<b>15.633.234</b>	<b>15.797.490</b>	<b>15.640.701</b>	<b>16.786.276</b>	<b>15.583.066</b>	<b>15.576.666</b>	<b>1.153.042</b>	<b>214.424</b>	<b>-64.035</b>	<b>7,4%</b>

### **Articolo 67, comma 3**

*(Tabella D - Rifinanziamento di spese di conto capitale)*

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

Il **comma 3** dell'articolo 67 approva l'entità degli stanziamenti di cui alla tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia.

L'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria indichi:

- il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell'articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l'elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale.

L'elenco è riportato nell'Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

Ai sensi dell'articolo 70, comma 7, di detta legge, infatti, è stato precisato che "(...) le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate (...) dall'allegato 1" della legge finanziaria medesima.

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere rifinanziate pluriennalmente in Tabella D soltanto se sono state incluse nell'allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne prevede l'inserimento in Tabella D.

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria per il 2006 ammonta a 4.757 milioni euro per il 2006, a 1.220 milioni per il 2007 e a 9.480 milioni per il 2008.

Nella tabella che segue sono indicati, ripartiti per Ministeri, i rifinanziamenti annuali o pluriennali assegnati a ciascuna legge dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2006 (A.S. 3613), a raffronto con gli stanziamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente (*i due stanziamenti costituiscono le risorse complessive della legge*). Sono altresì segnalati gli effetti di eventuali definanziamenti disposti dalla Tabella E e di eventuali rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa disposte dalla Tabella F.

L'ultima riga di ciascuna tabella, indica le risorse disponibili per il 2005-2007 in relazione a ciascuna autorizzazione di spesa (si tratta dell'importo che risulta esposto nella Tabella F).

## Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella D

migliaia di euro

ECONOMIA E FINANZE						
L. 183/1987 art. 5: Coordinamento politiche comunitarie - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ( Economia - U.P.B. 4.2.3.8 – cap. 7493/p)			2006	2007	2008	2009 e succ.
		27	4.232.500	4.204.000	5600000	
			<b>3.767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			-5.999.500	-4.000.000	-5.000.000	14.999.500
			<b>2.000.000</b>	<b>204.000</b>	<b>600.000</b>	<b>14.999.500</b>

<b>L. 236/1993 art. 3 comma 9 - Interventi urgenti a sostegno occupazione</b> (Economia-U.P.B. 4.2.3.10 - cap. 7499)	19		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV				
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>160.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Disponibilità</b>	<b>160.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>L. 662/1996, art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.</b> (Economia-U.P.B. 3.2.3.15. - cap. 7122)	11		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	3.257.596	3.600.000	14700000	
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	
		Rimodulazioni Tabella F	-1.757.596	-2.950.000	-14.050.000	18.757.596
<b>Disponibilità</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>18.757.596</b>		

<b>L. 289/2002, art. 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate</b> (Economia - U.P.B. 4.2.3.27 - cap. 7576/p)	4		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	7.134.900	6.759.000	6.735.000	
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>8.300.000</b>	
		Rimodulazioni Tabella F	-1.532.900	-63.000	-9.035.000	10.630.900
<b>Disponibilità</b>	<b>5.702.000</b>	<b>6.796.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.630.900</b>		

<b>D.Lgs n. 102/2004 Art. 15 comma 2, punto 2 - Sostegno imprese agricole</b> (Economia -U.P.B. 3.2.4.3 - cap. 7411)	21		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	50.000			
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
		Definanziamenti Tab. E	-20.000			
<b>Disponibilità</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

<b>D.L. 148/1993, art. 1, comma 7: Interventi a sostegno dell'occupazione - Fondo per l'occupazione</b> (Lavoro-U.P.B. 2.2.3.3 - cap. 7141)	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	110.000	60.000		
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>500.000</b>			
		<b>Disponibilità</b>	<b>610.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<b>L. n. 448/2001, articolo 46, comma 4: Fondo investimenti</b> (Giustizia-U.P.B. 1.2.3.3 - Cap 7020)	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	0	0	0	
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	
		<b>Disponibilità</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella D (*continua*)

migliaia di euro

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

<b>L.F. 289/2002 Art.61 Comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree</b> (Istruzione - U.P.B. 4.2.3.5 Cap.7254/p- U.P.B. 4.2.3.11 Cap. 7308/P)	4		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	100.000			
		<b>Rifinanziam. Tab. D</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	
		Definanziamenti Tab. E	-40.000			
<b>Disponibilità</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		

#### MINISTERO DELL'INTERNO

<b>D.L. n. 67/1997 art. 3</b>	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
-------------------------------	----	--	-------------	-------------	-------------	---------------------

Disposizioni urgenti a favore occupazione ( Interno-U.P.B. 2.2.3.6 Cap. 7239)	BLV				
	Rifinanziam. Tab. D	100.000			
	Disponibilità	100.000	0	0	0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
D.Lgs n. 102/2004 art. 15 Comma 2, punto 1 - Interventi finanziari sostegno imprese agricole - (P. agricole-U.P.B. 3.2.3.3 cap 7439)	21		2006	2007	2008	2009 e succ.
		BLV	50.000			
		Rifinanziam. Tab. D	50.000	100.000	100.000	
		Definanziamento Tab.E	-20.000			
		Disponibilità	80.000	100.000	100.000	0
TOTALE TABELLA D			4.757.102	1.220.000	9.480.000	0

#### Articolo 67, comma 4

(Tabella E - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa)

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

Il **comma 4** dell'articolo 67 in esame dispone, in attuazione dell'articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

La Tabella E del disegno di legge finanziaria 2006 dispone definanzeamenti pari complessivamente a 2.209,1 milioni per il 2006, 1.040,5 per il 2007 e 646, 3 per il 2008.

Nelle tabelle seguenti sono indicati, ripartiti per Ministeri, i definanzeamenti disposti alle singole autorizzazione di spesa dalla Tabella E del disegno di legge finanziaria per il 2006, a raffronto con gli stanziamenti previsti per ciascuna autorizzazione legislativa dal bilancio a legislazione vigente. Sono altresì segnalati gli effetti di eventuali rifinanzeamenti disposti dalla Tabella D e di eventuali rimodulazioni disposte dalla Tabella F. L'ultima riga di ciascuna tabella, indica le risorse disponibili per il 2006-2008 in relazione a ciascuna autorizzazione di spesa.

## Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E

migliaia di euro

ECONOMIA E FINANZE						
<b>D.L. n. 251/1981 art. 2 - Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici</b> (Economia - 3.2.3.33 cap. 7301)	9		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	50.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>			
		<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. F. n. 67 del 1988 - art. 15 comma 43 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi</b> (Economia - 3.2.3.19 cap. 7165)	10		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	20.000	10.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>D.L. n. 142/1991, art. 6, comma 1 - Fondo protezione civile</b> (Economia - 3.2.10.3 - cap. 7446/p)	3		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	100.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-40.000</b>			
		Rimodulazioni Tab. F	-30.000	30.000		
<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>			
<b>L. n. 266/1997 art. 12 comma 1 - contributi per acquisto di nuove macchine utensili</b> - (Economia - 3.2.3.33 cap. 7299/p)	9		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	38.734	38.734		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>0</b>	
<b>L. n. 266/1997 art. 12 comma 2 - finanziamento di esportazioni a pagamento differito</b> - (Economia - 3.2.3.33 cap. 7299/p)	9		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	25.823	25.823	25.823	154.936
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	
		<b>Disponibilità</b>	<b>15.523</b>	<b>15.523</b>	<b>15.523</b>	<b>154.936</b>
<b>L. n. 354/1998 art. 1 comma 3 apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SPA</b> - (Economia - 3.2.3.15 cap. 7123/p)	11		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	56.810	56.810		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>34.110</b>	<b>34.110</b>	<b>0</b>	
<b>L. n. 354/1998 art. 3 potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari</b> - (Economia - 3.2.3.15 cap. 7123/p)	11		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	129.114	229.114		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-51.600</b>	<b>-91.600</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>77.514</b>	<b>137.514</b>	<b>0</b>	
<b>L. 448/1998, art. 50, comma 1, lett. c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica</b> (Economia - 4.2.3.3 - cap. 7464)	17		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	640.000	700.000	3.100.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-256.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-256.000</b>	
		Rimodulazioni Tab. F		-60.000	-2.460.000	2.520.000
		<b>Disponibilità</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>2.520.000</b>

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E (continua)

migliaia di euro

<b>L. 144/1999 art. 28</b> <b>Metanizzazione comuni montani centro-nord</b> (Economia - 3.2.3.17 cap. 7151)	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
			5.165	5.165	5.165	5.165
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Disponibilità</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>5.165</b>
<b>L. 138/2002 art. 7 - Apporto al capitale sociale dell'ANAS SPA</b> (Economia - 3.2.3.48 cap. 7372)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
			500.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-100.000</b>			
		<b>Disponibilità</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L. F. 350/2003 art. 3 comma 25 Rimborsi IVA</b> (Economia - 4.2.3.26 cap. 7577)			<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-75.000</b>			
<b>L. F. 350/2003 art. 3 comma 144 Risanamento policlinico Umberto I di Roma</b> (Economia - 4.2.3.21 cap. 7560)	17		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
			60.000	15.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-24.000</b>	<b>-6.000</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
<b>D.Lgs n. 102/2004 Art. 15 comma 2, punto 2 - Sostegno imprese agricole</b> (Economia - 3.2.4.3 - cap. 7411)	21		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	50.000			
		Rifinanziam. Tab. D	50.000	100.000	100.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>			
		<b>Disponibilità</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>L. F- n. 311/2004 art. 1 comma 28 Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali</b> - (Economia - 4.2.3.17 cap. 7536)	19		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
			176.200	169.850		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>		
		Rimodulazioni Tab. F	-46.200	-49.850	96.050	
		<b>Disponibilità</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>96.050</b>	
<b>L. N. 7/2005 art. 2/bis comma 1 Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali</b> nonché per lo sviluppo economico sociale del territorio (Economia - 4.2.3.17 cap. 7536/p)	19		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
			23.755	2.600		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>14.255</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	
<b>D.L. n. 35 del 2005 art. 1 comma 5</b> (Economia - 4.2.3.35 cap. 7589)	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
			20.498	1.130		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-8.000</b>	<b>-450</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>12.498</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	
<b>D.L. n. 35 del 2005 art. 8bis comma 1 - TOROC Torino 2006 rifinanziamento</b> (Economia - 3.2.3.44 cap. 7364)	24		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
			10.000	30.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.000</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E (continua)

migliaia di euro

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		2006	2007	2008	2009 e succ.	
<b>D.L. n. 415/1992 art. 1 comma 2</b> Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive - 3.2.3.8 cap. 7420/p)	4		50.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>L. N. 208/1998 art. 1 comma 1 -</b> Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Attività produttive - 3.2.3.8 cap. 7420/p)	4		1.400.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-560.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>840.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>L. 448/1998 art. 52 comma 1</b> Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive - 3.2..3.8 cap. 7420/p)	2		100.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-40.000</b>			
		Rimodulazioni Tab. F	-30.000	30.000		
		<i>Disponibilità</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	
<b>L. N. 239/2004 art. 1 comma 119 punto 2 -</b> Risparmio e contenimento consumi energetici (Attività produttive - 4.2.3.3 cap. 7621)	27		5.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-2.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>3.000</i>			
<b>L. N. 239/2004 art. 1 comma 119 punto 4 -</b> Accordi di cooperazione in materia di tecnologia pulite del carbone (Attività produttive - 4.2.3.3 cap. 7622)	27		5.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-2.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>3.000</i>			
<b>L.F. N. 311/2004 art. 1 comma 251</b> interventi agevolativi per il settore aeronautico (Attività produttive - 3.2.3.8 cap. 7421)	2		30.000	30.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		
		<i>Disponibilità</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	
<b>L.F. N. 311/2004 art. 1 comma 265 -</b> reindustrializzazione dell'area FIAT/ALFAROME0 (Attività produttive - 3.2.3.8 cap. 7420/p)	2		52.000	72.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.800</b>	<b>-28.800</b>		
		<i>Disponibilità</i>	<i>31.200</i>	<i>43.200</i>	<i>0</i>	
<b>D.L. n. 35 del 2005 art. 6bis comma 1 -</b> Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industri a per la difesa (3.2.3.16 cap. 7485)	2		100.000	170.000	105.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>		
		<i>Disponibilità</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>105.000</i>	

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E (continua)

migliaia di euro

<b>D.L. n. 35 del 2005 art. 11 comma 9 - Interventi reindustrializzazione e promozione industriale</b> (Attività produttive - 3.2.3.8 cap. 7420/p)	2		2006	2007	2008	2009 e succ.
			50.000	85.000	65.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.000</b>	
		<i>Disponibilità</i>	<i>30.000</i>	<i>51.000</i>	<i>39.000</i>	

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

<b>R.D. N. 787/1931 - Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena</b> (Giustizia - 1.2.3.3 cap. 7020/p)			2006	2007	2008	2009 e succ.
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	

<b>D.L. N. 201/2002 art. 9 - Misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della Giustizia</b> (Giustizia - 1.2.3.3 cap. 7020/p)			2006	2007	2008	2009 e succ.
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-8.200</b>			

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

<b>L.F. n. 910 del 1986 Art. 7 comma 8 - Edilizia universitaria</b> (Istruzione - 4.2.3.9 cap. 7304)	23		2006	2007	2008	2009 e succ.
			150.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-60.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

<b>L.F. 289/2002 Art.61 Comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree</b> (Istruzione - U.P.B. 4.2.3.5 Cap.7254/p- U.P.B 4.2.3.11 Cap. 7308/P)	4		2006	2007	2008	2009 e succ.
		BLV	100.000			
		Rifinanziamenti Tab. D	10.000	50.000	100.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-40.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

<b>L. N. 183/1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</b> (Ambiente- 1.2.3.6 cap. 7090/p)	19		2006	2007	2008	2009 e succ.
			200.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-80.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

<b>D.L. N. 180/98 Art. 1 comma 2 - Misure di prevenzione per le aree a rischio</b> (Ambiente- 1.2.3.6 Cap. 7090/p)	3		2006	2007	2008	2009 e succ.
			50.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E (continua)

migliaia di euro

<b>L. n. 426/1998, art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati</b> (Ambiente- 1.2.3.6 – Fondo unico investimenti difesa del suolo - cap. 7090/p)	19		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	14.307			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-5.700</b>			
		<i>Disponibilità</i>	8.607	0	0	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

<b>L.F. 910/86 art. 7 comma 6 Completamento opere - Immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena</b> (Infrastrutture- 3.2.3.7 cap. 7473)	17		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	50.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	30.000	0	0	

<b>L. 662/1996 art. 2 comma 86 - Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino Savona</b> (Infrastrutture- 3.2.3.8 cap. 7142)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	10.329	10.329	10.329	82.634
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
		<i>Disponibilità</i>	6.329	6.329	6.329	82.634

<b>L. 662/1996 art. 2 comma 87 - Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze Bologna</b> (Infrastrutture- 3.2.3.8 cap. 7143)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	10.329	10.329	10.329	82.634
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
		<i>Disponibilità</i>	6.329	6.329	6.329	82.634

<b>D.L. 67/1997 Art. 19 comma 1 punto b - Realizzazione potenziamento tratte autostradali</b> (Infrastrutture- 3.2.3.8 cap. 7144)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	38.734	38.734	38.734	413.168
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	
		<i>Disponibilità</i>	23.334	23.334	23.334	413.168

<b>L. 194/1998 Art 2 comma 5 Acquisito di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone</b> ( 5.2.3.8 Cap. 8151)	11		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	100.709	100.709	100.709	302.128
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	
		<i>Disponibilità</i>	60.509	60.509	60.509	302.128

<b>L. 194/1998 Art 3 comma 1 Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino</b> (Infrastrutture- 5.2.3.9 Cap. 8164)	11		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	25.823	25.823	18.076	18.076
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.200</b>	
		<i>Disponibilità</i>	15.523	15.523	10.876	18.076

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E (continua)

migliaia di euro

<b>L.F. 311/2004 Art. 1 comma 280 punto 2/bis - Spesa campagna comunicazione sicurezza stradale</b> (Infrastrutture- 5.2.3.14 cap. 8223)	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	2.000	2.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		
		<i>Disponibilità</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	

<b>L.F. 311/2004 Art. 1 comma 452 Interventi strutturali viabilità Italia Francia</b> (Infrastrutture- 3.2.3.8 cap. 7481)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	5.000	5.000	5.000	40.000
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<i>Disponibilità</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>40.000</i>

<b>L.F. 311/2004 Art. 1 comma 455 Realizzazione completamento interventi strutturali tutela dell'ambiente</b> (Infrastrutture-U.P.B. 3.2.3.8 cap. 7482)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	5.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-2.000</b>			
		<i>Disponibilità</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

<b>L.F. 311/2004 Art. 1 comma 456 Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale</b> (Infrastrutture- 5.2.3.7 cap. 7514)	16		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	10.000	10.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		
		<i>Disponibilità</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

<b>L. 289/2002, art. 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate</b> (Comunicazioni- 2.2.3.4 - cap. 7230)	4		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	34.780	50.000	50.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-13.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
		<i>Disponibilità</i>	<i>20.880</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	

**MINISTERO DELLA DIFESA**

<b>D.lgs 264/1997 - Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa</b> (Difesa- 1.2.3.1 cap. 7000)			<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
		BLV	115.000	115.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	
		<i>Disponibilità</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>-46.000</i>	

<b>L.F. 388/2000 Art. 145 comma 4 - Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico</b> (Difesa-U.P.B. 3.2.3.4 cap. 7132)	27		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		BLV	103.292	103.292	103.292	103.292
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	
		<i>Disponibilità</i>	<i>61.992</i>	<i>61.992</i>	<i>61.992</i>	<i>103.292</i>

Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella E (continua)

migliaia di euro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
<b>L. n. 448/2001, articolo 46, comma 4: Fondo investimenti</b> (Politiche agricole - 1.2.10.2 – Cap 7003/p)	27		2006	2007	2008	2009 e succ.
		BLV	205.308	26.000		
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-82.100</b>	<b>-10.400</b>		
		<b>Disponibilità</b>	<b>123.208</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	
<b>D.Lgs n. 102/2004 Art. 15 comma 2, punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi</b> (Politiche agricole - 3.2.3.3 - cap. 7439)	21		2006	2007	2008	2009 e succ.
		BLV	50.000	0	0	
		Rifinanziamenti Tab. D	50.000	100.000	100.000	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-20.000</b>			
		<b>Disponibilità</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI						
<b>L. 662/1996 art. 3 comma 83 - Devoluzione degli utili del Lotto al Ministero per i beni e le attività culturali</b> (Attività Culturali- 2.2.10.3 cap. 7370/p)			2006	2007	2008	2009 e succ.
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	
<b>L. 29/2001 - Art. 3 comma 1 - Piano per l'arte contemporanea</b> (Attività Culturali- 2.2.10.3 cap. 7370/p)			2006	2007	2008	
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>L. n. 448/2001, articolo 46, comma 1: Fondo unico per gli investimenti</b> (Attività Culturali- 2.2.10.3 cap. 7370/p)			2006	2007	2008	2009 e succ.
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	
<b>D.Lgs n. 127/2003 riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)</b> (Attività Culturali- 2.2.10.3 - cap. 7370/p)			2006	2007	2008	2009 e succ.
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>L. 448/1998, art. 71, comma 1 Interventi sanitari nei grandi centri urbani</b> (Attività Culturali- 2.2.3.3 - cap. 7111)	25		2006	2007	2008	2009 e succ.
		BLV	160.000			
		<b>Definanziam. Tab. E</b>	<b>-64.000</b>			
		<b>Disponibilità</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE TABELLA E</b>			<b>-2.209.100</b>	<b>-1.040.550</b>	<b>-646.300</b>	

## **Articolo 67, commi 5 e 6**

*(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa. Tabella F)*

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 5** dell'articolo 67 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F.

La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11, comma 3, lettera *e*) e art. 11-*quater*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni).

Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.

Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni. I residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non siano stati assunti impegni di spesa; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11-*quater*, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978, l'allegato 6 al disegno di legge finanziaria indica i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e le giacenze in essere alla medesima data.

La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Tale stanziamento, peraltro, può essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella tabella D o definanziamenti disposti nella tabella E. Qualora le leggi interessate siano espresse anche in tabella F, l'importo indicato tiene conto anche di dette variazioni.

La Tabella F sconta, quindi, anche i rifinanziamenti esposti nella precedente Tabella D e i definanziamenti previsti dalla Tabella E.

Nel disegno di legge finanziaria 2006 gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 15.997,5 milioni per il 2006, 10.641,9 milioni per il 2007, 9.931,2 milioni per il 2008 e a 50.536,2 milioni per il 2009 e gli anni successivi.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2006 determinano una riduzione delle autorizzazioni di spesa di 9.396,2 milioni per il 2006, di 7.167,8 milioni per il 2007, di 30.343,9 milioni per il 2008, con incrementi compensativi delle autorizzazioni di spesa per 46.908 milioni nel 2009 e negli anni successivi.

Il **comma 6** indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2006, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.

Ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2006 si avvale della predetta facoltà di limitare la impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, espresse in Tabella F, contrassegnando, nella medesima tabella:

- con il n. 1, le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi non impegnabili;
- con il n. 2 le quote degli anni 2007 e successivi impegnabili al 50%;
- con il n. 3 le quote degli anni 2007 e successivi interamente impegnabili.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2004 e quelli derivanti da spese in annualità.

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare nel 2006 le risorse relative agli anni successivi, con due eccezioni, per le quali le quote relative agli anni 2007 e successivi non sono impegnabili:

- legge n. 354/1998, articolo 3, per quanto concerne il potenziamento degli itinerari ferroviari (settore 11);
- legge n. 398/1998, disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (settore 27).

La tabella che segue ricostruisce - per ciascuna autorizzazione di spesa inserita in Tabella F - le eventuali operazioni di rimodulazione, rifinanziamento e definanziamento operate con il disegno di legge in esame. Per alcune voci si tratta delle medesime indicazioni presentate in relazione alla Tabella D e E, che vengono riproposte per consentire una visione organica delle autorizzazioni di cui alla Tabella F; a tal fine, vengono inserite anche le voci non modificate dal disegno di legge in esame.

## Disegno di legge finanziaria AS. 3613 - Tabella F

migliaia di euro

<b>Settore 2 - Interventi a favore delle imprese industriali</b>					
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>					
<b>L. 144/1999 art. 22: ristrutturazione finanziaria dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Economia -3.2.3.39 cap. 7335)</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	32.817	32.817	32.817	360.987
	<b>Disponibilità</b>	<b>32.817</b>	<b>32.817</b>	<b>32.817</b>	<b>360.987</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
<b>L. 266/1997 art. 4 comma 3: Investimenti per l'industria aeronautica (Attività produttive - 3.2.3.8 - cap. 7420/p)</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	50.000	50.000	50000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>L. 448/1998 art. 52 comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive - 3.2..3.8 - cap. 7420/p)</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		100.000			
	Definanziamenti Tab. E	-40.000			
	Rimodulazioni Tab.F	-30.000	30.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>L.F. 311/2004, art. 1, comma 251: interventi agevolativi per il settore aeronautico (Attività produttive - 3.2.3.8 - cap. 7421)</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		30.000	30.000		
	Definanziamenti Tab. E	-12.000	-12.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	
<b>L.F. 311/2004 art. 1 comma 265 - reindustrializzazione dell'area FIAT/ALFAROMEIO (Attività produttive - 3.2.3.8 - cap. 7420/p)</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		52.000	72.000		
	Definanziamenti Tab. E	-20.800	-28.800		
	<b>Disponibilità</b>	<b>31.200</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	
<b>D.L. 35 del 2005 art. 6bis comma 1 - Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industri a per la difesa (3.2.3.16 - cap. 7485)</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		100.000	170.000	105.000	
	Definanziamenti Tab. E	-40.000	-110.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>105.000</b>	

<b>D.L. 35 del 2005</b> art. 11 comma 9 - Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (Attività produttive - 3.2.3.8 - cap. 7420/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		50.000	85.000	65.000	
	Definanziamenti Tab. E	-20.000	-34.000	-26.000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>51.000</b>	<b>39.000</b>	
<b>TOTALE SETTORE 2</b>		<b>252.017</b>	<b>285.017</b>	<b>226.817</b>	<b>360.987</b>

<b>Settore 3 - Interventi per calamità naturali</b>					
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>					
<b>D.L.142/1991</b> , art. 6, comma 1 – Fondo protezione civile (Economia - 3.2.10.3 - cap. 7446/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	100.000			
	Definanziamenti Tab. E	-40.000			
	Rimodulazioni Tab.F	-30.000	30.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	

<b>L. 433/1991</b> art. 1 comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia - 4.2.3.1 - cap. 7451)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	50.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D.L. 6/1998</b> art. 21 comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia Romagna e alla provincia di Crotone (Economia - 3.2.10.3 - cap. 7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	18.076	18.076	18076	162.684
	<b>Disponibilità</b>	<b>18.076</b>	<b>18.076</b>	<b>18.076</b>	<b>162.684</b>

<b>D.L. 180/1998</b> art. 4 comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Economia - 3.2.10.3 - cap. 7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	2.066	2.066		
	<b>Disponibilità</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D.L. 132/1999</b> art. 4 comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia - 3.2.10.3 - Cap. 7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	24.273	24.273	24.273	267.010
	<b>Disponibilità</b>	<b>24.273</b>	<b>24.273</b>	<b>24.273</b>	<b>267.010</b>

<b>D.L. 132/1999</b> art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia - 3.2.10.3 - Cap. 7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	1.549	1.549	1.549	17.561
	<b>Disponibilità</b>	<b>1.549</b>	<b>1.549</b>	<b>1.549</b>	<b>17.561</b>

<b>D.L. 132/1999</b> art. 7 comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Economia - 3.2.10.3 - Cap. 7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	17.043	17.043	17.043	187.474
	Rimodulazioni Tab.F				
	<b>Disponibilità</b>	<b>17.043</b>	<b>17.043</b>	<b>17.043</b>	<b>187.474</b>

<b>L.F. 350/2003</b> Art.4 comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali (Economia - 3.2.10.3. - Cap.7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	10.000	10.000	10000	
	Rimodulazioni Tab.F				
	rimod. limite impegno	-10.000	-10.000	0	
	<b>Disponibilità</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	

### Settore 3 - Interventi per calamità naturali (segue)

<b>D.L. 355/2003</b> Art. 20 comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici ed altre calamità (Economia - 3.2.10.3. - Cap.7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	5.000	5.000	5000	
	Rimodulazioni Tab.F				
	rimod. limite impegno	-5.000	-5.000	0	
	<b>Disponibilità</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	

<b>L.F. 311/2004</b> Art.1 Comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Economia - 3.2.10.3. - Cap.7443/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	58.500	58.500	58.500	643.500
	<b>Disponibilità</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>643.500</b>

### AMBIENTE E TERRITORIO

<b>D.L. 180/98</b> Art. 1 comma 2 - Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente- 1.2.3.6 - Cap. 7090/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		50.000			
	Definanziamenti Tab. E	-20.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### TOTALE SETTORE 3

**231.507    151.507    134.441    1.278.229**

### Settore 4 - Interventi nelle aree sottoutilizzate

#### ECONOMIA E FINANZE

<b>Legge 64/1986 e art.6 legge 166/1989</b> Disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno (Economia - 4.2.3.27 - cap.7576/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	300.000	0	0	0
	<b>Disponibilità</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>L. 289/2002</b> , art. 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate (Economia - 4.2.3.27 - cap. 7576/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	7.134.900	6.759.000	6.735.000	
	Rifinanziamenti Tab. D	100.000	100.000	8.300.000	
	Rimodulazioni Tabella F	-1.532.900	-63.000	-9.035.000	10.630.900
	<b>Disponibilità</b>	<b>5.702.000</b>	<b>6.796.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.630.900</b>

<b>L.F. 289/2002</b> Art.62 Comma 1: Incentivi agli investimenti (Economia - 6.2.3.12 - Cap.7790,7791,7793)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	1.265.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ATTIVITA' PRODUTTIVE

<b>D.L.415/1992</b> art. 1 comma 2 Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive - 3.2.3.8 -cap. 7420/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		50.000			
	Definanziamenti Tab. E	-20.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>L. 208/1998</b> art. 1 comma 1 - Prosecuzione degli interventi per		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
		1.400.000			

le aree depresse (Attività produttive - 3.2.3.8 cap. 7420/p)	Definanziamenti Tab. E	-560.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L.F. 350/2003</b> Art.4 Comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (Economia - 3.2.3.15 - Cap.7382)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	3.500			
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

<b>L. 289/2002</b> Art.61 Comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Istruzione - 4.2.3.5 - Cap.7254/p - 4.2.3.11 - Cap. 7308/P)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	100.000			
	Rifinanziamenti Tab. D	10.000	50.000	100.000	
	Definanziamenti Tab. E	-40.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

#### INTERNO

<b>L. 289/2002</b> Art.61 Comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Interno - 2.2.3.2 - Cap.7014)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	98.000	4.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>98.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### COMUNICAZIONI

<b>L. 289/2002</b> , art. 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate (Comunicazioni - 2.2.3.4 - cap. 7230)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	34.780	50.000	50.000	
	Definanziamenti Tab. E	-13.900	-20.000	-20.000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>20.880</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>TOTALE SETTORE 4</b>		<b>8.329.380</b>	<b>6.880.000</b>	<b>6.130.000</b>	<b>10.630.900</b>

#### Settore 6 - Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia

##### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

<b>L.798/1984</b> Art 3 Comma 1 Punto A: Equilibrio Idrogeologico Laguna (Infrastrutture - 2.2.3.7 - Cap.7197)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	3.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SETTORE 6</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Settore 9 - Mediocredito centrale - Simes spa

##### ECONOMIA E FINANZE

<b>D.L. 251/1981</b> art. 2 - Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia - 3.2.3.33 - cap. 7301)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	50.000			
	Definanziamenti Tab. E	-20.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>L.F. 730/1983</b> Art 18 comma 8,9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia - 1.2.3.4 - Cap.7005)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	3.000	3.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>L. 266/1997</b> art. 12 comma 1 - contributi per acquisto di nuove macchine utensili - (Economia - 3.2.3.33 -cap. 7299/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	38.734	38.734		
	Definanziamenti Tab. E	-15.400	-15.400		

	<i>Disponibilità</i>	23.334	23.334	0	
<b>L. 266/1997</b> art. 12 comma 2 - finanziamento di esportazioni a pagamento differito - (Economia - 3.2.3.33 - cap. 7299/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	25.823	25.823	25.823	154.936
	Definanziamenti Tab. E	-10.300	-10.300	-10.300	
	<i>Disponibilità</i>	<i>15.523</i>	<i>15.523</i>	<i>15.523</i>	<i>154.936</i>
<b>TOTALE SETTORE 9</b>		<b>71.857</b>	<b>41.857</b>	<b>15.523</b>	<b>154.936</b>

<b>Settore 10 - Artigiancassa</b>					
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>					
<b>L. F. 67 del 1988</b> , art. 15 comma 43 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia - 3.2.3.19 - cap. 7165)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	20.000	10.000		
	Definanziamenti Tab. E	-8.000	-8.000		
	<i>Disponibilità</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	
<b>TOTALE SETTORE 10</b>		<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Settore 11 - Interventi nel settore dei trasporti</b>					
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>					
<b>L. 662/1996</b> , art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (Economia - 3.2.3.15. - cap. 7122)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	3.257.596	3.600.000	14700000	
	Rifinanziamenti Tab. D	0	850.000	850.000	
	Rimodulazioni Tabella F	-1.757.596	-2.950.000	-14.050.000	18.757.596
	<i>Disponibilità</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>18.757.596</i>

<b>D.L. 457/1997</b> Art. 10 Comma 1: contributi alle Ferrovie dello Stato SPA per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Economia - 3.2.3.15 - Cap 7123/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	1.808	1.808	1808	
	<i>Disponibilità</i>	<i>1.808</i>	<i>1.808</i>	<i>1.808</i>	<i>0</i>

<b>L. 354/1998</b> art. 1 comma 3 apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SPA - (Economia - 3.2.3.15 - cap. 7123/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	56.810	56.810		
	Definanziamenti Tab. E	-22.700	-22.700		
	<i>Disponibilità</i>	<i>34.110</i>	<i>34.110</i>	<i>0</i>	

<b>L. 354/1998</b> art. 3 potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari - (Economia - 3.2.3.15 - cap. 7123/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	129.114	229.114		
	Definanziamenti Tab. E	-51.600	-91.600		
	<i>Disponibilità</i>	<i>77.514</i>	<i>137.514</i>	<i>0</i>	

<b>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b>					
<b>L. 194/1998</b> Art 2 comma 5 Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone ( 5.2.3.8 - Cap. 8151)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	100.709	100.709	100.709	302.128
	Definanziamenti Tab. E	-40.200	-40.200	-40.200	
	<i>Disponibilità</i>	<i>60.509</i>	<i>60.509</i>	<i>60.509</i>	<i>302.128</i>

<b>L.194/1998</b> Art. 2 Comma 10: Parco automobilistico Regione Sicilia (Infrastrutture - 5.2.3.8 - Cap 8151/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	516	516	516	
	<b>Disponibilità</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>2.064</b>

<b>L. 194/1998</b> Art 3 comma 1 Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture - 5.2.3.9 - Cap. 8164)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	25.823	25.823	18.076	18.076
	Definanziamenti Tab. E	-10.300	-10.300	-7.200	
	<b>Disponibilità</b>	<b>15.523</b>	<b>15.523</b>	<b>10.876</b>	<b>18.076</b>

<b>L.F.311/2004</b> Art. 1 Comma 459: spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (Infrastrutture - 5.2.3.9 - Cap. 8170)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	3.000	3.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTALE SETTORE 11</b>		<b>1.692.980</b>	<b>1.752.980</b>	<b>1.573.709</b>	<b>19.079.864</b>
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

**Settore 13 - Interventi nel settore della ricerca**

**ECONOMIA E FINANZE**

<b>D.L. 269/2003</b> Art 4 Comma 10: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (Economia - 3.2.3.50 - Cap 7380)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	124.000	125.000	125.000	575.000
	<b>Disponibilità</b>	<b>124.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>575.000</b>

<b>TOTALE SETTORE 13</b>		<b>124.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>575.000</b>
--------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

**Settore 16: Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione**

**ECONOMIA E FINANZE**

<b>L. 138/2002 art. 7</b> - Apporto al capitale sociale dell'ANAS SPA (Economia - 3.2.3.48 - cap. 7372)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		500.000			
	Definanziamenti Tab. E	-100.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

<b>L. 662/1996</b> art. 2 comma 86 - Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino Savona (Infrastrutture - 3.2.3.8 - cap. 7142)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	10.329	10.329	10.329	82.634
	Definanziamenti Tab. E	-4.000	-4.000	-4.000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>6.329</b>	<b>6.329</b>	<b>6.329</b>	<b>82.634</b>

<b>L. 662/1996</b> art. 2 comma 87 - Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze Bologna (Infrastrutture - 3.2.3.8 - cap. 7143)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	10.329	10.329	10.329	82.634
	Definanziamenti Tab. E	-4.000	-4.000	-4.000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>6.329</b>	<b>6.329</b>	<b>6.329</b>	<b>82.634</b>

<b>D.L. 67/1997</b> Art. 19 comma 1 punto b - Realizzazione potenziamento tratte autostradali (Infrastrutture - 3.2.3.8 - cap. 7144)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	38.734	38.734	38.734	413.168
	Definanziamenti Tab. E	-15.400	-15.400	-15.400	
	<b>Disponibilità</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>413.168</b>

<b>L.F. 311/2004</b> Art. 1 comma 452		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------------

Interventi strutturali viabilità Italia Francia (Infrastrutture - 3.2.3.8 - cap. 7481)	BLV	5.000	5.000	5.000	40.000
	Definanziamenti Tab. E	-2.000	-2.000	-2.000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>40.000</b>

<b>L.F. 311/2004</b> Art. 1 comma 455 Realizzazione completamento interventi strutturali tutela dell'ambiente (Infrastrutture - 3.2.3.8 - cap. 7482)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	5.000			
	Definanziamenti Tab. E	-2.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>L.F. 311/2004</b> Art. 1 comma 456 Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (Infrastrutture - 5.2.3.7 - cap.7514)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	10.000	10.000		
	Definanziamenti Tab. E	-4.000	-4.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE SETTORE 16</b>		<b>447.992</b>	<b>44.992</b>	<b>38.992</b>	<b>618.436</b>

#### Settore 17: Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

##### ECONOMIA E FINANZE

<b>L. 448/1998</b> , art. 50, comma 1, lett. c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Economia - 4.2.3.3 - cap. 7464)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	640.000	700.000	3.100.000	
	Definanziamenti Tab. E	-256.000	-256.000	-256.000	
	Rimodulazioni Tabella F		-60.000	-2.460.000	2.520.000
	<b>Disponibilità</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>2.520.000</b>

<b>L. F. 350/2003</b> art. 3 comma 144 Risanamento policlinico Umberto I di Roma (Economia - 4.2.3.21 - cap. 7560)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
		60.000	15.000		
	Definanziamenti Tab. E	-24.000	-6.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	

##### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

<b>L.F. 910/86</b> art. 7, comma 6 - Completamento opere - Immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Infrastrutture - 3.2.3.7 - cap. 7473)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	50.000			
	Definanziamenti Tab. E	-20.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE SETTORE 17</b>		<b>450.000</b>	<b>393.000</b>	<b>384.000</b>	<b>2.520.000</b>

#### Settore 19 - Difesa del suolo e tutela ambientale

##### ECONOMIA E FINANZE

<b>L. 236/1993</b> art. 3 comma 9 - Interventi urgenti a sostegno occupazione (Economia - 4.2.3.10 - cap. 7499)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV				
	Rifinanziamenti Tab. D	160.102	0	0	
	<b>Disponibilità</b>	<b>160.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>L. F. 311/2004</b> art. 1 comma 28 Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali - (Economia - 4.2.3.17 - cap. 7536)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		176.200	169.850		
	Definanziamenti Tab. E	-70.000	-60.000		
	Rimodulazioni Tabella F	-46.200	-49.850	96.050	

	<i>Disponibilità</i>	60.000	60.000	96.050	
--	----------------------	--------	--------	--------	--

<b>L. 7/2005</b> art. 2/bis comma 1 - Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, per lo sviluppo economico sociale del territorio (Economia - 4.2.3.17 - cap.7536/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
		23.755	2.600		
	Definanziamenti Tab. E	-9.500	-1.000		
	<i>Disponibilità</i>	14.255	1.600	0	

<b>D.L. 35/2005</b> Art 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione bonifica acciaierie Genova- Cornigliano (Economia - 3.2.10.3 - Cap 7449)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	5.000	5.000	5000	55000
	<i>Disponibilità</i>	5.000	5.000	5.000	55.000

### Settore 19 - Difesa del suolo e tutela ambientale (segue)

#### AFFARI ESTERI

<b>L.F. 311/2004</b> Art. 1 Comma 28: Fondo per contributi relativi agli interventi da realizzare da enti locali per il risanamento ed il recupero dell'Ambiente e per la tutela dei beni culturali (Affari esteri - 3.2.3.4 - Cap. 7176)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	100	250		
	<i>Disponibilità</i>	100	250	0	0

#### AMBIENTE E TERRITORIO

<b>L.183/1989</b> - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Ambiente - 1.2.3.6 -cap. 7090/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
		200.000			
	Definanziamenti Tab. E	-80.000			
	<i>Disponibilità</i>	120.000	0	0	

<b>L. 426/1998</b> , art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente- 1.2.3.6 – Fondo unico investimenti difesa del suolo - cap. 7090/p)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	14.307			
	Definanziamenti Tab. E	-5.700			
	<i>Disponibilità</i>	8.607	0	0	

<b>L.F. 311/2004</b> - Art. 1 Comma 28: Fondo per contributi per interventi da realizzare da enti locali per il risanamento ed il recupero dell'Ambiente e per la tutela dei beni culturali (Ambiente -2.2.3.10 - Cap. 7217)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	200	400		
	<i>Disponibilità</i>	200	400	0	0

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

<b>L.F. 350/2003</b> Art 4 Comma 31: Recupero risorse idriche (Politiche Agricole - 3.2.3.3. - Cap 7453)		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009 e succ.</b>
	BLV	50.000	50.000	50000	
	rimod. limite impegno	-50.000	-50.000		
	<i>Disponibilità</i>	0	0	50.000	

<b>TOTALE SETTORE 19</b>	<b>368.264</b>	<b>67.250</b>	<b>151.050</b>	<b>55.000</b>
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

### Settore 21 - Interventi in agricoltura

#### ECONOMIA E FINANZE

D.Lgs 102/2004 Art. 15 comma 2, punto 2 - Sostegno imprese agricole (Economia -U.P.B. 3.2.4.3 - cap. 7411)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	50.000			
	Rifinanziamenti Tab. D	50.000	100.000	100.000	
	Definanziamenti Tab. E	-20.000			
<b>Disponibilità</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI					
D.Lgs 102/2004 art. 15 Comma 2, punto 1 - Interventi finanziari sostegno imprese agricole - (P. agricole-U.P.B. 3.2.3.3 cap 7439)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	50.000			
	Rifinanziamenti Tab. D	50.000	100.000	100.000	
	Definanziamento Tab.E	-20.000			
<b>Disponibilità</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE SETTORE 21</b>		<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

Settore 23 - Università (compresa edilizia)					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
L.F. 910 del 1986 Art. 7 comma 8 - Edilizia universitaria (Istruzione - 4.2.3.9 cap. 7304)		2006	2007	2008	2009 e succ.
		150.000			
	Definanziamenti Tab. E	-60.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SETTORE 23</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Settore 24 - Impiantistica sportiva					
ECONOMIA E FINANZE					
D.L. 35 del 2005 art. 8bis comma 1 - TOROC Torino 2006 rifinanziamento (Economia - 3.2.3.44 cap. 7364)		2006	2007	2008	2009 e succ.
		10.000	30.000		
	Definanziamenti Tab. E	-4.000	-12.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SETTORE 24</b>		<b>6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Settore 25 - Sistemazione aree urbane					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
L.396/1990 Art 10 Comma 1: Fondo per attuazione interventi (Infrastrutture - 3.2.3.20. - Cap 7657)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	70.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SALUTE					
L. 448/1998, art. 71, comma 1 Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Attività Culturali - 2.2.3.3 - cap. 7111)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	160.000			
	<b>Definanziamenti Tab. E</b>	<b>-64.000</b>			
	<b>Disponibilità</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SETTORE 25</b>		<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Settore 27 - Interventi diversi**

**ECONOMIA E FINANZE**

L. 183/1987 art. 5: Coordinamento politiche comunitarie - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (Economia - 4.2.3.8 – cap. 7493/p)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	4.232.500	4.204.000	5600000	
	Rifinanziamenti Tab. D	3.767.000	0	0	
	Rimodulazioni Tabella F	-5.999.500	-4.000.000	-5.000.000	14.999.500
	<b>Disponibilità</b>	<b>2.000.000</b>	<b>204.000</b>	<b>600.000</b>	<b>14.999.500</b>

L. 144/1999 art. 28 Metanizzazione comuni montani centro-nord (Economia - 3.2.3.17 - cap. 7151)		2006	2007	2008	2009 e succ.
		5.165	5.165	5.165	5.165
	Definanziamenti Tab. E	-2.000	-2.000	-2.000	
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>5.165</b>

L. F.350/2003 Art 4 Comma 8: Progetti Strategici Settore informativo (Economia - 4.2.3.28. - Cap 7579)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	65.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

D.L. n. 35 del 2005 art. 1 comma 5 (Economia - 4.2.3.35 - cap. 7589)		2006	2007	2008	2009 e succ.
		20.498	1.130		
	Definanziamenti Tab. E	-8.000	-450		
	<b>Disponibilità</b>	<b>12.498</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	

D.L.35/2005 Art 9 Comma 3: Credito D'imposta per processi di concentrazione (Economia - 6.2.3.12. - Cap 7814)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	110.000	57.000		
	<b>Disponibilità</b>	<b>110.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	

**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

L.239/2004 art. 1 comma 119 punto 2 - Risparmio e contenimento consumi energetici (Attività produttive - 4.2.3.3 cap. 7621)		2006	2007	2008	
		5.000			
	Definanziamenti Tab. E	-2.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>			

L. 239/2004 art. 1 comma 119 punto 4 - Accordi di cooperazione in materia di tecnologia pulite del carbone (Attività produttive - 4.2.3.3 - cap. 7622)		2006	2007	2008	2009 e succ.
		5.000			
	Definanziamenti Tab. E	-2.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>3.000</b>			

**LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

D.L. 148/1993, art. 1, comma 7: Interventi a sostegno dell'occupazione - Fondo per l'occupazione (Lavoro -2.2.3.3 - cap. 7141)		2006	2007	2008	2009 e succ.
	BLV	110.000	60.000		
	Rifinanziamenti Tab. D	500.000			
	<b>Disponibilità</b>	<b>610.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Settore 27 - Interventi diversi (segue)**

**GIUSTIZIA**

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>L.448/2001</b> , articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (Giustizia - 1.2.3.3 - Cap 7020)	BLV	0	0	0	
	Rifinanziamenti Tab. D	20.000	20.000	30.000	
	<i>Disponibilità</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>

**AFFARI ESTERI**

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>L.182/2002</b> Art 1 Comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del quartiere generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles (Esteri - 6.2.3.4. - Cap 7247)	BLV	4.442	1.160	1026	
	<i>Disponibilità</i>	<i>4.442</i>	<i>1.160</i>	<i>1.026</i>	

**INTERNO**

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>D.L. 515/1994:</b> Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - 2.2.3.5. - Cap 7232)	BLV	116.203			
	<i>Disponibilità</i>	<i>116.203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>D.L. 67/1997</b> , art. 3 Disposizioni urgenti a favore occupazione (Interno - 2.2.3.6 - Cap. 7239)	BLV				
	Rifinanziamenti Tab. D	100.000			
	<i>Disponibilità</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>L. 448/1998</b> Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Interno - 2.2.3.6. - Cap 7243)	BLV	103.291			
	<i>Disponibilità</i>	<i>103.291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>L.398/1998</b> Art. 1: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (Infrastrutture - 2.2.3.5. - Cap 7156)	BLV	15.494	15.494	15.494	154.936
	<i>Disponibilità</i>	<i>15.494</i>	<i>15.494</i>	<i>15.494</i>	<i>154.936</i>

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>L. N.166/2002</b> Art. 13 Comma 1: realizzazione opere strategiche (Infrastrutture - 1.2.10.2. - Cap 7060)	BLV	239.215	239.215	239.215	
	<i>Disponibilità</i>	<i>239.215</i>	<i>239.215</i>	<i>239.215</i>	

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>D.L. 79/2004</b> Art. 2 Comma 2: Disposizioni urgenti in materia di grandi dighe (Infrastrutture - 1.2.3.8. - Cap 7030)	BLV	785	785	785	
	<i>Disponibilità</i>	<i>785</i>	<i>785</i>	<i>785</i>	

		2006	2007	2008	2009 e succ.
<b>L.F. 311/2004</b> Art. 1 comma 280 punto 2/bis - Spesa campagna comunicazione sicurezza stradale (Infrastrutture - 5.2.3.14 - cap. 8223)	BLV	2.000	2.000		
	Definanziamenti Tab. E	-800	-800		
	<i>Disponibilità</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	

<b>Settore 27 - Interventi diversi (segue)</b>					
<b>DIFESA</b>					
<b>L.F.388/2000</b> Art. 145, comma 4 - Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Difesa - 3.2.3.4 - cap. 7132)		<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009 e succ.</i>
	BLV	103.292	103.292	103.292	103.292
	<b>Definanziamenti Tab. E</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	
	<i>Disponibilità</i>	<i>61.992</i>	<i>61.992</i>	<i>61.992</i>	<i>103.292</i>
<b>POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>					
<b>L. 448/2001</b> , articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (Politiche agricole - 1.2.10.2 – Cap 7003/p)		<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009 e succ.</i>
	BLV	205.308	26.000		
	Definanziamenti Tab. E	-82.100	-10.400		
	<i>Disponibilità</i>	<i>123.208</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	
<b>TOTALE SETTORE 27</b>		<b>3.592.493</b>	<b>680.291</b>	<b>951.677</b>	<b>15.262.893</b>
<b>TOTALE TABELLA F</b>		<b>15.997.490</b>	<b>10.641.894</b>	<b>9.931.209</b>	<b>50.536.245</b>

**Articolo 67, comma 7**  
(*Eccedenze di spesa. Allegato 1*)

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Analogamente a quanto già previsto decorrere dalla legge finanziaria per il 2004, l'articolo 67, **comma 7**, dispone l'approvazione di un allegato, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio.

Il finanziamento di tali oneri viene disposto in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge n. 468/1978, introdotto dal decreto-legge n. 194/2002 (c.d. decreto-legge "tagliaspese"), ai sensi del quale nella legge finanziaria possono essere inserite misure correttive degli effetti finanziari di leggi in relazione alle quali, in fase di attuazione, si sono verificati scostamenti rispetto alle previsioni.

*La formulazione della legge n. 468/1978 fa peraltro riferimento a "misure correttive", che potrebbero anche configurarsi come interventi di revisione delle disposizioni che hanno dato luogo a maggiori oneri, in modo da evitare l'emersione di ulteriori scostamenti, piuttosto che come la semplice attribuzione di finanziamenti aggiuntivi.*

Il decreto legge 6 settembre 2002 n. 194, "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", (cosiddetto decreto "tagliaspese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ha previsto che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime (articolo 1, comma 1, lett. a), che novella l'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468/1978).

Nel caso in cui, in fase di attuazione, si determinino oneri superiori ai limiti della spesa espressamente autorizzata, il D.L. n. 194/2002 ha introdotto una specifica procedura che determina la cessazione dell'efficacia delle disposizioni onerose (lett. b) dell'articolo 1, comma 1.

In ogni caso, qualora dall'attuazione di disposizioni di legge si determinino, sotto il profilo finanziario, scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire al Parlamento e ad assumere le conseguenti iniziative legislative (art. 1, comma 2 del D.L. n. 194/2002, che novella l'art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978).

Il D.L. n. 194/2002 ha, tuttavia, stabilito che misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni, dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori a quelli previsti, possano essere inserite anche nella legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. *i-quater*, della legge n. 468/1978, inserita dall'articolo 1, comma 01, lett. *a*) del decreto legge).

Ha inoltre disposto che in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria siano indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari peggiorativi rispetto alle previsioni, e le misure correttive inserite nella legge finanziaria medesima (articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468/1978, inserito dall'articolo 1, comma 01, lett. *b*) del decreto legge).

Le eccedenze di spesa di cui l'allegato 1 ammontano a 2.711,6 milioni di euro per il 2006, a 696,1 milioni di euro per il 2007 e a 756,1 milioni di euro per il 2007.

L'allegato differenzia tra esigenze riferite al 2006 ed anni successivi e finanziamento di oneri che si sono determinati nel 2005 e, in taluni casi, negli anni precedenti. La quota originatesi negli anni pregressi risulta pari a 2.015,5 milioni di euro, incluso nell'importo indicato per il 2006 e trattato nella forma di regolazioni debitorie.

*Si rileva che una quota significativa (74% circa) delle integrazioni finanziarie iscritte per il 2006 riguarda oneri relativi ad anni precedenti. Per tale motivo, l'incidenza sull'indebitamento*

*netto delle eccedenze di spesa risulta notevolmente inferiore all'ammontare delle risorse aggiuntive iscritte nel bilancio dello Stato.*

**Articolo 67, comma 8**  
*(Fondi unici per gli investimenti. Allegato 2)*

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

Con il **comma 8** dell'articolo 37 viene approvato l'allegato 2, nel quale, in applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), sono esposte le autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi unici per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione della spesa.

L'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di Fondi unici per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa.

Nei fondi confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati.

Le nuove autorizzazioni di spesa per investimenti, che confluiscono nei Fondi unici per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, devono mantenere una autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

A decorrere dal 2003, i Fondi unici per gli investimenti possono essere rifinanziati nella Tabella D della legge finanziaria per i tre anni del bilancio pluriennale.

Il comma 4 dell'articolo 46 ha stabilito che in apposito allegato alla legge finanziaria siano analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei Fondi per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione.

Ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 4, del D.L. n. 50/2003 (legge n. 116/2003), è stato *soppresso il Fondo unico investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno*, che risultava costituito interamente dagli stanziamenti relativi a trasferimenti erariali di conto capitale in favore degli enti locali. La disposizione citata ha previsto, infatti, che la disciplina relativa ai fondi unici per gli investimenti non si applicasse ai trasferimenti suddetti.

Per quanto concerne la procedura di ripartizione dei Fondi per gli investimenti, l'articolo 46, comma 5, della legge n. 448/2001 ha disposto che i Ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo.

Successivamente all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, gli stanziamenti iscritti nei fondi sono trasferiti ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi.

Nell'ambito della legge di bilancio, gli stanziamenti relativi ai fondi unici per gli investimenti sono allocati in un'unica unità previsionale di base e, all'interno di essa, in un unico capitolo.

Nella legge di bilancio sono comunque mantenuti i capitoli corrispondenti alle specifiche autorizzazioni di spesa confluite nei fondi unici. Relativamente a tali capitoli, nella voce di competenza viene riportata l'indicazione "per memoria"; per quanto riguarda, invece, la cassa, si trova iscritta una autorizzazioni di spesa, che è correlata alla presenza di residui.

Con la ripartizione delle disponibilità di ciascun fondo per gli investimenti, i capitoli relativi ai singoli interventi saranno dotati, in conto competenza, delle risorse indicate nella relazione concernente la ripartizione del fondo.

Nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, in applicazione del comma 4 dell'articolo 46 della legge finanziaria 2002, è inserito l'allegato n. 2, di cui il comma in esame dispone l'approvazione.

L'allegato 2 reca l'indicazione dei fondi per gli investimenti costituiti nei singoli stati di previsione, con riferimento a ciascun comparto omogeneo della spesa, nonché l'indicazione delle autorizzazioni legislative (e dei relativi importi) che confluiscono in detti fondi.

Come nel 2005, nell'allegato 2 del disegno di legge finanziaria per il 2005, con riferimento ai Fondi, e delle singole leggi che li compongono, viene esposta non soltanto la dotazione per il primo anno di riferimento, ma anche la proiezione triennale delle autorizzazioni di spesa.

*Si segnala che gli importi indicati nell'Allegato 2 scontano gli effetti determinati dai defianziamenti operati con la Tabella E del disegno di legge finanziaria; l'allegato 2 non sembra peraltro tenere conto del rifinanziamento della legge n. 448 del 2001 - relativo all'edilizia penitenziaria e giudiziaria - operato in tabella D (per tale motivo il totale riportato nella tabella che segue per il Ministero di giustizia non coincide con quello dell'allegato 2).*

*Non è chiaro se gli importi dell'allegato 2 tengano conto, per il 2006 ed il 2007, delle eventuali rideterminazioni operate con la ripartizione effettuata, per il triennio, durante l'esercizio 2005.*

La tabella che segue riepiloga per ministero dotazione e composizione dei fondi unici per gli investimenti; vengono evidenziate le dotazioni a legislazione vigente e le modifiche proposte con il disegno di legge finanziaria in esame.

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

### Articolo 67, comma 8, Allegato 2

migliaia di euro

	legislazione vigente			modifiche: tab.D, tab.E			allegato 2 - ddl finanziaria		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	<b>28.823</b>	<b>28.823</b>	<b>25.823</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>18.523</b>	<b>18.523</b>	<b>15.523</b>
<b>Incentivi alle imprese</b>	<b>28.823</b>	<b>28.823</b>	<b>25.823</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>18.523</b>	<b>18.523</b>	<b>15.523</b>
<i>Legge 266/1997, art.12, comma 2</i>	25.823	25.823	25.823	-10.300	-10.300	-10.300	15.523	15.523	15.523
<i>Legge 730/1983</i>	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	<b>137.367</b>	<b>116.709</b>	<b>116.709</b>	<b>-34.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>102.567</b>	<b>90.109</b>	<b>90.109</b>
<b>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</b>	<b>137.367</b>	<b>116.709</b>	<b>116.709</b>	<b>-34.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>102.567</b>	<b>90.109</b>	<b>90.109</b>
<i>Decreto-legge 201/2002</i>	20.658	0	0	-8.200	0	0	12.458	0	0
<i>Regio decreto 787/1931</i>	116.709	116.709	116.709	-46.600	-46.600	-46.600	70.109	70.109	70.109
<i>Legge 448/2001</i>	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	<b>244.176</b>	<b>94.176</b>	<b>94.176</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.176</b>	<b>94.176</b>	<b>94.176</b>
<b>Università e ricerca</b>	<b>94.176</b>	<b>94.176</b>	<b>94.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.176</b>	<b>94.176</b>	<b>94.176</b>
<i>Legge 6/2000</i>	10.329	10.329	10.329				10.329	10.329	10.329
<i>Legge 28/1980</i>	34.783	34.783	34.783				34.783	34.783	34.783
<i>Decreto legislativo 127/2003</i>	49.063	49.063	49.063				49.063	49.063	49.063
<b>Edilizia universitaria</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Legge 910/1986, art.7, comma 8</i>	150.000	0	0	-60.000	0	0	90.000	0	0
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>	<b>377.139</b>	<b>77.332</b>	<b>77.332</b>	<b>-105.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.439</b>	<b>77.332</b>	<b>77.332</b>
<b>Difesa del suolo e tutela ambientale</b>	<b>377.139</b>	<b>77.332</b>	<b>77.332</b>	<b>-105.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.439</b>	<b>77.332</b>	<b>77.332</b>
<i>Legge 426/1998, srt.2, commi 2 e 7</i>	2.066	2.066	2.066				2.066	2.066	2.066
<i>Legge 344/1997</i>	13.118	13.118	13.118				13.118	13.118	13.118
<i>Legge 36/2001</i>	1.033	1.033	1.033				1.033	1.033	1.033

<i>Legge 93/2001</i>	1.549	1.549	1.549				1.549	1.549	1.549
<i>Legge 366/1963</i>	11.569	11.569	11.569				11.569	11.569	11.569
<i>Decreto-legge 180/1998, art.1-co.1 e legge 311/2004</i>	50.000			-20.000	0	0	30.000	0	0
<i>Regio decreto 523/1904</i>	41.317	41.317	41.317				41.317	41.317	41.317
<i>Decreto legislativo 1010/1948</i>	2.007	2.007	2.007				2.007	2.007	2.007
<i>DPR 1534/1955</i>	2.221	2.221	2.221				2.221	2.221	2.221
<i>Legge 183 del 1989 e legge 350/2003</i>	200.000	0	0	-80.000	0	0	120.000	0	0
<i>Decreto-legge 269/2003</i>	20.000	0	0				20.000	0	0
<i>Legge 426/1998, art.1, legge 350/2003, legge 311/2004</i>	14.307	0	0	-5.700	0	0	8.607	0	0
<i>Legge 350/2003, art.4</i>	11.000	0	0				11.000	0	0
<i>Legge 179/2002</i>	2.453	2.453	2.453				2.453	2.453	2.453
<i>Decreto-legge 35/2005</i>	4.500	0	0				4.500	0	0
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Ricerca scientifica</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<i>Decreto legislativo 264/1997</i>	115.000	115.000	115.000	-46.000	-46.000	-46.000	69.000	69.000	69.000
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	<b>218.411</b>	<b>39.103</b>	<b>13.103</b>	<b>-82.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>136.311</b>	<b>28.703</b>	<b>13.103</b>
<b>Agricoltura, foresta e pesca</b>	<b>218.411</b>	<b>39.103</b>	<b>13.103</b>	<b>-82.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>136.311</b>	<b>28.703</b>	<b>13.103</b>
<i>Legge 441/1998</i>	1.549	1.549	1.549				1.549	1.549	1.549
<i>Legge 268/1999</i>	1.549	1.549	1.549				1.549	1.549	1.549
<i>Legge 423/1998</i>	2.582	2.582	2.582				2.582	2.582	2.582
<i>Decreto legislativo 143/1997, art 2</i>	6.871	6.871	6.871				6.871	6.871	6.871
<i>Legge 386/1976, art.18, quarto comma</i>	551	551	551				551	551	551
<i>Legge 448/2001, art 46</i>	205.308	26.000	0	-82.100	-10.400	0	123.208	15.600	0
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>314.042</b>	<b>314.042</b>	<b>314.042</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>188.742</b>	<b>188.742</b>	<b>188.742</b>
<b>Patrimonio culturale</b>	<b>314.042</b>	<b>314.042</b>	<b>314.042</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>188.742</b>	<b>188.742</b>	<b>188.742</b>
<i>Legge 448/2001, art 46</i>	230.686	230.686	230.686	-92.200	-92.200	-92.200	138.486	138.486	138.486
<i>Legge 29/2001, art.3, comma 1</i>	5.165	5.165	5.165	-2.000	-2.000	-2.000	3.165	3.165	3.165
<i>Legge 400/2000, art 3, comma 1</i>	207	207	207	0	0	0	207	207	207
<i>Legge 662/1996, art 3, comm 83</i>	77.469	77.469	77.469	-30.900	-30.900	-30.900	46.569	46.569	46.569
<i>Decreto legislativo 127/2003</i>	516	516	516	-200	-200	-200	316	316	316

## Articolo 68

### *(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

L'**articolo 68** dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, come successivamente modificato dall'articolo 5 della legge n. 362/1988, l'approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

L'articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, prevede che la legge finanziaria possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi del successivo articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

La disposizione comporta che le nuove o maggiori spese correnti previste nella finanziaria (compresi gli accantonamenti di tabella A), nonché le riduzioni di entrata debbano trovare copertura in nuove o maggiori entrate di parte corrente, vale a dire entrate da iscriversi nei titoli I e II (rispettivamente entrate tributarie ed entrate extratributarie), e in riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Ne consegue il divieto di ricorrere, per la copertura finanziaria di oneri correnti, a risorse (maggiori entrate o riduzioni di spesa) di conto capitale.

Nell'ambito di una lettura sistematica delle disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, formulata nelle risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92 di Camera e Senato, è stata ammessa l'interpretazione secondo la quale gli oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria possono essere coperti anche ricorrendo all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico<sup>39</sup> risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente rispetto all'analogo saldo come determinato nell'assestamento di bilancio relativo all'esercizio in corso.

In conformità all'interpretazione richiamata, pertanto, il vincolo di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge finanziaria va inteso nel senso che la legge finanziaria non può determinare un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla più recente previsione assestata (o al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo evidenzia un saldo peggiore di quello dell'assestamento relativo all'anno precedente).

Come evidenziato nell'allegato richiamato dal **comma 1**, il prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria in esame evidenzia oneri di natura corrente pari a 11.394 milioni di euro per il 2006, 7.239 milioni di euro per il 2007 e 6.885 milioni di euro per il 2008.

---

<sup>39</sup> Il risparmio pubblico indica il saldo corrispondente alla differenza tra il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli (entrate tributarie e entrate extratributarie, che costituiscono il complesso delle entrate correnti) e il totale delle spese correnti.

In particolare, con riferimento al 2006, i maggiori oneri correnti derivano da un incremento delle spese correnti per 10.522 milioni di euro e da una riduzione delle entrate correnti pari a 872 milioni di euro.

L'incremento delle spese correnti è riconducibile:

- per 1.200 milioni di euro, al finanziamento dei rinnovi contrattuali e ad altre spese in materia di pubblico impiego;
- per 1.000 milioni di euro, alla proroga per il 2005 del Fondo per le missioni internazionali di pace;
- per 2.309 milioni di euro, agli stanziamenti necessari a finanziare le eccedenze di spesa;
- per 1.482 milioni di euro, alla rideterminazione del livello della spesa sanitaria;
- per 1.966 riduzione oneri contributivi;
- per 1.1.40 per l'istituzione del fondo per la famiglia;
- per 2 milioni di euro, ad effetti indotti;
- per 315 milioni di euro, agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, in aumento rispetto agli accantonamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente;
- per 45 milioni di euro, agli stanziamenti di parte corrente di Tabella C, in aumento rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.

La riduzione delle entrate correnti evidenziata nel prospetto di copertura, per 872 milioni di euro, è dovuta a sgravi fiscali.

A fronte degli oneri correnti sopra indicati, il prospetto evidenzia mezzi di copertura per 14.301 milioni di euro per il 2006, 14.133 milioni di euro per il 2007 e 13.677 milioni di euro per il 2008.

Pertanto, i mezzi di copertura risultano superiori agli oneri da coprire per 2.907 milioni di euro nel 2006, 6.894 milioni di euro nel 2007 e 6.792 milioni di euro nel 2008.

I mezzi di copertura derivano:

- per 4.927 milioni di euro, da maggiori entrate, riconducibili per 4.852 milioni di euro al complesso delle disposizioni di modifica della legislazione tributaria e per 75 milioni di euro agli effetti indotti;
- per 4.672 milioni di euro, da minori spese previste in articolato;
- per 4.702 milioni di euro dalle maggiori entrate nette provenienti dal decreto-legge n. 203 del 2005.

*Non risulta, invece, utilizzato nel prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria per il 2006, il miglioramento del risparmio pubblico risultante dal bilancio a legislazione vigente del 2006 rispetto all'assestamento per il 2005.*

Tale miglioramento è quantificato, nell'ambito del prospetto di copertura, in 1.030 milioni di euro per il 2006, in 7.590 milioni di euro per il 2007 e in 17.225 milioni di euro per il 2008.

Tenendo conto anche del miglioramento del risparmio pubblico, il margine disponibile risulta ammontare a 3.937 milioni di euro per il 2006, a 14.484 milioni di euro per il 2007 e a 24.017 milioni di euro per il 2008.

Il **comma 2** dell'articolo 38 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

Tale previsione sembra rivolta a giustificare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali.

Ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica costituisce materia di legislazione concorrente.

Anche l'articolo 119, comma secondo della Costituzione, fa riferimento, in materia di autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

*Il disegno di legge finanziaria per il 2006 non reca invece la disposizione, usualmente inserita nelle precedenti leggi finanziarie, ai sensi della quale le misure in esse contenute si applicavano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.*

Il **comma 3** fissa infine al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore della legge finanziaria, in coincidenza con l'inizio dell'esercizio.

**PROSPETTO DI COPERTURA***(Articolo 38, comma 1)*

<b>COPERTURA LEGGE FINANZIARIA (*)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<i>(importi in milioni di euro)</i>		
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
<b>Nuove o maggiori spese correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>7.694</b>	<b>3.536</b>	<b>3.599</b>
Disposizioni per enti locali	126	131	135
Pubblico impiego	263	79	79
Eccedenze di spesa	2.131	242	237
Missioni di pace	1.200	0	0
Sanità	3.279	2.850	2.928
Altri interventi	666	154	140
Effetti indotti	31	79	79
<b>Tabella "A"</b>	<b>318</b>	<b>241</b>	<b>260</b>
<b>Tabella "C"</b>	<b>502</b>	<b>164</b>	<b>154</b>
<b>Minori entrate correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>897</b>	<b>262</b>	<b>147</b>
Sgravi fiscali	897	252	137
Effetti indotti	0	10	10
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>9.411</b>	<b>4.204</b>	<b>4.161</b>
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
<b>Nuove o maggiori entrate</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>6.237</b>	<b>3.334</b>	<b>3.620</b>
"Manutenzione" base imponibile	6.237	3.334	3.620
Effetti indotti	6	0	0
<b>Riduzione spese correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>3.274</b>	<b>3.092</b>	<b>3.140</b>
Pubblico impiego	90	234	234
Spese bilancio dello Stato	1.130	1.130	1.130
Ristrutturazione debito	1.500	1.500	1.500
Altri interventi	506	179	228
Effetti indotti (effetto netto)	48	48	48
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>9.061</b>	<b>6.426</b>	<b>6.761</b>
<b>Differenza</b>	<b>190</b>	<b>2.222</b>	<b>2.600</b>
<b>Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente</b>	<b>2.694</b>	<b>17.370</b>	<b>29.780</b>
<b>Margine</b>	<b>2.884</b>	<b>19.592</b>	<b>32.380</b>

(\*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.